



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1349-B

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini

19/03/2018 - 14:47

Indice

1. DDL S. 1349-B - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1349-B	5
1.2.2. Testo approvato 1349-B (Bozza provvisoria)	9
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	15
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 365 (pom.) del 30/05/2017	16
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 366 (pom.) del 31/05/2017	29
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 368 (pom.) del 14/06/2017	40
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 369 (pom.) del 20/06/2017	57
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 394 (pom.) del 18/10/2017	69
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 402 (pom.) del 29/11/2017	77
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017	121
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 404 (pom.) del 05/12/2017	128
1.4. Trattazione in consultiva	133
1.4.1. Sedute	134
1.4.2. Resoconti sommari	135
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	136
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/06/2017	137
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	142
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017	143

1. DDL S. 1349-B - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1349-B
XVII Legislatura

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini

Iter

5 dicembre 2017: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[S.1349](#) approvato

[C.3844](#) approvato con modificazioni

S.1349-B **approvato definitivamente. Legge**

Legge n. [213/17](#) del 20 dicembre 2017, GU n. 4 del 5 gennaio 2018.

Iniziativa Parlamentare

[Andrea Marcucci](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Riccardo Nencini](#) ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)), [Luigi Zanda](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **11 maggio 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 821 del 11 maggio 2017.

Classificazione TESEO

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , FASCISMO E NAZISMO , VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE , CONTRIBUTI PUBBLICI

Articoli

CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.1), STORIA (Art.1), ESPOSIZIONI E MOSTRE (Art.1), LIBRI (Art.1), ARCHIVI (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), BORSE DI STUDIO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Marcucci](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 30 maggio 2017)

Relatore di maggioranza Sen. [Andrea Marcucci](#) ([PD](#)) nominato nella seduta pom. n. 394 del 18 ottobre 2017 .

Assegnazione

Assegnato alla **7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede referente il 18 maggio 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 826 del 18 maggio 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla **7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede deliberante il 1 dicembre 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 913 del 5 dicembre 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1349-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1349-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARCUCCI**, **NENCINI** e **ZANDA**

(V. *Stampato n. 1349*)

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

l'11 maggio 2016

(V. *Stampato Camera n. 3844*)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 maggio 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

l'11 maggio 2017

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti

Art. 1.

1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è stanziato, per l'anno 2016, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini

Art. 1.

1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è stanziato, per l'anno **2017**, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.

2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore culturale, la cura e il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. *Identico.*

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.

3. *Identico.*

4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla Commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del medesimo Ministero, ai quali non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

4. *Identico.*

Art. 2.

1. La Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è dichiarata monumento nazionale.

Art. 2.

Art. 3.

1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno **2017**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2017-2019**, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2017**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

1. Alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, concernente l'istituzione della «Domus mazziniana» di Pisa, per la promozione degli studi sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini e la conservazione della sua memoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) del primo comma dell'articolo 5:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa»;

3) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa»;

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10- bis . - 1. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con gli enti in esso rappresentati. L'amministrazione dell'istituto è assicurata dall'università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore di Pisa e dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di una convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra esse e l'istituto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che dirige tutte le attività di carattere amministrativo e gestionale ed è responsabile del loro svolgimento e, sulla base della convenzione prevista dal secondo periodo, può avvalersi a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria.

2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono assegnare proprio personale all'istituto, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attività relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dell'istituto medesimo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2.2. Testo approvato 1349-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1349-B

Senato della Repubblica

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 5 dicembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Marcucci, Nencini e Zanda, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini

Art. 1.

1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è stanziato, per l'anno 2017, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.

2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore culturale, la cura e il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.

4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla Commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del medesimo Ministero, ai quali non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

Art. 2.

1. La Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è dichiarata monumento nazionale.

Art. 3.

1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, concernente l'istituzione della «Domus mazziniana» di Pisa, per la promozione degli studi sulla vita, sul pensiero e sull'opera di Giuseppe Mazzini e la conservazione della sua memoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) del primo comma dell'articolo 5:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il direttore della Scuola normale superiore di Pisa»;

3) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) il rettore della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa»;

b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. -- 1. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con gli enti in esso rappresentati. L'amministrazione dell'istituto è assicurata dall'università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore di Pisa e dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di una convenzione stipulata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra esse e l'istituto stesso e rinnovata ogni tre anni, che determina la ripartizione delle rispettive funzioni. Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che dirige tutte le attività di carattere amministrativo e gestionale ed è responsabile del loro svolgimento e, sulla base della convenzione prevista dal secondo periodo, può avvalersi a questo fine degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria.

2. Gli enti rappresentati nel Consiglio di amministrazione possono assegnare proprio personale all'istituto, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attività relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dell'istituto medesimo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1349-B
XVII Legislatura

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 365 \(pom.\)](#)

30 maggio 2017

[N. 366 \(pom.\)](#)

31 maggio 2017

Proposto di
richiedere nuova
assegnazione in
sede deliberante
da parte di
componenti della
Commissione
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 5
giugno 2017 alle
ore 18:00

[N. 368 \(pom.\)](#)

14 giugno 2017

Testo di
emendamento
allegato al
resoconto

[N. 369 \(pom.\)](#)

20 giugno 2017

[N. 394 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2017

Esito: **concluso
l'esame**

[N. 402 \(pom.\)](#)

29 novembre 2017

Sui lavori della
Commissione

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 403 \(ant.\)](#)
5 dicembre 2017

Sull'esame del ddl;
convocazione di
una nuova seduta e
integrazione OdG

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede deliberante

[N. 404 \(pom.\)](#)
5 dicembre 2017

Articoli discussi:
da 1 a 4, testo
della Camera dei
Deputati .
Esito: **approvato
definitivamente**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 365 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017
365^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[CONTE](#)

indi del Presidente

[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, documento redatto in seno al Consiglio d'Europa, aperto alla firma a Strasburgo nel novembre 1992 e sottoscritto dall'Italia il 27 giugno 2000. Dà indi conto dell'obiettivo della Carta, ossia proteggere le lingue regionali o minoritarie e promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché la volontà dei singoli di poter usare tali lingue. Si sancisce così il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine.

Dopo aver dato conto delle definizioni recate dall'articolo 1 della Carta, illustra le misure di

promozione nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali. Il documento - prosegue il relatore - prevede un apposito meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni, e stabilisce che all'atto della ratifica un Paese sottoscrittore enunci esattamente a quali lingue intenda applicare tali misure.

Ricorda indi la normativa internazionale e nazionale che a vario titolo concerne le lingue regionali o minoritarie, tra cui la legge n. 482 del 1999. Ripercorre altresì l'*iter* di un disegno di legge di iniziativa governativa (Atto Camera n. 5118) esaminato nella scorsa legislatura, analogo al testo in esame e segnala che presso l'altro ramo del Parlamento è stato presentato dal Governo l'Atto Camera n. 2084. Rispetto a quest'ultimo testo, il provvedimento in esame ne ripropone l'impianto complessivo, ma se ne differenzia per l'inclusione di un articolo aggiuntivo (articolo 5) teso ad introdurre una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli e per la modifica dell'Allegato A attraverso la dicitura bilingue "Alto Adige/Südtirol", conformemente al dettato costituzionale. Osserva poi che, per quanto riguarda l'elenco delle lingue protette, l'Atto Senato n. 560, oltre alle lingue previste dalla legge n. 482 del 1999, aggiunge, per quanto applicabili, le lingue delle minoranze *Rom* e *Sinti*. Fa notare peraltro che le differenze circa gli ambiti di protezione di ciascuna lingua sono evidenziate nell'Allegato, che indica quali misure di garanzia sono previste per ciascuna lingua, ovvero quali paragrafi della Carta l'Italia intenda applicare per ciascuna lingua.

In conclusione, si sofferma sugli articoli della Carta che impattano sulle materie di competenza, tra cui in particolare gli articoli 8 e 12.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2767) Deputati MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Riferisce la relatrice **IDEM** (PD), la quale osserva che il provvedimento in esame istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Evidenzia quindi che il testo si compone di un unico articolo, secondo cui la terza domenica di novembre è riconosciuta quale Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, con l'obiettivo di promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e informare gli utenti della strada, in particolare i giovani. Fa presente in particolare che, in occasione della suddetta Giornata, possono essere organizzate cerimonie, convegni e incontri pubblici - in primo luogo nelle scuole di ogni ordine e grado - per determinate finalità, che elenca in dettaglio.

Con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei giovani rispetto ai pericoli della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, segnala che nel testo sono previste iniziative rivolte agli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado.

In conclusione, rileva che in base al comma 3 la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada non determina gli effetti civili di cui alla legge 260 del 1949.

In discussione generale prende la parola la senatrice **MONTEVECCHI** (M5S), la quale fa notare che nonostante le intenzioni siano lodevoli non sono previste risorse specifiche. Si interroga dunque sulle modalità con cui le scuole potranno avviare le attività menzionate dal testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiuso il dibattito.

La relatrice [IDEM](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con un'osservazione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con un'osservazione della relatrice, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD), ricordando che il disegno di legge - già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati - intende preservare la memoria di Giacomo Matteotti - anche tenuto conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014 - attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, esso reca la dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Giacomo Matteotti e nuove disposizioni volte a preservare la memoria di Giuseppe Mazzini.

Dopo aver brevemente illustrato le modifiche apportate agli articoli da 1 a 3, si sofferma sull'articolo 4, inserito dalla Camera, relativo alla [Domus mazziniana](#) di Pisa. Segnala quindi che del relativo consiglio di amministrazione faranno parte anche un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Direttore della [Scuola Normale Superiore](#) e il rettore della [Scuola superiore Sant'Anna di Pisa](#), mentre non ne faranno più parte il Presidente della Deputazione provinciale di Pisa e il titolare della cattedra di storia del Risorgimento o di storia moderna dell'università di Pisa.

Si stabilisce altresì che l'amministrazione dell'istituto è assicurata dall'università di Pisa, dalla Scuola Normale superiore e dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa sulla base di una convenzione, stipulata - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - fra esse e l'istituto e da rinnovare ogni tre anni.

Un'ulteriore novità - prosegue il Presidente relatore - attiene alla nomina di un segretario generale, alla quale provvede il consiglio di amministrazione. Inoltre, si prevede che, ai fini della gestione della *Domus mazziniana* e della valorizzazione delle sue raccolte, il consiglio di amministrazione può stipulare convenzioni con gli enti in esso rappresentati, i quali possono assegnare all'istituto proprio personale, anche per una parte dell'orario di lavoro, in particolare per lo svolgimento di attività relative alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari, museali e documentari dello stesso.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che, sebbene le modifiche apportate dalla Camera dei deputati abbiano ampliato eccessivamente un testo nato con altre finalità, le previsioni dell'articolo 4 siano

comunque importanti, considerato che in varie occasioni si è tentato di porre fine al lungo commissariamento della *Domus* mazziniana. Auspica pertanto che il provvedimento possa essere approvato senza modifiche, sottolineando come la *Domus* rappresenti un luogo di rilievo per la storia del Risorgimento, tanto da essere stata ristrutturata in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Preannuncia infine l'intenzione di proporre il trasferimento alla sede deliberante e suggerisce di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [TOCCI](#) (PD), sottolineando che il provvedimento reca la ratifica di due testi di indubbia importanza per quanto riguarda le infrastrutture di ricerca. Sull'argomento, ritiene che le modalità di intervento siano molteplici: in primo luogo, si può optare per il finanziamento di un singolo ente di ricerca; in secondo luogo, potrebbe essere intrapresa la strada del sostegno economico ai ricercatori; assai sottovalutata è invece la terza ipotesi, consistente nel realizzare e gestire infrastrutture di ricerca. A tale ultimo riferimento, afferma che essa rappresenta una modalità efficace per consentire l'accesso libero basato sul merito e l'interdisciplinarietà dei progetti. Cita ad esempio l'esperienza del CERN di Ginevra quale grande infrastruttura di successo.

Passando alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto *laser* europeo a elettroni liberi a raggi X, fa presente che il relativo progetto è inserito nella *road map* sulle nuove infrastrutture di ricerca. Dopo aver reso noti i settori specifici interessati dal progetto, si sofferma brevemente sulle procedure internazionali che consentono ai ricercatori di avanzare le proprie proposte, ritenendo che le previsioni della Convenzione siano coerenti con il nostro ordinamento e con i finanziamenti stanziati.

In merito al Protocollo di adesione della Federazione russa alla Convenzione sul laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, tiene a precisare che in questo campo i ricercatori italiani si sono sempre fatti valere a livello internazionale, a dimostrazione della continuità e dei successi della comunità scientifica italiana.

Avviandosi alla conclusione, dopo aver sottolineato l'esigenza di nuove risorse per la ricerca italiana, dà brevemente conto dei dettagli tecnici contenuti nei due testi di cui si propone la ratifica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenute le seguenti riformulazioni: 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2), pubblicate in allegato, su cui si attende l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate. Segnala che tutti i subemendamenti già presentati all'1.101 e non dichiarati inammissibili saranno riferiti all'1.101 (testo 2). Ricorda peraltro che, laddove siano stati riformulati emendamenti e subemendamenti in testi successivi, le proposte originarie si intendono ritirate. Ribadisce poi che secondo l'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi.

Quanto al primo criterio di inammissibilità, segnala che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su alcune proposte emendative. Dichiarò dunque inammissibili i seguenti emendamenti, per il parere contrario della 5ª Commissione ex articolo 81 della Costituzione: 1.49/1 (testo 2), 1.49/1 (testo 3), 1.0.3/100, 1.0.3/100 (testo 2), 1.101, 1.0.2, 1.0.3 (limitatamente ai commi 2 e seguenti), 1.0.3/2, 1.0.3/3 e 1.46. La Commissione bilancio ha invece espresso un parere di semplice contrarietà sulle proposte 01.1/28 (testo 2), 01.1/28 e 1.44. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Quanto al secondo criterio di inammissibilità, dichiara inammissibili per estraneità di materia le proposte: 1.101/43, 1.212, 1.216, nonché 1.0.5.

Essendo state presentate delle riformulazioni su cui devono essere ancora resi i pareri, propone di procedere nelle votazioni dell'emendamento 01.1 e dei relativi subemendamenti, nonché dell'emendamento aggiuntivo 1.0.1 e dei relativi subemendamenti. Propone invece di accantonare tutti gli emendamenti all'articolo 1 nonché l'emendamento aggiuntivo 1.0.3 e i relativi subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno presentati.

La relattrice **DLGIORGI (PD)** si esprime in senso favorevole all'ordine del giorno G/2287-bis/1/7, purchè sia riformulato l'impegno inserendo le parole "valutare l'opportunità di". Manifesta poi un orientamento favorevole sugli ordini del giorno G/2287-bis/2/7 e G/2287-bis/3/7, mentre suggerisce di accantonare l'ordine del giorno G/2287-bis/4/7, che tratta un argomento affrontato anche dal subemendamento a sua firma 1.0.3/101. Esprime invece un avviso contrario sull'ordine del giorno

G/2287-bis/5/7 e favorevole sull'ordine del giorno G/2287-bis/6/7. Quanto all'ordine del giorno G/2287-bis/7/7 reputa preferibile modificare l'impegno al Governo inserendo nuovamente le parole "valutare l'opportunità di". Il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G/2287-bis/8/7.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) chiede le ragioni della richiesta di riformulazione relativa all'ordine del giorno G/2287-bis/1/7.

Il sottosegretario CESARO, nel dichiarare un orientamento conforme a quello della relatrice, fa notare che non si mette in discussione la bontà dell'ordine del giorno, ma si reputa preferibile utilizzare una formulazione più cauta onde consentire al Governo di valutare in che modo dar seguito all'impegno quando si verificheranno le condizioni di fattibilità.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) prende atto dei chiarimenti resi e riformula l'ordine del giorno G/2287-bis/1/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

Gli ordini del giorno G/2287-bis/2/7 e G/2287-bis/3/7 sono accolti dal sottosegretario CESARO.

La Commissione conviene invece di accantonare l'ordine del giorno G/2287-bis/4/7.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2287-bis/5/7, su cui dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, tenuto conto che uno dei problemi delle fondazioni lirico-sinfoniche è il loro stato giuridico ibrido. Sottolinea infatti come spesso prevalgono alternativamente gli aspetti privatistici o quelli pubblicistici a seconda dell'interesse del momento. Evidenzia peraltro che ciò rappresenta una criticità lamentata proprio dagli operatori del settore. Reputa quindi opportuna una riflessione del Governo, manifestando il timore che si arrivi addirittura a smantellare il comparto.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando come la natura bicefala di tali istituti rappresenta un problema purtroppo registratosi anche in altri campi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'ordine del giorno G/2287-bis/5/7.

Il sottosegretario CESARO accoglie poi l'ordine del giorno G/2287-bis/6/7.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) fa proprio e riformula l'ordine del giorno G/2287-bis/7/7 in un (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario CESARO.

L'ordine del giorno G/2287-bis/8/7 è accolto dal sottosegretario CESARO.

Si passa all'espressione dei pareri sui subemendamenti volti a premettere un articolo all'articolo 1.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) raccomanda l'approvazione del subemendamento 01.1/100, manifestando invece un parere contrario sui subemendamenti 01.1/1 e 01.1/2. Dopo aver raccomandato l'approvazione del subemendamento 01.1/101, esprime un parere contrario sul

subemendamento 01.1/3 e favorevole sul subemendamento 01.1/11 (testo 2). Quanto al subemendamento 01.1/4, il parere è favorevole purchè venga riformulato modificando anzitutto la collocazione rispetto al testo, inserendolo al comma 4 anziché al comma 2, e sostituendo le parole "storico-artistico-paesaggistico" con le seguenti "culturale". Il parere è invece favorevole sui subemendamenti 01.1/102, 01.1/7 e 01.1/8, sempre che quest'ultimo sia riformulato sostituendo le parole "il valore della" con la seguente "la". Si esprime invece in senso contrario sui subemendamenti 01.1/5, 01.1/6, 01.1/9 e 01.1/10. Raccomanda l'approvazione dei subemendamenti 01.1/103 e 01.1/104, mentre invita a ritirare i subemendamenti 01.1/12 e 01.1/13, altrimenti il parere è contrario. Si esprime poi favorevolmente sui subemendamenti 01.1/105 e 01.1/14, rispetto al quale propone tuttavia di sopprimere le parole "artistica dedicate all'infanzia e all'adolescenza".

Il parere è positivo anche sui subemendamenti 01.1/15 (testo 2) e 01.1/17, mentre invita a ritirare i subemendamenti 01.1/16, 01.1/18, 01.1/19 e 01.1/20, altrimenti il parere è contrario. Si esprime poi in senso favorevole sui subemendamenti 01.1/21, 01.1/24 (testo 2) e 01.1/28 (testo 2), manifestando contrarietà sui subemendamenti 01.1/22, 01.1/23, 01.1/25 e 01.1/27.

In conclusione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 01.1.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La Commissione approva il subemendamento 01.1/100.

Con separate votazioni, risultano invece respinti i subemendamenti 01.1/1 e 01.1/2.

Posto ai voti, il subemendamento 01.1/101 è approvato.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 01.1/3 prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*), il quale domanda le motivazioni del parere negativo considerato che ci sono proposte successive in linea con quanto previsto dal subemendamento. Reputa infatti preferibile richiamare anche in questa sede le attività del circo che non comprendono l'utilizzo di animali.

La relatrice [DI GIORGI](#) (*PD*) ritiene invece inopportuno inserire tale previsione nell'articolo 01 dedicato ai principi, tenuto conto che il concetto è già incluso nei criteri di delega.

Posto ai voti, il subemendamento 01.1/3 è respinto.

La Commissione approva invece il subemendamento 01.1/11 (testo 2).

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) sottoscrive il subemendamento 01.1/4 e lo riformula in un testo 2 pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la riformulazione presentata non necessiti di un'ulteriore verifica da parte della Commissione bilancio e dunque possa essere messa in votazione. Precisa tuttavia che, data la nuova collocazione rispetto al testo, il subemendamento sarà votato successivamente.

La Commissione approva quindi il subemendamento 01.1/102, mentre successivamente respinge il subemendamento 01.1/5.

Il subemendamento 01.1/6 risulta decaduto per assenza del proponente.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) sottoscrive il subemendamento 01.1/7, che risulta accolto dalla Commissione.

Il senatore [GIRO](#) (FI-PdL XVII) riformula il subemendamento 01.1/8 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta approvato dalla Commissione.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 01.1/9, la Commissione approva il subemendamento 01.1/103.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) domanda le ragioni per cui è stata espressa contrarietà sul subemendamento 01.1/10.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) fa presente che la raccolta e conservazione del patrimonio, previste dal subemendamento 01.1/10, possono ritenersi incluse nel concetto di documentazione di cui al subemendamento 01.1/103, testè approvato.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) prende atto di tali chiarimenti e ritira il subemendamento 01.1/10.

La Commissione approva quindi il subemendamento 01.1/104, con conseguente preclusione delle proposte 01.1/22 e 01.1/23.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritira il subemendamento 01.1/12, mentre chiede chiarimenti sull'orientamento espresso in merito al subemendamento 01.1/13.

Il sottosegretario CESARO ritiene che la dimensione educativa, già prevista dall'emendamento 01.1, presupponga anche quella didattica, mentre non è automatico che ogni didattica sia educativa.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dissente da tale interpretazione e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 01.1/13, che viene respinto dalla Commissione.

Posto ai voti il subemendamento 01.1/105 è approvato.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) riformula il subemendamento 01.1/14 in un (testo 2) pubblicato in allegato, precisando comunque che l'obiettivo della proposta non è garantire l'accesso agli spettacoli teatrali in favore dei ragazzi, ma incentivare la produzione qualificata per tale fascia di pubblico.

Anche in questo caso, il [PRESIDENTE](#) ritiene che le modifiche apportate non richiedano un successivo passaggio in 5a Commissione.

Con separate votazioni, i subemendamenti 01.1/14 (testo 2) e 01.1/15 (testo 2) sono dunque approvati dalla Commissione.

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 01.1/16, il subemendamento 01.1/17 risulta invece approvato.

Il senatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) ritira il subemendamento 01.1/18, mentre il subemendamento 01.1/19 decade.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ritira a sua volta il subemendamento 01.1/20.

Con separate votazioni, la Commissione approva i subemendamenti 01.1/21 e 01.1/24 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) registra che sulla proposta 01.1/24 (testo 2) la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 01.1/25 e 01.1/27 risultano respinti, mentre è approvato il subemendamento 01.1/28 (testo 2).

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sul subemendamento 01.1/4 (testo 2), in quanto pur concordando con la valorizzazione dei luoghi per le attività di spettacolo, paventa il rischio di utilizzi impropri di tali beni.

Il subemendamento 01.1/4 (testo 2) è quindi approvato dalla Commissione.

L'emendamento 01.1, come modificato dai subemendamenti accolti, è approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra che tale votazione è avvenuta all'unanimità. Come concordato, ricorda che sono accantonati tutti gli emendamenti all'articolo 1, mentre si passerà all'espressione dei pareri sui subemendamenti alla proposta 1.0.1, volta ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

La relatrice [DI GIORGI](#) (*PD*) invita a ritirare i subemendamenti 1.0.1/1, 1.0.1/2, 1.0.1/3, 1.0.1/4, 1.0.1/5, 1.0.1/6, 1.0.1/7, 1.0.1/8 e 1.0.1/9, altrimenti il parere è contrario. Il parere è altresì contrario sui subemendamenti 1.0.1/10, 1.0.1/11, 1.0.1/12, 1.0.1/13, 1.0.1/14 e 1.0.1/15, mentre invita a ritirare i subemendamenti 1.0.1/16, 1.0.1/17 e 1.0.1/18, altrimenti il parere è contrario, così come sul subemendamento 1.0.1/19. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2767**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che il provvedimento istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada;

considerato che in occasione della predetta Giornata nazionale nelle scuole possono essere organizzati specifici incontri pubblici, cerimonie e convegni;

rilevato inoltre che per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori possono essere promosse iniziative di prevenzione degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

condiviso l'obiettivo della proposta;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

1. all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), si reputa più corretta la dizione "studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado", in luogo di quella invece indicata.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2287-BIS](#)

G/2287-bis/1/7 (testo 2)

[BLUNDO](#), [SERRA](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per il codice dello spettacolo (A.S. 2287-bis),

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «Codice dello spettacolo»;

con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, il comma 4, lettera *d*), stabilisce tra i criteri per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

considerato che:

appare opportuno porre in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare la scuola lirica italiana, quale patrimonio di conoscenze tecniche e culturali, al fine di contribuire in tal modo al miglioramento dell'educazione artistica, fermo restando il principio, stabilito dal diritto comunitario, della libera circolazione dei lavoratori, anche nel settore dello spettacolo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nella distribuzione dei finanziamenti pubblici l'adozione di appositi criteri premiali a favore dei teatri che scritturano una percentuale minima di artisti lirici italiani o di artisti che, indipendentemente dalla loro nazionalità, abbiano compiuto in Italia una parte dei loro studi.

G/2287-bis/7/7 (testo 2)

[TOSATO](#), [CENTINAIO](#), [MARCUCCI](#)

Il Senato,

premessi che:

il costante definanziamento pubblico, l'aumento dei costi per le forniture, per i *cachets* artistici, per l'adeguamento amministrativo ai dettati legislativi in tema di sicurezza, appalti, corruzione, rischi, ha di fatto portato alla paralisi dei teatri lirici;

agli stessi viene chiesto, malgrado la diminuzione dei finanziamenti, di produrre di più, con una migliore qualità e con l'obbligo di pareggio di bilancio:

in questo modo le fondazioni liriche rischiano seriamente il fallimento;

a fronte di tale estrema incertezza economica si suggerisce quanto meno di invertire le modalità e il calcolo dell'erogazione del finanziamento pubblico, che oggi avviene in acconto a febbraio e a consuntivo dell'anno precedente in ottobre;

in tale lasso di tempo spesso si sono verificati tagli al FUS non preventivati, che non consentono di soddisfare le programmazioni artistiche già in corso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di invertire il flusso del finanziamento prevedendo l'erogazione completa sull'esercizio successivo in base allo storico precedente e, a bilancio consolidato l'anno successivo, la successiva erogazione sarà effettuata a conguaglio dell'effettiva attività svolta nel precedente esercizio.

01.1/4 (testo 2)

[MORGONI, ELENA FERRARA](#)

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) le attività di spettacolo dal vivo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività.».

01.1/8 (testo 2)

[GIRO, MARIN](#)

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) la tradizione dei corpi di ballo italiani;».

01.1/14 (testo 2)

[PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI](#)

All'emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) promuove il teatro per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;».

1.49/1 (testo 4)

[MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA](#)

All'emendamento 1.49, aggiungere in fine il seguente periodo:

"L'assegnazione delle risorse avviene sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

- a) rafforzamento della responsabilizzazione del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;
- b) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;
- c) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;
- d) risultati artistici e gestionali del triennio precedente".

1.101 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere le parole: "della prosa" e sostituire le parole: "si attengono ai seguenti ulteriori" con le seguenti: "sono adottati nel rispetto dei seguenti";

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, previsione che i decreti non aventi natura

regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), stabiliscano altresì:

1. l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;
2. la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali, delle attività circensi, dello spettacolo viaggiante, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
3. l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;
4. il finanziamento selettivo di progetti di giovani di età inferiore ai 35 anni;
5. l'erogazione di contributi per serie di manifestazioni e spettacoli all'estero;
6. l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo;
7. il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione;

c) sopprimere la lettera e);

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

"f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

1. l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrale e ai complessi strumentali;
2. l'estensione delle misure di sostegno alle attività contemporanee popolari dal vivo quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché elemento di coesione sociale e di aggregazione e strumento centrale per lo sviluppo dell'attività turistico-culturale;"

e) sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, di intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla ricerca della danza nello spettacolo dal vivo;"

f) sopprimere la lettera i);

g) alla lettera l), sostituire le parole: "revisione di quelle esistenti" con le seguenti: "revisione di quelle vigenti" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

h) alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali anche previdenziali e assicurative";

i) sostituire la lettera n) con la seguente:

"n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto

2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;"

1.112 (testo 2)

[PETRAGLIA](#), [BOCCHINO](#)

Al comma 4 dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;"

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 366 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCLEDÌ 31 MAGGIO 2017
366^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il relatore [TOCCI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), sottolineando l'importanza dei progetti di ricerca oggetto del disegno di legge di ratifica. Lamenta tuttavia che nella Convenzione sull'impianto laser europeo non si faccia riferimento al Programma nazionale della ricerca (PNR), che dovrebbe invece rivestire a suo avviso una valenza

strategica, anche per gli impegni che l'Italia assume a livello internazionale. Avrebbe pertanto ritenuto necessario un approfondimento su tale aspetto, tanto più che sulle infrastrutture di ricerca il PNR non prevede di fatto risorse aggiuntive. Afferma infatti che non è ben chiaro quali siano i finanziamenti già presenti nel bilancio e se tale infrastruttura di ricerca sia menzionata nel PNR.

Pur prendendo atto con favore del coinvolgimento del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), rileva criticamente la mancanza dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), presso il quale lavorano gruppi di ricerca in settori affini a quello della suddetta Convenzione. Ad ogni modo data l'altissima valenza scientifica dei progetti oggetto del disegno di legge di ratifica, ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

(560) PALERMO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere, non ritenendo opportuno inserire l'osservazione in tema di programmazione televisiva dato che non risulta questa la sede appropriata.

Si associa il senatore [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*).

Il [PRESIDENTE](#) segnala che l'osservazione contenuta nello schema di parere richiama l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, relativo alla programmazione televisiva, che incide in effetti sono parzialmente sulle competenze della Commissione, quantomeno in termini di pluralità dell'offerta culturale.

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conferma che l'articolo 4 del disegno di legge rappresenta una novità del testo in esame rispetto ad altre proposte in materia. L'osservazione inserita nello schema di parere ha dunque lo scopo di assicurare l'arricchimento culturale attraverso la diffusione di programmi anche in lingua tedesca nella provincia autonoma di Trento.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) nel ritenere che la formulazione dell'osservazione sia alquanto ambigua, pone un problema di metodo, atteso che essa esula dalle competenze della Commissione e sarebbe dunque stato preferibile inserirla nella premessa.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce ha l'osservazione è attinente al provvedimento, nella misura in cui richiama

l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, rubricato "Programmazione televisiva". Reputa comunque che, benché il tema non sia di stretto interesse, esso incida su profili culturali.

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel caso in cui si registri convergenza sul tema, si dichiara disponibile a riformulare l'osservazione, chiarendo che il problema riguarda le minoranze germanofone che devono essere a suo avviso tutelate.

Qualora invece vi fosse un problema politico sotteso a tale contrarietà, si prefigurerebbero scenari a suo giudizio del tutto diversi.

Il [PRESIDENTE](#) suggerisce di riformulare l'osservazione esplicitando l'attinenza al disegno di legge di ratifica e invitando le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere la diffusione dei programmi in lingua tedesca.

Il senatore [LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) avanza l'ipotesi di aggiungere la parola "anche".

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula conseguentemente lo schema di parere.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) dà atto al relatore di aver recepito le richieste avanzate e giudica importante il recepimento della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Dichiarando quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) tiene a precisare di essere favorevole sul piano del merito, negando perciò qualsiasi presunto boicottaggio nei confronti delle minoranze linguistiche. Afferma infatti che la tutela delle minoranze linguistiche è un elemento politico condiviso. Nel ritenere chiarito l'equivoco, dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) specifica al relatore che da parte del suo schieramento non vi è nessuna contrarietà nel merito. Puntualizza tuttavia che, data la particolare sensibilità dimostrata verso una specifica lingua minoritaria, si sarebbe aspettata una analoga attenzione nei confronti di altre lingue arcaiche o minoritarie, diffuse in alcune zone d'Italia, atteso che anch'esse fondano l'identità culturale. Ritiene invece che aver menzionato solo una di tali lingue possa porre la Commissione in una posizione per certi versi criticabile. Nonostante ciò, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, nella consapevolezza però che sono stati inseriti dei "distinguo" nello schema di parere.

Il senatore [LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) concorda con la senatrice Montavecchi, sottolineando la valenza globale della Carta per preservare le radici e le tradizioni linguistiche, soprattutto nei confronti degli idiomi di nicchia. Ritiene perciò a sua volta che lo schema di parere finisca per svilire il portato universale della Carta. Dichiarando comunque il voto favorevole del suo schieramento, condividendo gli obiettivi del disegno di legge di ratifica.

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) nega di aver rivolto accuse di "boicottaggio politico", precisando invece di aver percepito un ampio accordo, rispetto al quale si è dichiarato disponibile a chiarire meglio il testo. Spiega dunque le ragioni dell'osservazione prevista dallo schema di parere, rilevando che a breve sarà rinnovata la convenzione con la Rai, nell'ambito della quale può essere richiesta la tutela di particolari lingue germanofone, tenuto conto che ciò già è previsto nella provincia di Bolzano. Precisa peraltro di essere a conoscenza delle altre minoranze linguistiche presenti nel Paese, le quali tuttavia non hanno attualmente un analogo trattamento. Fa

notare infatti che nelle province autonome di Trento e Bolzano si registra una situazione ufficiale di bilinguismo, non presente in altre aree.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una osservazione del relatore, come riformulato, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

[\(2287-bis\)](#) *Delega al Governo per il codice dello spettacolo*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
[\(459\)](#) *Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*
[\(1116\)](#) *Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Fasiolo ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico.

Informa quindi che la Commissione bilancio non ha ancora reso il parere su alcune riformulazioni che insistono sui commi 3 e 4 dell'articolo unico del disegno di legge. Propone pertanto di procedere nelle votazioni dell'emendamento recante un articolo aggiuntivo, l'1.0.1, e dei relativi subemendamenti, su cui la relatrice e il Governo hanno espresso ieri i pareri, nonché nelle votazioni delle proposte emendative che insistono sui commi 1 e 2 dell'articolo unico, su cui la relatrice e il Governo sono chiamati a rendere i rispettivi pareri.

Conviene la Commissione.

Posti distintamente in votazione, i subemendamenti 1.0.1/1 e 1.0.1/2 sono respinti dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.0.1/3 prende la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), la quale ritiene che prevedere consultazioni periodiche anche tramite *conference call* potrebbe rappresentare un elemento di modernità, attraverso cui sarebbe peraltro possibile assicurare una periodicità più ravvicinata.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD), pur condividendo nel merito le considerazioni della senatrice Montavecchi, ritiene inopportuna una simile specificazione nel disegno di legge.

Posto ai voti, il subemendamento 1.0.1/3 non è approvato.

La senatrice **BLUNDO** (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.0.1/4, domandando quale sia la periodicità delle consultazioni con i rappresentanti dei settori professionali interessati.

La relatrice **DLGIORGI** (*PD*) fa presente che tale questione sarà sicuramente affrontata nello statuto del Consiglio superiore dello spettacolo, trattandosi di temi organizzativi che esulano dal contenuto della legge.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.1/4, 1.0.1/5, 1.0.1/6 (identico alle proposte 1.0.1/7 e 1.0.1/8), 1.0.1/9, 1.0.1/10 (identico all' 1.0.1/11 e 1.0.1/12), 1.0.1/13 e 1.0.1/14.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.0.1/15, ritenendo doveroso esplicitare dei criteri di trasparenza. A tal fine, la proposta mira ad assicurare la pubblicità del *curriculum* di tutti i componenti del Consiglio superiore prima della nomina, in modo da permettere agli operatori interessati di valutarne le competenze ed eventualmente avanzare segnalazioni. Reputa infatti che il tema delle competenze sia ancora di attualità e che la proposta emendativa avrebbe infatti rappresentato un segnale di inversione di tendenza.

La relatrice **DLGIORGI** (*PD*) afferma che la trasparenza può essere assicurata attraverso la pubblicazione dei *curricula* dei componenti successivamente alla nomina, e non in fase antecedente ad essa, in quanto ciò costituirebbe a suo avviso un'interferenza nelle prerogative del Governo. Assume dunque l'impegno a sollecitare l'Esecutivo affinché ciò venga realizzato, tenuto conto che la pubblicazione *ex post* rappresenta comunque uno strumento di controllo delle competenze dei membri del Consiglio superiore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.0.1/15, 1.0.1/16 (identico a 1.0.1/17 e 1.0.1/18) e 1.0.1/19.

Per dichiarazione di voto di astensione sull'emendamento 1.0.1 prende la parola il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*), il quale non ritiene sufficientemente rappresentata la comunità degli operatori del settore all'interno del Consiglio superiore dello spettacolo. Ravvisa infatti una preponderanza dei membri di nomina governativa, mentre erano stati presentati emendamenti per riequilibrare la composizione dell'organo. Dopo aver sottolineato le funzioni propositive e consultive del Consiglio superiore, lamenta l'ampio squilibrio nella sua rappresentanza che rischia di non dar voce a tutti gli orientamenti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 è approvato dalla Commissione.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si procederà alle votazioni delle proposte emendative che insistono sui commi 1 e 2 dell'articolo 1.

La relatrice **DLGIORGI** (*PD*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.3 (identico a 1.4), 1.5 (identico a 1.6, 1.7 e 1.8), mentre invita a ritirare gli emendamenti 1.9 e 1.10, altrimenti il parere è contrario. Manifesta poi un avviso favorevole sugli identici emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, nonché sull'1.16 e 1.17. Invita poi a ritirare l'1.18, manifestando un avviso

contrario sull'1.19.

Quanto all'1.20 prospetta una riformulazione che aggiunga al capoverso lettera *b*) le parole "anche attraverso lo strumento di programma" e sopprima la lettera *b*). Invita poi a ritirare gli identici emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1.25 e 1.26.

Alla luce della riformulazione proposta sull'1.20, suggerisce di accantonare temporaneamente l'1.27/1 (testo 2), su cui il parere sarebbe favorevole, che insiste sullo stesso oggetto. Esprime indi parere contrario sui subemendamenti 1.27/2 e 1.27/3, mentre il parere è favorevole sul subemendamento 1.27/7, la cui eventuale approvazione potrebbe a suo giudizio assorbire le proposte 1.27/6, 1.27/8 e 1.27/9.

Manifesta un avviso favorevole anche sui subemendamenti 1.27/10, 1.27/11, 1.27/12 e 1.27/14, raccomandando l'approvazione della proposta emendativa 1.27. Il parere è invece contrario sul subemendamento 1.27/13, così come sugli emendamenti 1.29, 1.30, 1.32, 1.34 e 1.35.

Dopo aver espresso parere favorevole sull'1.36, manifesta contrarietà sull'1.37, nonché sugli identici emendamenti 1.38, 1.39 e 1.40. Si esprime invece con favore sull'emendamento 1.42, dichiarando contrarietà sull'1.43. Quanto all'1.45 (testo 2) si esprime in senso positivo purchè le parole "sottoscritte dall'Italia" siano sostituite dalla seguente "applicabili". Ove venisse accolta tale riformulazione sarebbe di fatto assorbito il suo emendamento 1.44.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Dopo che la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ha sottoscritto l'1.1 (testo 2), esso è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva altresì gli identici emendamenti 1.3 e 1.4, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che tale votazione ha registrato l'unanimità.

Le senatrici [Elena FERRARA](#) (PD) e [MONTEVECCHI](#) (M5S) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.9 e 1.10.

La Commissione approva altresì gli emendamenti 1.16 e 1.17.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) non accede alla richiesta di ritiro e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'1.18, lamentando che fino ad ora non ci sia stata adeguata attenzione da parte delle Istituzioni verso le professionalità degli artisti e dei tecnici.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 è respinto, mentre l'1.19 risulta decaduto.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che ove fosse accolta la riformulazione proposta dalla relatrice in merito all'emendamento 1.20, gli identici emendamenti 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24 risulterebbero assorbiti. Invita tuttavia a valutare tale proposta di riformulazione anche alla luce del subemendamento 1.27/1 (testo 2), che insiste su un ambito analogo.

Su richiesta della relatrice [DI GIORGI](#) (PD), il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

A seguito di un breve approfondimento, il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice reputa preferibile la formulazione dell'1.27/1 (testo 2).

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) invita quindi i presentatori degli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.24 a ritirare le rispettive proposte, onde confluire sul subemendamento 1.27/1 (testo 2).

Dopo che il senatore [VICECONTE](#) (AP-CpE-NCD) ha sottoscritto l'1.20, esso viene ritirato dal senatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD), il quale aggiunge la propria firma al subemendamento 1.27/1 (testo 2).

Anche la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritira l'1.22 e aggiunge la propria firma al subemendamento 1.27/1 (testo 2).

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) insiste invece per la votazione dell'1.21, che viene respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.23 risulta decaduto.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ritira l'1.24.

Con separate e successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.25 e 1.26, mentre approva il subemendamento 1.27/1 (testo 2).

Posti distintamente in votazione, sono respinti i subemendamenti 1.27/2 e 1.27/3.

Dopo che la senatrice [GRANAIOLA](#) (Art.1-MDP) ha sottoscritto la proposta 1.27/7, essa è posta ai voti ed approvata, con conseguente assorbimento degli identici subemendamenti 1.27/6, 1.27/8 e 1.27/9.

Con successive votazioni, la Commissione approva altresì i subemendamenti 1.27/10, 1.27/11 e 1.27/12, mentre respinge l'1.27/13.

Il subemendamento 1.27/14, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 1.27, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti, è posto in votazione e approvato dalla Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.32, 1.34 e 1.35.

Dopo che la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ha sottoscritto l'emendamento 1.36, esso è approvato dalla Commissione.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.37 e 1.38 (identico all'1.39 e 1.40).

Dopo che la senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.42, esso è posto ai voti e approvato dalla Commissione, mentre l'1.43 risulta respinto.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (Art.1-MDP) sottoscrive l'emendamento 1.45 (testo 2) e lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla relatrice.

L'emendamento 1.45 (testo 3) è posto ai voti e approvato dalla Commissione.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD), considerato che la materia della fruizione dei contenuti dello spettacolo da parte delle persone con disabilità è stata già affrontata nell'emendamento 1.45 (testo 3), ritira l'1.44.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) ricorda di aver prospettato la possibilità di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, rinunciando contestualmente alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Chiede dunque l'orientamento dei Gruppi su tali proposte.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) dichiara l'assenso del proprio Gruppo al trasferimento in sede deliberante. Chiede tuttavia di consentire la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, atteso che potrebbe essere riaffrontata la tematica della dichiarazione di monumento nazionale per la cella del carcere di Turi in cui fu rinchiuso Antonio Gramsci, già oggetto di esame in altre sedi.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale richiesta e propone di fissare a lunedì 5 giugno, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il senatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) si dichiara favorevole al trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur ritenendo assurdo che occorra una legge per celebrare tali personaggi, giudica necessario procedere speditamente e dunque annuncia il consenso del suo Gruppo al trasferimento alla sede deliberante.

Anche la senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) si dichiara favorevole al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, precisando che avrebbe ritenuto preferibile rinunciare alla fissazione di un termine per presentare emendamenti.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) domanda se per la sede deliberante sia prevista la pubblicità dei lavori attraverso il resoconto stenografico. Si dichiara comunque favorevole al passaggio in sede deliberante.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art.1-MDP*) e il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) manifestano il consenso dei rispettivi Gruppi al passaggio in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#) risponde alla senatrice Montavecchi precisando che in base all'articolo 33, comma 1, del Regolamento, per le sedute in sede deliberante è previsto il resoconto stenografico. Fa presente poi che acquisirà l'orientamento dei Gruppi non presenti in merito alla proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2772

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesse che esso reca la ratifica di due trattati internazionali: la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto *laser* europeo a elettroni liberi a raggi X e il Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF);

valutato con favore il progetto [European X-Ray Free Electron Laser \(XFEL\)](#), che rientra nel Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari;

ritenuto positivo il coinvolgimento degli enti di ricerca italiani nel progetto XFEL, nella prospettiva di consolidare e rafforzare il polo di ricerca e di innovazione del Paese;

considerato che il Protocollo di adesione consentirà alla Federazione russa di far parte del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), che rappresenta uno dei centri di ricerca più importanti al mondo nell'ambito della fisica della materia condensata, della biologia molecolare e della scienza dei materiali;

esaminato il contenuto del disegno di legge di ratifica, che reca anche norme per la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) alla società incaricata della costruzione e dell'esercizio dell'impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 560

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il disegno di legge autorizza la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, redatta in seno al Consiglio d'Europa, aperta alla firma a Strasburgo nel novembre 1992 e sottoscritta dall'Italia il 27 giugno 2000;

considerato che:

- la Carta mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue;
- la Carta, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, impegna gli Stati a promuovere le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio, sancendo il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine;

valutato il contenuto del disegno di legge che menziona tra le lingue protette, oltre a quelle previste dalla legge n. 482 del 1999, per quanto applicabili, anche le lingue delle minoranze *Rom* e *Sinti* (articolo 3), e include una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli (articolo 5);

esaminati in particolare gli articoli 8 e 12 della Carta, riguardanti rispettivamente l'insegnamento nonché le attività e infrastrutture culturali;

tenuto conto dell'esigenza di tutelare la diversità linguistica dei territori;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

1. in merito all'articolo 4 del disegno di legge sulla programmazione televisiva, si suggerisce di prevedere la diffusione nella Provincia Autonoma di Trento di programmi anche in lingua tedesca oltreché in lingua ladina, nell'ottica di favorire la più ampia offerta culturale per quel territorio e per le minoranze germanofone ivi esistenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 560

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il disegno di legge autorizza la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, redatta in seno al Consiglio d'Europa, aperta alla firma a Strasburgo nel novembre 1992 e sottoscritta dall'Italia il 27 giugno 2000;

considerato che:

- la Carta mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e a promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di poter usare tali lingue;
- la Carta, che consta di un Preambolo e di 23 articoli, impegna gli Stati a promuovere le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio, sancendo il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue e la necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine;

valutato il contenuto del disegno di legge che menziona tra le lingue protette, oltre a quelle previste dalla legge n. 482 del 1999, per quanto applicabili, anche le lingue delle minoranze *Rom* e *Sinti* (articolo 3), e include una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli (articolo 5);

esaminati in particolare gli articoli 8 e 12 della Carta, riguardanti rispettivamente l'insegnamento nonché le attività e infrastrutture culturali;

tenuto conto dell'esigenza di tutelare la diversità linguistica dei territori;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

1. in merito all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, relativo alla programmazione televisiva, si invita a valutare la possibilità di prevedere anche la diffusione nella Provincia Autonoma di Trento di programmi in lingua tedesca oltretutto in lingua ladina, nell'ottica di favorire la più ampia offerta culturale per quel territorio e per le minoranze germanofone ivi esistenti.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287-BIS](#)

Art. 1

1.45 (testo 3)

[GOTOR](#), [GRANAIOLA](#)

Al comma 2 aggiungere in fine la seguente lettera:

«*f-bis*) riconoscimento della più ampia fruizione dello spettacolo dal vivo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia».

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 368 (pom.) del 14/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 14 GIUGNO 2017
368ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2834\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016

[\(Doc. LXXXVII, n. 5\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14a Commissione sul Documento LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 2834. Parere favorevole con osservazioni sul Documento LXXXVII, n. 5)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci iscritti nella discussione generale congiunta, il **PRESIDENTE** avverte che si procederà anzitutto all'illustrazione della relazione sul disegno di legge n. 2834.

Il relatore **MARTINI** (PD) illustra una relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole del relatore.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) illustra poi un parere favorevole con osservazioni sul Documento LXXXVII n. 5, pubblicato in allegato, ritenendo implicito che il completamento della riforma dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) debba avvenire previo reperimento delle risorse aggiuntive necessarie.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) suggerisce di esplicitare invece tale indicazione.

Il relatore [MARTINI](#) (PD) riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulato, pubblicato in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)

(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [IDEM](#) (PD) comunica di aver riformulato lo schema di osservazioni favorevoli, sottolineando che, in merito alla finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, il meccanismo di riparto del cinque per mille è stato di recente innovato e semplificato. Dopo aver ulteriormente rimarcato le novità dell'atto in titolo rispetto agli enti del terzo settore, si augura che possa essere incrementato il numero dei soggetti culturali beneficiari, a fronte di un aumento delle scelte dei contribuenti per le finalità culturali.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) rammenta di aver chiesto chiarimenti in merito all'automatismo tra l'importo e la volontà dei contribuenti, tenuto conto della soglia minima prevista.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che attualmente la soglia minima prevista è pari a 12 euro.

La relatrice [IDEM](#) (PD) assicura che nel testo è esplicitata la corrispondenza tra l'importo erogato e le scelte dei contribuenti. Rileva comunque che tali aspetti di merito rientrano nelle competenze della Commissione bilancio.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli, come riformulato, pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che lunedì 5 giugno è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Dà quindi per illustrato l'unico emendamento pervenuto (pubblicato in allegato). Comunica poi che è in via di acquisizione il consenso dei Gruppi che non si sono ancora espressi in merito alla possibilità di trasferire il disegno di legge alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
(459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo
(1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il **PRESIDENTE** rende noto che la Commissione bilancio ha reso un parere non ostativo sulle ultime riformulazioni presentate: 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2). È possibile dunque procedere nelle votazioni dei restanti emendamenti. Ricorda poi che i subemendamenti già presentati all'emendamento 1.101, qualora non ritirati o dichiarati inammissibili, saranno riferiti all'1.101 (testo 2) con la stessa numerazione, ove compatibili e pubblicati in allegato. Comunica in particolare che la relatrice ha ritirato il subemendamento 1.101/100 in quanto i contenuti sono già ricompresi nell'1.101 (testo 2).

Fa presente peraltro che dall'approvazione di alcuni emendamenti della relatrice deriveranno effetti preclusivi o assorbimenti di proposte successive, che saranno dichiarati di volta in volta.

Si passa indi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti ai commi da 3 a 6 dell'articolo 1.

La relatrice **DLGIORGI (PD)** invita a ritirare i subemendamenti 1.49/2, 1.49/3 e 1.49/4, altrimenti il

parere è contrario. Si esprime invece in senso positivo sull'1.49/1 (testo 4), raccomandando poi l'approvazione dell'1.49. Invita poi a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.50. Il parere è invece contrario sugli emendamenti da 1.51 a 1.99 in quanto risulterebbero superati dalla disciplina introdotta con la proposta 1.49 a sua firma.

Esprime quindi un parere contrario sul subemendamento 1.101(testo 2)/1 e favorevole sull'1.101(testo 2)/3 (testo 2). Si esprime altresì in senso contrario sulle proposte 1.101(testo 2)/4, 1.101(testo 2)/5, 1.101(testo 2)/6, 1.101(testo 2)/7, 1.101(testo 2)/8 e 1.101(testo 2)/9. Il parere è invece positivo sull'1.101(testo 2)/10 (testo 2) nonché sull'1.101(testo 2)/11. Invita poi a ritirare gli identici subemendamenti 1.101(testo 2)/12, 1.101(testo 2)/13 e 1.101(testo 2)/14, altrimenti il parere è contrario. Dopo aver espresso un parere favorevole sull'1.101(testo 2)/15 (testo 2), invita a ritirare la proposta 1.101(testo 2)/17.

Manifesta poi un avviso contrario sull'1.101(testo 2)/21, rimettendosi al Governo sul subemendamento 1.101(testo 2)/16 (testo 2), su cui comunque l'orientamento è in linea di massima favorevole. Si esprime in senso favorevole anche sull'1.101(testo 2)/20 (testo 2), invitando a ritirare l'1.101(testo 2)/23, altrimenti il parere è contrario. Esprime poi pareri favorevoli sui subemendamenti 1.101(testo 2)/24 e 1.101(testo 2)/25, 1.101(testo 2)/26 e 1.101(testo 2)/27. Il parere è invece contrario sulle proposte 1.101(testo 2)/28, 1.101(testo 2)/29, 1.101(testo 2)/32, 1.101(testo 2)/33, 1.101(testo 2)/34 e 1.101(testo 2)/35. Quanto all'1.101(testo 2)/40, invita a ritirare la proposta in quanto ricompresa nell'articolo 01, già approvato dalla Commissione. Sui subemendamenti 1.101(testo 2)/41 e 1.101(testo 2)/42, fa notare che la posizione contraria è motivata da un orientamento sfavorevole del Ministero dell'interno. Dopo aver espresso un parere contrario sull'1.101(testo 2)/44, invita a ritirare l'1.101(testo 2)/45 in quanto la clausola di salvaguardia è riportata più correttamente nel subemendamento 1.0.3/7 (testo 2).

Dopo aver raccomandato l'approvazione della sua proposta 1.101(testo 2), si esprime in senso favorevole sugli identici emendamenti da 1.102 a 1.108, nonché sull'1.110. Il parere è invece contrario sull'1.109, 1.111, 1.112 (testo 2), 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.118 e 1.119. Tiene peraltro a precisare che alcuni emendamenti trattano materie che potranno essere affrontate nei decreti attuativi. Dopo aver espresso un parere contrario sugli emendamenti 1.121 e 1.122, invita a ritirare l'1.123 e 1.124 ribadendo che la collocazione preferibile per la clausola di salvaguardia è nella proposta 1.0.3/7 (testo 2). Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.125, 1.127 e 1.128. Invita peraltro a ritirare l'1.130, 1.131, e 1.132, sottolineando comunque che alcuni temi sono già affrontati in altre parti del testo, stante la necessità di intervenire "a pettine" nella definizione dei criteri di delega.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti da 1.133 a 1.142. In merito alla proposta 1.143 (testo 2) propone una riformulazione di un testo 3 inserendo le parole "in questi contesti," dopo le parole "nell'insegnamento della danza". Si esprime favorevolmente sull'1.153 (testo 2) mentre invita a ritirare tutte le proposte da 1.155 a 1.170, altrimenti il parere è contrario. Il parere è invece negativo sugli emendamenti da 1.171 a 1.176, sull'1.182, 1.184 e 1.185. L'orientamento è invece favorevole sull'1.191 che - ove approvato - assorbirebbe anche i contenuti delle proposte 1.192, 1.193, 1.194 e 1.195. Si esprime favorevolmente sulla proposta 1.204 mentre invita a ritirare l'1.213, 1.214 e 1.215, altrimenti il parere è contrario. Dopo aver raccomandato l'approvazione dell'1.219, che se approvato avrebbe l'effetto di assorbire l'1.220 (testo 2), si esprime positivamente anche sull'1.221, 1.224 e 1.225. Il parere è invece contrario sull'1.222, 1.223 e 1.226.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice ad eccezione delle proposte 1.101 (testo 2)/24, 1.101 (testo 2)/25, 1.101 (testo 2)/26, 1.101 (testo 2)/27, su cui il parere è contrario. Con particolare riferimento al subemendamento 1.101 (testo 2)/16 (testo 2), prende atto dell'orientamento favorevole della relatrice e si rimette alla Commissione. Il parere è invece favorevole sull'1.112 (testo 2). Quanto alle proposte 1.101 (testo 2)/41 e 1.101 (testo 2)/42, fa presente che sono state segnalate esigenze di sicurezza sopravvenute che giustificano il parere contrario.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) condividendo la posizione del Sottosegretario, si uniforma ai pareri testé espressi.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara di non accedere all'invito a trasformare l'emendamento 1.150 in un ordine del giorno ritenendolo superfluo, tenuto conto che esso va correttamente riferito al comma 3. Si interroga altresì sulle ragioni della riformulazione proposta in merito all'emendamento 1.143 (testo 2), che rischia di prospettare una chiusura eccessiva.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) fa presente che dal tenore dell'emendamento emergerebbe la necessità di vigilare sui soggetti privati che svolgono attività di danza.

Si passa indi alle votazioni.

Il subemendamento 1.49/2 decade per assenza dei proponenti.

Sugli identici subemendamenti 1.49/3 e 1.49/4 dichiara il voto favorevole del suo Gruppo il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), manifestando dispiacere per la scarsa attenzione della maggioranza rispetto alle approfondite discussioni sul comparto delle fondazioni lirico-sinfoniche. Ritiene infatti che la proposta della relatrice 1.49 dia risposte insufficienti alle criticità del settore, mentre i subemendamenti del suo Gruppo mirano ad allontanare meri criteri economici e impostazioni verticistiche per la gestione delle fondazioni.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici subemendamenti 1.49/3 e 1.49/4 sono respinti dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 1.49/1 (testo 4), interviene la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), la quale tiene a precisare che tale riformulazione è frutto di un lungo percorso. Si dichiara a sua volta dispiaciuta per come è stato affrontato il dibattito sulle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso che l'emendamento 1.49 di fatto impedisce la discussione su alcuni aspetti nodali. Afferma infatti che la proposta della relatrice unisce, da un lato l'istituzione di un fondo *ad hoc* e, dall'altro, il mantenimento della normativa di cui al decreto-legge n. 113 del 2016, non consentendo un approfondimento sulla *governance* nonostante sia a suo giudizio un elemento essenziale. Ritiene dunque che non sia stata chiarita a sufficienza tale posizione durante le audizioni degli operatori, e stigmatizza il disinteresse della maggioranza verso i temi centrali per il settore. Pavea peraltro il rischio di un declassamento di alcune fondazioni secondo una logica che impone a tali enti di generare profitto. Nel dissentire da tale impostazione, ritiene invece che le fondazioni lirico-sinfoniche rappresentino una componente del patrimonio culturale incapace di generare profitto diretto tale da consentire l'autosostentamento. Esse invece assumono un valore aggiunto indiretto e non possono essere assimilate a delle aziende. Deplora dunque l'atteggiamento del Governo, che finirà per smantellare il settore, rispetto al quale la proposta subemendativa a sua firma mira ad inserire criteri irrinunciabili, come il rafforzamento della responsabilizzazione del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.49/1 (testo 4), ritenendo assai delicato il tema delle fondazioni lirico-sinfoniche, trattato con indubbio approfondimento da parte della Commissione durante la legislatura. Condivide pertanto che sarebbe stato necessario chiarire i compiti e le responsabilità di gestione, mentre ciò non risulta possibile in virtù dell'emendamento 1.49 della relatrice. Deplora dunque l'ennesima "delega in

bianco" che non consente di affrontare altri aspetti critici come la sorte dei lavoratori e dei corpi di ballo, rispetto ai quali si è intervenuti finora solo in via emergenziale.

Pur concordando perciò con le finalità del subemendamento 1.49/1 (testo 4), teme che esso sia insufficiente a fronte dell'esigenza di tutelare i posti di lavoro e di responsabilizzazione delle figure dei sovrintendenti.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) nega che il Governo e la maggioranza vogliano trasformare le fondazioni lirico-sinfoniche in aziende, considerato che finora sono state stanziati ingenti risorse per il settore. Fa notare peraltro che, mediante l'emendamento 1.49, sarà addirittura istituito un fondo *ad hoc* per gli enti lirici e dunque le critiche rivolte sono a suo giudizio ingenerose a fronte del dibattito che si è avuto in Commissione.

Tiene peraltro a sottolineare che la natura del collegato, frutto anche di una precisa scelta della Commissione attraverso lo stralcio del disegno di legge in titolo dal testo sul cinema, impone di mantenere fermo lo strumento della delega legislativa, entro il cui perimetro occorre dunque muoversi. La preferenza per una modalità diversa di intervento avrebbe invece comportato tempi più lunghi, senza che ciò portasse automaticamente a risultati migliori.

Posto ai voti, il subemendamento 1.49/1 (testo 4) è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra che su tale votazione la Commissione si è espressa all'unanimità.

Sull'emendamento 1.49 dichiara il voto contrario del suo Gruppo il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL), riacciandosi alle considerazioni della senatrice Montevercchi. Prende quindi atto della dichiarazione della relatrice secondo cui non vi è l'intenzione di aziendalizzare le fondazioni lirico-sinfoniche, ma rimarca che dalla lettura dell'1.49 emerge chiaramente la volontà di riordinare il comparto secondo i criteri del decreto-legge n. 113 del 2016, con una profonda previsione, priva di adeguato dibattito parlamentare. Lamenta infatti che si stiano di fatto sottraendo alla discussione dettagli importanti della vita degli enti lirici, demandando tutto ciò ai decreti delegati. Manifesta pertanto ferma contrarietà su questa modalità di intervento, ritenendo che tale verità non possa essere elusa.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.49, fa presente che il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo potrà essere l'occasione per apportare i correttivi che si renderanno necessari, come è accaduto in sede di attuazione della legge delega n. 107 del 2015.

Anche la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.49, dando comunque atto alla relatrice della buona volontà dimostrata per migliorare il testo. Ricorda tuttavia che, proprio in occasione dell'audizione del Commissario straordinario per le fondazioni lirico-sinfoniche, è stata utilizzata l'espressione "cessione di un ramo di azienda" in merito alla vicenda del corpo di ballo di Verona. Ciò motiva dunque il timore verso una deriva aziendalistica.

Auspica peraltro che le risorse vengano davvero rimpinguate, tanto più che il decreto-legge n. 50 del 2017 opera ulteriori tagli al Dicastero, anche sullo spettacolo dal vivo. Si augura dunque che nella legge di bilancio siano trovate le risorse necessarie, come peraltro il Presidente e la relatrice si erano impegnati a reperire. Rileva infine criticamente che le penalizzazioni maggiori sono state finora inferte ai corpi artistici.

Il **PRESIDENTE** fa notare che per tutti gli enti pubblici vige l'obbligo del pareggio di bilancio, che va inteso in senso positivo. Laddove le fondazioni fossero enti totalmente pubblici, probabilmente le rigidità economiche sarebbero addirittura maggiori.

Il senatore **PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda con il Presidente, sottolineando che tutti gli enti, anche quelli culturali, devono improntare la propria azione al pareggio di bilancio. Lamenta tuttavia le penalizzazioni vigenti per gli enti nel volontariato culturale rispetto ad altri soggetti.

L'emendamento 1.49, posto ai voti, è approvato, con conseguente preclusione di tutti gli emendamenti da 1.50 a 1.99 non dichiarati inammissibili.

Il **PRESIDENTE** ricorda che i subemendamenti già presentati all'1.101 sono stati riferiti con la stessa numerazione all'1.101 (testo 2), laddove compatibili, ad eccezione di quelli già ritirati o dichiarati inammissibili.

La Commissione respinge altresì il subemendamento 1.101 (testo 2)/1.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) domanda le ragioni che hanno indotto la relatrice ad esprimere un parere contrario sulla proposta 1.101 (testo 2)/1 e favorevole sulla proposta 1.101 (testo 2)/3 (testo 2), dato che l'obiettivo dei due subemendamenti è pressoché identico.

La relatrice **DLGIORGI** (*PD*) sostiene che le proposte citate siano parzialmente differenti, in quanto in quella testé respinta si propone il superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione.

Dopo un breve intervento della senatrice **PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*), il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) dichiara che sarebbe stato preferibile una proposta di riformulazione, dato il comune favore nei confronti della valorizzazione della qualità. Dichiara comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Posto ai voti, il subemendamento 1.101 (testo 2)/3 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 1.101 (testo 2)/4, 1.101 (testo 2)/5 (identico alle proposte 1.101 (testo 2)/6, 1.101 (testo 2)/7 e 1.101 (testo 2)/8), nonché 1.101 (testo 2)/9.

Con distinte votazioni, la Commissione approva invece i subemendamenti 1.101 (testo 2)/10 (testo 2) e 1.101 (testo 2)/11.

Posti congiuntamente in votazione, risultano invece respinti gli identici subemendamenti 1.101 (testo 2)/12, 1.101 (testo 2)/13 e 1.101 (testo 2)/14.

La Commissione approva poi la proposta 1.101 (testo 2)/15 (testo 2).

La senatrice **Elena FERRARA** (*PD*) ritira il subemendamento 1.101 (testo 2)/17 e aggiunge la propria firma all'1.101 (testo 2)/16 (testo 2).

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 1.101 (testo 2)/21, la proposta 1.101 (testo 2)/16 (testo 2) risulta approvata dalla Commissione.

Posto ai voti, il subemendamento 1.101 (testo 2)/20 (testo 2) risulta approvato dalla Commissione, mentre l'1.101 (testo 2)/23 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ritira la proposta 1.101 (testo 2)/24, nonché l'1.213.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 1.101 (testo 2)/25, 1.101 (testo 2)/26 e 1.101 (testo 2)/27.

La Commissione respinge altresì la proposta 1.101 (testo 2)/28.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.101 (testo 2)/29 prende la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), domandando le ragioni per cui la relatrice intende sopprimere la lettera *i*) del comma 4 dell'articolo 1, dedicata all'estensione del *tax credit* per lo spettacolo dal vivo.

Posto ai voti, il subemendamento 1.101 (testo 2)/29 è respinto.

Il senatore [GOTOR](#) (Art.1-MDP) ritira il subemendamento 1.101 (testo 2)/40.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira la proposta 1.101 (testo 2)/45.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Direttore generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, audito il 24 maggio scorso dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha inviato una documentazione che - unitamente a eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA
CONVOCAZIONE*

Il **PRESIDENTE** avverte che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, prevista oggi al termine della seduta, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani, giovedì 15 giugno, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che l'articolo 1 reca delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A e che gli schemi di decreto legislativo in questione sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

considerato che nell'allegato A è menzionata la direttiva (UE) 2016/801, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari;

ritenuto necessario approfondire, in sede di parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva, i contenuti previsti in rapporto al disegno di legge n. 1847, attualmente all'esame della 7ª Commissione, per quanto riguarda le disposizioni in materia di soggiorni di breve durata da parte di studenti delle filiazioni straniere in Italia, dato che anche la direttiva disciplina i casi di soggiorno di studenti di Paesi terzi negli Stati membri;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 5

La Commissione, esaminata la Relazione in titolo:
tenuto conto che i contenuti di interesse sono inclusi nella parte seconda, dedicata alle
"Principali politiche orizzontali e settoriali";

valutato che nel capitolo 5.4 "Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio" si segnala anzitutto che:

- il 2016 è stato il primo anno di attuazione del Programma nazionale della ricerca (PNR);
- sono state avviate azioni di supporto all'internazionalizzazione della ricerca e alle infrastrutture di ricerca;
- sono state implementate le azioni previste dal Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione, approvato dalla Commissione europea a luglio 2015 con una dotazione finanziaria di circa 1.300 milioni di euro e rivolto alle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e a quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna);
- è stato emanato il bando "Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale", a valere sul fondo sociale europeo (FSE), con lo scopo di finanziare borse di dottorato aggiuntive per il XXXII ciclo per 20 milioni di euro e contrastare così la fuga dei cervelli;
- è stata data attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata nel 2016 dalla Commissione europea;

esaminati gli obiettivi del Governo riferiti alla scuola, contenuti nel capitolo 6.3, "Istruzione, gioventù e sport", quali:

- miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione,
- riduzione dell'abbandono scolastico precoce;
- sostegno e sviluppo dell'istruzione degli adulti e promozione di strategie di integrazione dei migranti;
- rafforzamento dell'istruzione e formazione tecnico-scientifica non universitaria;
- valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato;
- promozione della cittadinanza attiva e democratica;
- promozione dell'inclusione e della coesione sociale;
- innovazione nel settore scuola;

rilevato che, con riferimento alla formazione superiore, le finalità dell'azione governativa sono state le seguenti:

- raggiungimento degli obiettivi europei e piena attuazione di Erasmus+ (con conseguente innalzamento al 26-27 per cento dei giovani tra i 30 e i 34 anni con un titolo di formazione superiore e l'incremento al 20 per cento di laureati con un'esperienza di mobilità internazionale di almeno tre mesi);
- allineamento del fabbisogno dell'offerta formativa al mondo del lavoro, anche mediante dottorati di ricerca innovativi e intersettoriali;
- rafforzamento della partecipazione alla formazione superiore;

- rientro delle alte professionalità scientifiche e tecnologiche dall'estero;
- completamento della riforma dell'AFAM, mediante il regolamento sul personale docente, amministrativo e tecnico del comparto;

in merito allo sport, ritenuta positiva la firma da parte dell'Italia della Convenzione internazionale del Consiglio d'Europa contro il *match fixing*, la cui procedura di ratifica è in corso;

quanto alla cultura, valutato favorevolmente il sostegno del Governo alla Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'istituzione dell'Anno europeo del patrimonio culturale, che si celebrerà nel 2018, su cui la 7ª Commissione ha espresso, lo scorso 5 ottobre 2016, una risoluzione favorevole;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito al riordino del settore dell'AFAM, si segnala l'esigenza di completare l'intero percorso legislativo intrapreso in questa legislatura, attraverso i disegni di legge n. 322 e connessi in corso d'esame in Senato e le innovazioni introdotte nel decreto-legge n. 50 del 2017 (atto Senato n. 2853);
2. relativamente all'istituzione dell'Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018, si reputa opportuno un pieno coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti sulle iniziative che saranno assunte a livello tanto europeo quanto nazionale, anche nella prospettiva di rendere chiare e trasparenti le modalità di partecipazione dei soggetti interessati e di assicurare un'omogenea diffusione delle attività sul territorio nazionale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 5

La Commissione, esaminata la Relazione in titolo,

tenuto conto che i contenuti di interesse sono inclusi nella parte seconda, dedicata alle "Principali politiche orizzontali e settoriali";

valutato che nel capitolo 5.4 "Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio" si segnala anzitutto che:

- il 2016 è stato il primo anno di attuazione del Programma nazionale della ricerca (PNR);
- sono state avviate azioni di supporto all'internazionalizzazione della ricerca e alle infrastrutture di ricerca;
- sono state implementate le azioni previste dal Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione, approvato dalla Commissione europea a luglio 2015 con una dotazione finanziaria di circa 1.300 milioni di euro e rivolto alle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e a quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna);
- è stato emanato il bando "Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale", a valere sul fondo sociale europeo (FSE), con lo scopo di finanziare borse di dottorato aggiuntive per il XXXII ciclo per 20 milioni di euro e contrastare così la fuga dei cervelli;
- è stata data attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata nel 2016 dalla Commissione europea;

esaminati gli obiettivi del Governo riferiti alla scuola, contenuti nel capitolo 6.3, "Istruzione, gioventù e sport", quali:

- miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione,
- riduzione dell'abbandono scolastico precoce;

- sostegno e sviluppo dell'istruzione degli adulti e promozione di strategie di integrazione dei migranti;
- rafforzamento dell'istruzione e formazione tecnico-scientifica non universitaria;
- valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato;
- promozione della cittadinanza attiva e democratica;
- promozione dell'inclusione e della coesione sociale;
- innovazione nel settore scuola;

rilevato che, con riferimento alla formazione superiore, le finalità dell'azione governativa sono state le seguenti:

- raggiungimento degli obiettivi europei e piena attuazione di Erasmus+ (con conseguente innalzamento al 26-27 per cento dei giovani tra i 30 e i 34 anni con un titolo di formazione superiore e l'incremento al 20 per cento di laureati con un'esperienza di mobilità internazionale di almeno tre mesi);
- allineamento del fabbisogno dell'offerta formativa al mondo del lavoro, anche mediante dottorati di ricerca innovativi e intersettoriali;
- rafforzamento della partecipazione alla formazione superiore;
- rientro delle alte professionalità scientifiche e tecnologiche dall'estero;
- completamento della riforma dell'AFAM, mediante il regolamento sul personale docente, amministrativo e tecnico del comparto;

in merito allo sport, ritenuta positiva la firma da parte dell'Italia della Convenzione internazionale del Consiglio d'Europa contro il *match fixing*, la cui procedura di ratifica è in corso;

quanto alla cultura, valutato favorevolmente il sostegno del Governo alla Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'istituzione dell'Anno europeo del patrimonio culturale, che si celebrerà nel 2018, su cui la 7a Commissione ha espresso, lo scorso 5 ottobre 2016, una risoluzione favorevole;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito al riordino del settore dell'AFAM, si segnala l'esigenza di completare l'intero percorso legislativo intrapreso in questa legislatura, attraverso i disegni di legge n. 322 e connessi in corso d'esame in Senato e le innovazioni introdotte nel decreto-legge n. 50 del 2017 (atto Senato n. 2853), purché il Governo si impegni a reperire le risorse aggiuntive necessarie;
2. relativamente all'istituzione dell'Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018, si reputa opportuno un pieno coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti sulle iniziative che saranno assunte a livello tanto europeo quanto nazionale, anche nella prospettiva di rendere chiare e trasparenti le modalità di partecipazione dei soggetti interessati e di assicurare un'omogenea diffusione delle attività sul territorio nazionale.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE **SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 419**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

tenuto conto che esso reca una disciplina organica del cinque per mille per quanto attiene la razionalizzazione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione delle procedure per il calcolo e l'introduzione di obblighi di pubblicità

delle risorse erogate;

considerato che tra i destinatari dell'istituto sono inclusi, fra gli altri, anche gli enti del terzo settore, le università e istituti universitari, gli enti ed istituzioni di ricerca scientifica e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

rilevato favorevolmente che, dal 2012, tra le finalità è stato inserito anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

considerato altresì che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2016, sono state disciplinate le nuove modalità per l'individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille destinata al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

osservato che, per quanto di interesse, non vengono innovate le finalità del cinque mille, mentre si prevede la predisposizione di un elenco permanente degli iscritti, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui saranno altresì individuati i parametri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile;

preso atto che gli enti del terzo settore ammessi al beneficio, secondo lo schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore (atto del Governo n. 417), sono quelli che svolgono, fra l'altro, attività di:

- educazione, istruzione e formazione professionale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

esprime osservazioni favorevoli.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1349-B](#)

Art. 2

2.1

[MUNERATO, BELLOT, BISINELLA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai fini della valorizzazione e manutenzione della Casa Museo di cui al comma 1 e della promozione di attività culturali connesse alla figura di Giacomo Matteotti e al suo rapporto con la comunità locale, al comune di Fratta Polesine è assegnato un contributo pari a 250.000 euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287-BIS](#)

Art. 1

1.101 testo 2/1

[Petraglia](#), [Bocchino](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)» dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) il superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione a favore di un meccanismo che valorizzi la qualità della stessa;».

1.101 testo 2/3 (testo 2)

[Puglisi](#), [Marcucci](#), [Elena Ferrara](#), [Idem](#), [Martini](#), [Tocci](#), [Zavoli](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», dopo il numero 1, inserire il seguente:

1-bis) la valorizzazione della qualità delle produzioni;

1.101 testo 2/4

[Montevecchi](#), [Blundo](#), [Serra](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 3, sopprimere le seguenti parole: «la mobilità artistica e».

1.101 testo 2/5

[Centinaio](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101 testo 2/6

[Conte](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101 testo 2/7

[Elena Ferrara](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101 testo 2/8

[Bocchino](#), [Campanella](#), [Petraglia](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «diffusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente: «stesse».

1.101 testo 2/9

[Blundo](#), [Serra](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, in particolare, l'adozione di criteri premiali a favore di teatri che inseriscono nei loro cast giovani artisti, e incentivando, attraverso specifiche convenzioni, la presenza nella programmazione del concessionario radiofonico e televisivo pubblico, di giovani interpreti ed esecutori;».

1.101 testo 2/10 (testo 2)

[Idem](#), [Marcucci](#), [Puglisi](#), [Elena Ferrara](#), [Martini](#), [Tocci](#), [Zavoli](#)

All'emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;».

1.101 testo 2/11

[Elena Ferrara](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7, sostituire le parole: «riequilibrio territoriale» con le seguenti: «riequilibrio e diffusione territoriali».

1.101 testo 2/12

[Centinaio](#)

All'emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».

1.101 testo 2/13

[Conte](#)

All'emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».

1.101 testo 2/14

[Bocchino](#), [Campanella](#), [Petraglia](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».

1.101 testo 2/15 (testo 2)

[Petraglia](#), [Bocchino](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "che includano anche i piccoli centri urbani".

1.101 testo 2/17

[Elena Ferrara](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-bis) definizioni di organizzatore e produttore di spettacolo di musica popolare contemporanea e dei relativi criteri e requisiti per svolgere l'esercizio di suddetta attività;».

1.101 testo 2/21

[Petraglia](#), [Bocchino](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera d), capoverso lettera «f)», dopo il numero 2 inserire il seguente:

«2-bis) interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato;».

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f, numero 2-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.101 testo 2/16 (testo 2)

[Liuzzi](#), [Elena FERRARA](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera d), capoverso lettera «f)», dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei relativi criteri e requisiti per svolgere l'esercizio di suddetta attività;».

1.101 testo 2/20 (testo 2)

[Serra](#), [Montevecchi](#), [Blundo](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera d), capoverso lettera «f)», dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;».

1.101 testo 2/23

[Lumia](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), sostituire il capoverso lettera «g)» con il seguente:

«g) attuazione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;».

1.101 testo 2/24

[Elena Ferrara](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), sostituire il capoverso lettera «g)» con il seguente:

«g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, di intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla ricerca della danza nello spettacolo dal vivo con particolare attenzione all'attività complessiva svolta dall'Accademia nazionale di danza in questo ambito;».

1.101 testo 2/25

[Bocchino](#), [Campanella](#), [Petraglia](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)», sopprimere dalle parole: «con l'introduzione di disposizioni» fino alla fine del periodo.

1.101 testo 2/26

[Conte](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)», sopprimere le parole da: «con l'introduzione di disposizioni» fino alla fine del periodo.

1.101 testo 2/27

[Centinaio](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)» sopprimere dalle parole: «con l'introduzione di disposizioni» fino alla fine del periodo.

1.101 testo 2/28

[Montevecchi](#), [Blundo](#), [Serra](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando impulso, altresì, e valorizzando le scuole e i corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche».

1.101 testo 2/29

[Montevecchi](#), [Blundo](#), [Serra](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), sopprimere la lettera f).

1.101 testo 2/32

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [PETRAGLIA](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti parole: «del carattere intermittente».

1.101 testo 2/33

[CONTE](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti parole: «del carattere intermittente».

1.101 testo 2/34

[CENTINAIO](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti parole: «del carattere intermittente».

1.101 testo 2/35

[ELENA FERRARA](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti parole: «del carattere intermittente».

1.101 testo 2/40

[Gotor](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile;».

1.101 testo 2/41

[LIUZZI](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera i), capoverso lettera «n)», in fine, inserire le seguenti parole: «nonché la circolazione di mezzi pesanti limitatamente ai veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di strumentazione per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante».

1.101 testo 2/42

[ELENA FERRARA](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), lettera i), capoverso lettera «n)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la circolazione di mezzi pesanti limitatamente ai veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di strumentazione per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante».

1.101 testo 2/44

[MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA](#)

*All'emendamento 1.101(testo 2), dopo la lettera i), inserire la seguente:
"i-bis) dopo la lettera n) inserire le seguenti:*

«n-bis) riordino della normativa relativa alla creazione e al funzionamento delle scuole di formazione dei teatri nazionali finalizzata a una migliore formazione e a un adeguato inserimento lavorativo;

n-ter) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti degli incarichi dirigenziali dei teatri nazionali, prevedendo in particolare:

- 1) bandi di selezione pubblici anche internazionali;*
- 2) rotazione degli incarichi;*

n-quater) favorire e incentivare la circuitazione, anche internazionale, delle produzioni teatrali, per ottimizzare gli investimenti».

1.101 testo 2/45

[Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza](#)

All'emendamento 1.101(testo 2), dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."».

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 369 (pom.) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017
369ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)
indi del Vice Presidente
[MARIN](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2856\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [PUGLISI](#) (PD), ricordando che in Italia l'adempimento degli obblighi vaccinali, quale requisito necessario per l'accesso alle scuole di ogni ordine e grado, è venuto meno con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355. Nel precisare dunque che dal 1999 è possibile frequentare la scuola anche senza essere vaccinati, rammenta che in virtù dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, i direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non potevano ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovassero, con la presentazione del certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. Il certificato doveva recare l'indicazione dell'anno in cui erano state eseguite le vaccinazioni. Fa presente quindi che dal 1999 questo obbligo è stato trasformato in una facoltà, in quanto il direttore della scuola, nel caso di mancata presentazione della

certificazione, ha solo il compito di comunicare il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità.

Osserva quindi che il risultato di questa scelta è stato un drastico calo, di anno in anno, delle vaccinazioni fino ad arrivare sotto la soglia minima indicata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) quale soglia necessaria al raggiungimento della cosiddetta «immunità di gregge». Oggi, in Italia, sono previste quattro vaccinazioni obbligatorie (per la difterite, il tetano, la poliomielite e l'epatite B), mentre le altre sono raccomandate. Come evidenziato dall'Istituto superiore di sanità, segnala che la differenza tra le vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandate ha causato problemi crescenti data la diffidenza di gran parte della popolazione e di una parte degli operatori sanitari nei confronti delle vaccinazioni raccomandate, senza tener conto del fatto che anche queste ultime sono fondamentali per ridurre le relative malattie.

Dopo aver puntualizzato che lo strumento a disposizione per valutare il grado di protezione della popolazione contro alcune malattie trasmissibili è rappresentato dalla misurazione periodica delle coperture vaccinali, afferma che la soglia raccomandata dall'OMS per la "immunità di gregge" è pari al 95 per cento.

Rileva tuttavia criticamente come dal 2013 si sia registrato un progressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, con il rischio di sviluppo di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e, addirittura, di ricomparsa di malattie considerate debellate nel nostro Paese. Dà indi conto di alcuni dati contenuti nel Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV), sottolineando che la vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per la prevenzione primaria delle malattie infettive.

Reputa peraltro che il successo delle vaccinazioni sia uno dei principali problemi della loro accettazione da parte della popolazione, poiché la diminuzione di frequenza delle malattie debellate ha portato ad una riduzione della loro percezione e della loro gravità all'interno della società. Rileva quindi che a seguito di questo lungo e annoso dibattito alcune Regioni, ancor prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, hanno deciso di approvare una legge che prevede l'obbligo vaccinale per l'accesso al nido e alla scuola materna. Si tratta delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Ricorda poi la sentenza n. 20 del TAR del Friuli Venezia Giulia del 16 gennaio 2017, che afferma la legittimità della delibera del consiglio comunale di Trieste avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da zero a sei anni.

Si sofferma poi analiticamente sui contenuti del PNPV quale «valido strumento per ridurre le disuguaglianze nel Paese», come evidenziato dal Ministero della salute, reputando non più procrastinabile il momento di reintrodurre su tutto il territorio nazionale l'obbligatorietà delle vaccinazioni per accedere alle scuole di ogni ordine e grado.

Venendo al contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 amplia l'elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, sancisce il principio di gratuità per le medesime ed opera una revisione delle relative sanzioni, mentre gli articoli 3, 4 e 5 modificano la disciplina sugli effetti dell'inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. Dopo aver dato conto delle previsioni dell'articolo 1, sottolinea che secondo il comma 2 dell'articolo 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2017-2018, avviano iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi dellaprevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori. Per il finanziamento di tali iniziative, il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2017 ed il comma 4 prevede che, per gli anni 2017 e 2018, le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 1, comma 4, siano riassegnate per metà allo stato di previsione del Ministero della salute e per metà allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

In merito all'accesso alle scuole, rileva che il comma 3 dell'articolo 3 opera una distinzione tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia o cosiddette materne (ivi incluse quelle private, anche se non paritarie), da un lato, e le restanti scuole, dall'altro. Per il primo ambito di strutture, la presentazione della documentazione richiesta dal comma 1 del medesimo articolo 3 e dall'articolo 5 costituisce requisito di accesso, mentre per il secondo ambito la mancata presentazione non preclude l'accesso alla scuola o agli esami.

Osserva poi che in base al comma 1 dell'articolo 3 e all'articolo 5 i dirigenti scolastici delle scuole e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori la presentazione, entro il termine di scadenza per l'iscrizione, ovvero, per l'anno scolastico 2017-2018, entro il 10 settembre 2017 (anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4), di uno dei seguenti documenti: idonea documentazione relativa all'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (o all'esonero, omissione o differimento delle stesse); dichiarazione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 luglio di ciascun anno; richiesta delle vaccinazioni presentata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, la quale dovrà eseguire le vaccinazioni obbligatorie indicate in relazione all'età ed entro la fine dell'anno scolastico.

L'articolo 4 - prosegue la relatrice - concerne l'inserimento nelle classi dei minori che non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie; riguardo all'ambito soggettivo di tali minori, il comma 1 fa riferimento esclusivamente alle ipotesi di omissione o differimento delle vaccinazioni, mentre il comma 2 dello stesso articolo 4 fa riferimento in generale ai minori non vaccinati. Ai sensi del comma 1 del presente articolo 4, i minori in oggetto sono inseriti, di norma, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero degli alunni per classe determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti delle dotazioni organiche del personale derivanti dalle norme ivi richiamate. Il successivo comma 2 prevede che i dirigenti ed i responsabili summenzionati comunichino all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali siano presenti più di due minori "non vaccinati".

Avviandosi alla conclusione, segnala un tema rilevante per il settore dell'istruzione, relativo all'aggravio di adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche. Per far fronte a tale situazione, suggerisce di cogliere l'occasione per proporre l'esonero dall'insegnamento per i vicari dei dirigenti scolastici, specialmente nelle scuole in cui sarà prevista la reggenza, nonché l'avvio di un nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che entro domani sarà messo in votazione lo schema di parere.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) prende la parola sull'ordine dei lavori per lamentare anzitutto che il provvedimento sia stato assegnato solo alla 12ª Commissione, nonostante siano presenti numerosi aspetti di competenza della 7ª Commissione. Giudica peraltro singolare che il parere venga reso nella giornata di domani pomeriggio, benché il termine per la presentazione degli emendamenti sia stato fissato nella sede di merito a domani mattina, alle ore 11. Ciò non consente a suo avviso di contribuire in maniera proficua alla fase emendativa attraverso il parere che sarà approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la 7ª Commissione è convocata anche domani mattina, alle ore 8,30. Quanto all'assegnazione, fa presente che si tratta di una prerogativa del Presidente del Senato.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) ritiene comunque che il tempo a disposizione sia troppo esiguo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [Elena FERRARA](#) (PD), premettendo che la Commissione è chiamata a rendere osservazioni alla 1a Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo, emanato ai sensi della legge delega n. 106 del 2016. Esso provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore. La relatrice precisa dunque che il codice intende configurarsi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore. Dopo aver osservato che lo schema di decreto legislativo si compone di 104 articoli suddivisi in dodici titoli, si sofferma sull'articolo 1 che definisce l'oggetto e le finalità del codice del Terzo settore in attuazione dei principi costituzionali recati dagli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4.

Quanto all'articolo 2 sui principi generali, sottolinea il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Fa presente inoltre che la norma pone l'accento sul dovere della Repubblica, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, di promuovere lo sviluppo del Terzo settore, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'articolo 3 - prosegue la relatrice - delimita il campo di applicabilità delle disposizioni del Codice, chiarendo che queste si utilizzano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche agli enti del Terzo settore definiti da una disciplina particolare. L'articolo 4 individua il perimetro del Terzo settore enumerando e definendo gli enti che ne fanno parte. Al riguardo, segnala che sono enti del Terzo settore: le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le società di mutuo soccorso; ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegua, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Tiene peraltro a precisare che non sono enti del Terzo settore: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999; le formazioni e le associazioni politiche; i sindacati; le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche; le associazioni di datori di lavoro; gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti sopra elencati.

Puntualizza altresì che viene introdotta una disciplina differenziata per gli enti ecclesiastici civilmente

riconosciuti e per gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. A tali enti, infatti, si applicano le norme del codice del Terzo settore limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che per tali attività venga adottato un regolamento che recepisca le norme del codice stesso. Ulteriore condizione è l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Infine, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, gli enti confessionali ed ecclesiastici dovranno costituire un patrimonio destinato e tenere separate le scritture contabili.

Passando poi alle materie di stretta competenza della 7a Commissione, illustra l'articolo 5, secondo cui gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, considerate tali se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio. La relatrice rileva che le attività generali hanno ad oggetto diversi ambiti; per quanto concerne i settori di interesse, le attività sono: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 2003; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Nel segnalare che, rispetto alla disciplina vigente, viene prevista la possibilità di aggiornare l'elenco delle attività di interesse generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si interroga sui criteri in base ai quali operare detto aggiornamento.

Fa notare poi che l'articolo 6 consente agli enti del Terzo settore l'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche tenendo conto dell'insieme delle risorse impegnate in tali attività in rapporto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale. La relatrice evidenzia che incide sugli ambiti di riferimento anche l'articolo 19, relativo alla promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche e alla valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, mediante il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, fermo restando il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari. Riferisce in merito che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato. Si domanda peraltro se tali attività possano avere una valenza anche per l'alternanza scuola-lavoro.

Rende noto altresì che, per il conseguimento di titoli di studio, le università hanno la facoltà di riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto, in organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, attività di volontariato certificate rilevanti per la crescita professionale e per il *curriculum* degli studi. Infine, viene prevista una modifica dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 64 del 2001, istitutiva del Servizio civile nazionale, grazie alla quale le attività di volontariato, per un numero di ore regolarmente certificate, in enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale, danno accesso a crediti formativi, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri. Segnala quindi che in tal modo, l'attività di volontariato, per l'acquisizione di crediti formativi, viene posta sullo stesso livello del servizio civile o del servizio militare di leva.

Dopo essersi soffermata sull'istituzione del Registro unico del Terzo settore, distinto in base alle

particolari categorie di enti che ne fanno parte e aggiornato con cadenza almeno triennale, sottolinea che, in base all'articolo 55, gli enti del Terzo settore possono essere coinvolti dalle amministrazioni pubbliche mediante forme di co-programmazione e co-progettazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 56, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale.

Dà brevemente conto dell'articolo 59 sulla composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, secondo cui tra i membri di tale organo sono previsti anche cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore che abbiano svolto attività in organismi pubblici o privati oppure che abbiano una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria.

In ultima analisi, illustra l'articolo 71 che attribuisce agli enti del terzo settore la possibilità di ricevere in concessione beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici. Precisa in particolare che si tratta di beni per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro e saranno concessi ad un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni stessi a spese del concessionario anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso, ferme restando le disposizioni del Codice dei beni culturali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) *Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) *Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000*, approvato dalla Camera dei deputati*****

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **TOCCI (PD)**, osservando che la Commissione è chiamata a rendere un parere sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che autorizza alla ratifica dei seguenti accordi: *Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo*

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Dopo aver sottolineato che tutti gli argomenti afferiscono alle materie di competenza della Commissione, esprime un giudizio in linea di massima positivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore **TOCCI (PD)**, precisando che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico e dell'Accordo economico e commerciale tra l'Unione europea e il Canada (CETA). Si sofferma in particolare sull'Accordo sul libero scambio (CETA), che innova il quadro delle relazioni tra le Parti attualmente fondato su documenti quali il quadro di cooperazione commerciale ed economica del 1976, la Dichiarazione sulle relazioni transatlantiche del 1990 e il Piano d'azione comune e dell'iniziativa commerciale UE-Canada del 1998. Tra le Parti ci sono inoltre stati diversi accordi settoriali già dal 1996 che verranno integrati nel CETA.

Dopo aver segnalato la complessità dell'Accordo, che conta 365 articoli e 17 allegati relativi a questioni tecniche ed aspetti normativi, fa presente che esso rappresenta un importante strumento di rafforzamento delle relazioni bilaterali in materia economico-commerciale. Riepiloga quindi le materie trattate dal CETA, quali il trattamento nazionale e l'accesso al mercato, le misure di difesa commerciale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie, i servizi doganali, il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, i servizi finanziari e quelli di trasporto marittimo internazionali. Il trattato si occupa anche di commercio elettronico, di politica della concorrenza, di imprese e appalti pubblici, di proprietà intellettuale, di ambiente e, infine, di trasparenza e risoluzione delle controversie.

Nel sottolineare che sul CETA si registrano posizioni assai variegate, richiama la questione connessa al meccanismo *ad hoc* di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato, basato su due organi giudicanti, il Tribunale permanente per gli investimenti e la Corte d'appello, composti da magistrati nominati dagli Stati. L'Accordo prevede infatti che le imprese, a certe condizioni, possano chiamare in giudizio i Governi, chiedendo danni per misure che comportino indebite discriminazioni. Manifesta quindi dubbi su tale sistema, nonché sulle misure che riguardano le filiere agroalimentari e gli impatti ambientali.

Venendo invece alle parti di stretto interesse, non ravvisa elementi di criticità, precisando che il Capo 10 sull'ingresso e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali, menziona anche i "laureati in tirocinio", ossia le persone fisiche in possesso di un titolo universitario che sono trasferite temporaneamente presso un'impresa nel territorio dell'altra Parte a fini di sviluppo professionale e

formazione. La disciplina di dettaglio è contenuta in specifici allegati, da 10-A a 10-F. Rileva poi che nel Capo 25 è previsto l'articolo 25.5 relativo alla cooperazione rafforzata nell'ambito della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell'innovazione, mentre il Capo 28, all'articolo 28.9, riepiloga le eccezioni applicabili alla cultura stabilite da norme specifiche. In ultima analisi, osserva che il disegno di legge di ratifica si compone quindi di 4 articoli che contengono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2287-bis\)](#) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
[\(459\)](#) **Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo**
[\(1116\)](#) **Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI, a rettifica del parere espresso nella precedente seduta, manifesta un avviso contrario sull'emendamento 1.153 (testo 2), in quanto l'Esecutivo reputa preferibile la formulazione del disegno di legge originario.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) prende atto della posizione del rappresentante del Governo, preannunciando che si rimetterà alla Commissione sulla suddetta proposta emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le votazioni proseguiranno dalla proposta 1.101 (testo 2)/32 fino alla conclusione di tutti gli emendamenti all'articolo 1. Fa presente infatti che la relatrice ha chiesto un margine temporale ulteriore per riformulare le proposte emendative volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, onde superare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte altresì che la senatrice Fasiolo ha ritirato la propria firma dall'emendamento 1.153 (testo 2).

Prende atto la Commissione.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici subemendamenti 1.101 (testo 2)/32, 1.101 (testo 2)/33, 1.101 (testo 2)/34 e 1.101 (testo 2)/35 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, MPL, RI)) ritira il subemendamento 1.101 (testo 2)/41, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) ritira a sua volta l'identico emendamento 1.101 (testo 2)/42.

Per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.101 (testo 2)/44 prende la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), premettendo che le esigenze finanziarie dei teatri sono emerse anche con riferimento al decreto-legge n. 50 del 2017. Ritiene tuttavia che oltre alle questioni inerenti i finanziamenti, debbano essere affrontati i temi delle nomine e dei requisiti per rivestire incarichi dirigenziali nei teatri nazionali. Dopo aver rimarcato di aver sollevato a più riprese il tema della *governance* anche per le fondazioni lirico-sinfoniche, pone l'accento sull'opportunità di prevedere bandi di selezione pubblici per gli incarichi, nonché sulla rotazione di questi ultimi. A tale riferimento, afferma che il principio di rotazione può essere un deterrente in grado di scongiurare comportamenti clientelari. Esprime dunque rammarico per l'orientamento negativo della relatrice e del Governo, precisando che la propria proposta deriva anche dai suggerimenti avanzati nel corso delle audizioni. Tiene peraltro a segnalare che si tratta di riforme a costo zero.

Posto ai voti il subemendamento 1.101 (testo 2)/44 non è approvato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.101 (testo 2) come risultante dai subemendamenti già approvati, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.119, 1.121, 1.122, 1.123 lettera a), 1.124 prima parte, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175 e 1.176.

Posti congiuntamente in votazione, risultano approvati gli identici emendamenti 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.109, la proposta 1.110 è posta ai voti ed è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra che su tale ultima votazione la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.111 e approva la proposta 1.112 (testo 2).

Anche in questo caso, il [PRESIDENTE](#) segnala che la Commissione si è espressa all'unanimità.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.113, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.118.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira le proposte 1.123 e 1.124 per le parti non dichiarate precluse.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 1.125, 1.127 e 1.128 sono respinti dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la relatrice aveva proposto una riformulazione in merito all'emendamento 1.143 (testo 2).

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S), accedendo alla richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 1.143

(testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che viene approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.153 (testo 2) e 1.155 decadono per assenza dei proponenti.

I senatori [TOCCI](#) (PD) e [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) ritirano rispettivamente le proposte 1.156 e 1.157.

L'emendamento 1.158 decade per assenza dei proponenti.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.159, 1.160 e 1.161 sono respinti dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.162 e 1.163 risultano decaduti.

Dopo che la Commissione ha respinto la proposta 1.166, l'emendamento 1.167 viene ritirato dalla senatrice [CIRINNA'](#) (PD).

L'emendamento 1.168 risulta decaduto.

I senatori [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) e Loredana [DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL) ritirano, rispettivamente, le proposte 1.169 e 1.170.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.182, 1.184 e 1.185.

Dopo che la senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) ha sottoscritto l'emendamento 1.191, esso è posto ai voti e approvato, con conseguente assorbimento delle proposte da 1.192 a 1.195.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

La relatrice [DLGIORGI](#) (PD) prende la parola in merito all'emendamento 1.204, ritenendo che esso debba essere più correttamente collocato dopo la lettera o) trattandosi di una specificazione di quanto ivi previsto.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) concorda con tale indicazione e riformula l'1.204 in un testo corretto, pubblicato in allegato, che è posto ai voti è approvato dalla Commissione.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.214 e 1.215, mentre l'emendamento 1.219 è approvato, con conseguente assorbimento dell'1.220 (testo 2).

La Commissione approva altresì l'emendamento 1.221.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.222 e 1.223 sono respinti dalla Commissione.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 1.224 e 1.225.

L'emendamento 1.226 risulta decaduto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 422)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** avverte che ha provveduto a richiedere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, la proroga del termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, in scadenza oggi.

Riferisce la relatrice **Elena FERRARA**(PD), la quale ricorda che l'atto in titolo ripartisce il contributo per gli enti, gli istituti, le associazioni e le fondazioni facenti capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sottolinea poi che, a fronte delle continue richieste della Commissione inerenti il rispetto delle tempistiche previste dalla legge, il Dicastero ha rimarcato l'impossibilità di trasmettere l'atto alle Camere nei tempi stabiliti in quanto occorre attendere la rendicontazione da parte degli enti.

Nel segnalare che l'ammontare da ripartire è identico a quello dello scorso anno, richiama la suddivisione dei singoli importi, proposta dall'atto in esame, rimarcando che i beneficiari sono previsti da disposizioni legislative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica di aver acquisito l'assenso di tutti i Gruppi parlamentari, e di aver richiesto formalmente alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 8,30, non avrà luogo. Per la giornata di domani, restano confermate la seduta delle ore 14 e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2287-BIS](#)

1.143 (testo 3)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di una normativa relativa all'istituzione, controllo e vigilanza delle scuole di danza nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale».

1.204 (testo corretto)

[ELENA FERRARA](#)

Al comma 4, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) favorire l'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali;».

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 394 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
394ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(361-B) RANUCCI e Francesca PUGLISI. - *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la 1ª Commissione, unica a doversi esprimere sul provvedimento, ha reso un parere non ostativo tanto sul testo, quanto sugli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 ottobre.

Si passa quindi all'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del

Governo.

La relatrice [IDEM](#) (PD) si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno G/361-B/1/7a, manifestando invece un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si esprime in senso conforme alla relatrice in merito agli emendamenti. Accoglie invece l'ordine del giorno G/361-B/1/7a.

Si passa alle votazioni.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 2.1, mentre il 2.2 decade per assenza del proponente.

Dopo che sono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.1 e 3.2, la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sul 3.3. Pur comprendendo che la maggioranza non voglia modificare il testo per evitare una ulteriore lettura parlamentare, ritiene necessario porre dei limiti per coloro i quali assumono le cariche all'interno del mondo sportivo. Domanda pertanto se la relatrice e il Governo siano disponibili a valutare l'eventuale trasformazione in ordine del giorno della proposta emendativa a sua firma.

La relatrice [IDEM](#) (PD) manifesta un avviso contrario, anche considerato che il provvedimento già impone una modifica generale delle dinamiche del mondo sportivo.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si associa alla relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 è respinto, mentre il 4.1 risulta decaduto.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL), nel raccomandare l'approvazione del 4.2, si stupisce per il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Sottosegretario, tenuto conto che si tratta di una modifica non onerosa, in linea con la legislazione europea.

La relatrice [IDEM](#) (PD) ritiene che il concetto delle pari opportunità sia già inserito nel testo.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) rimarca comunque la distinzione tra pari opportunità ed equilibrio di genere.

Posto ai voti, l'emendamento 4.2 è respinto dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.3, interviene la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) lamentando le contraddizioni della maggioranza, che respinge addirittura la possibilità di trasformare le proposte emendative in ordini del giorno. Fa presente peraltro che occorre limitare il numero di preferenze che possono essere espresse all'interno delle federazioni, per non alterare la corrispondenza tra espressione del voto e numero dei votanti. Anche in questo caso, domanda la disponibilità della relatrice e del Governo a valutare un eventuale ordine del giorno derivante dalla trasformazione del 4.3.

La relatrice [IDEM](#) (PD) e il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si esprimono in senso contrario.

L'emendamento 4.3 è quindi respinto dalla Commissione.

Dopo che la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ha dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo sul 4.4, esso è posto ai voti e respinto.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) raccomanda poi l'approvazione del 4.5, che intende introdurre un richiamo alla percentuale dei soci delle federazioni e dei singoli enti.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è respinto.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 6.1, il senatore [CONTE](#) (AP-CpE-NCD) ritira gli emendamenti 6.2 e 6.11.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) fa proprio l'emendamento 6.2, insistendo per la votazione.

La Commissione, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 6.2 e 6.3.

I senatori Alessia [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) e [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) sottoscrivono l'emendamento 6.4 che è posto in votazione ed è respinto, così come il successivo 6.5.

L'emendamento 6.6 risulta decaduto.

Dopo che la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ha sottoscritto l'emendamento 6.7, esso è posto in votazione ed è respinto.

I senatori Alessia [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) e [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) sottoscrivono l'emendamento 6.8, che è respinto dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.9, prende la parola la senatrice [BLUNDO](#) (M5S), deplorando l'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del Governo nei confronti di ogni proposta volta a cambiare il sistema sportivo. Rinnova quindi la richiesta di valutare l'eventuale trasformazione della proposta emendativa in ordine del giorno, al fine di precisare che anche per i vertici degli enti in carica occorre una verifica dei requisiti.

La relatrice [IDEM](#) (PD) si pronuncia in senso contrario, ritenendo sufficienti le previsioni del testo.

Si associa il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA.

Posto ai voti, l'emendamento 6.9 è respinto.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) raccomanda altresì l'approvazione del 6.10 stigmatizzando le

degenerazioni che si stanno verificando in alcuni contesti sportivi. Sollecita dunque quanto meno ad inserire nel testo una previsione per cui non possono essere eletti presidenti di federazione coloro i quali abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica Amministrazione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 6.10 e 6.12.

Dopo che la senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 6.13, esso è posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 6.14 risulta decaduto.

I senatori Alessia [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) e [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) sottoscrivono l'emendamento 6.15, che è posto in votazione ed è respinto.

Concluso l'esame degli emendamenti, non essendoci interventi per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento, previo assenso di tutti i Gruppi, era stato formalmente richiesto alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante. Nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio di sede, essendo pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, sia sul testo che sull'unica proposta emendativa presentata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno), propone di concludere l'esame in sede referente, fermo restando che il provvedimento potrebbe eventualmente essere rassegnato in seguito in sede deliberante. In qualità di relatore, manifesta quindi un parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA si associa al parere del Presidente relatore.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI)) sottoscrive l'emendamento 2.1.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si reputa sollevata dalla conclusione dell'esame, ritenendo

tuttavia che l'*iter* parlamentare abbia vissuto momenti travagliati, mentre le celebrazioni della memoria di Giacomo Matteotti avrebbero invece richiesto a suo avviso un trattamento ben più decoroso. Dichiarò comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, auspica che le iniziative previste dal testo possano dispiegare i loro effetti su tutto il territorio nazionale.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (*PD*) dichiara a sua volta il voto favorevole della propria parte politica, riconoscendo che l'esame parlamentare ha subito, alternativamente, accelerate e battute d'arresto. Nel rilevare che il testo è stato arricchito da altre norme, apprezza lo spirito originario e auspica che possano trovare spazio operazioni culturali importanti, contribuendo così a sistematizzare la documentazione riguardante la figura di Matteotti.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, condividendo tuttavia le riflessioni della senatrice Montevocchi. Si compiace comunque che le risorse stanziare nel provvedimento siano attinte da capitoli di bilancio estranei ai settori di competenza. Auspica altresì che possa essere adeguatamente celebrato, tra qualche anno, il centenario della morte di Giacomo Matteotti, seguendo le previsioni della legge n. 420 del 1997.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TOCCI](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) ricorda che l'argomento trattato dal provvedimento è stato oggetto di discussione anche in occasione dell'esame della legge europea. Invita pertanto a tener conto della particolare delicatezza del tema, atteso che le definizioni dei diversi reati risultano assai complesse.

Si augura peraltro che la tragedia che ha interessato il popolo ebraico non venga più separata da altri episodi occorsi in diverse parti del mondo, relegati finora nella fattispecie di crimini contro l'umanità, tanto più che occorre affrontare le sfide globali che derivano dai flussi migratori. In proposito rammenta che, successivamente alla scoperta dell'America, si sono verificati gravi episodi di deportazioni di milioni di persone nate del Continente africano, dando origine al fenomeno della "tratta degli schiavi" che ha caratterizzato l'epoca coloniale e la creazione degli imperi. Afferma pertanto che tali dinamiche di carattere storico, politico ed economico non vanno dimenticate, tanto più che ad esse si possono ricondurre proprio i flussi migratori attuali. Occorre dunque, a suo avviso, una riflessione sulla situazione odierna a partire dalla storia europea, in modo che si inizi a discutere anche di altre esperienze. Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [LIUZZI](#) (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) condivide la ricostruzione storica della senatrice Montevocchi, ritenendo che nel lontano passato si siano verificati ulteriori episodi degni di memoria.

Giudica comunque equilibrato lo schema di parere del relatore, che tiene conto della dimensione spazio-temporale del fenomeno, seppur nel contesto contingente. Dichiara quindi il voto favorevole del suo schieramento.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con una condizione, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con una condizione del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2471

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo concernente la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica;

considerato che il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica mira a includere i reati legati alla propaganda a sfondo razzista e xenofobo attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici, e prevede l'incriminazione delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità nel perpetrare uno dei reati citati;

tenuto conto delle modalità con cui si dà attuazione al Protocollo;

condivise le osservazioni rese dalla VII Commissione della Camera durante l'esame in prima lettura, in particolare per quanto concerne l'opportunità di rafforzare gli strumenti di collaborazione tra istituzioni e *internet provider*, anche nell'ottica di un attento monitoraggio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2914

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che l'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione di 3 milioni di euro, destinato a finanziare, in via sperimentale varie attività tra cui anche la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, lo svolgimento di campagne di educazione alimentare, i programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica;

considerato che l'articolo 13 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa sulla pesca sportiva, adeguandola alle disposizioni europee;

osservato che i principi e criteri direttivi della suddetta delega fanno riferimento alla necessità di: includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi; prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo di pesce pescato; adeguare le disposizioni alla normativa europea in materia di strumentazione; coordinare le disposizioni vigenti in modo da garantire coerenza e sistematicità alla normativa;

tenuto conto che il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita l'attività di pesca a fini ricreativi ? sportivi o, più

semplicemente, per svago e diletto, differenziandosi dall'operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate e che fino ad oggi non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

1. si invita la Commissione di merito a chiarire che, in relazione alla delega contenuta all'articolo 13, laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

1.3.2.1.6. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 402 (pom.) del 29/11/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017
402^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che i disegni di legge nn. 2459 (*ex* Collegio di Villa Lomellini) e 2872 (Umbria Jazz), il cui esame si era già concluso in sede referente, sono stati nuovamente assegnati dalla Presidenza del Senato in sede deliberante, come richiesto dalla Commissione. Segnala altresì che potrebbe essere nuovamente assegnato in sede deliberante anche il disegno di legge n. 1349-B (Celebrazioni Matteotti e Mazzini), in quanto risulta acquisito l'assenso del Governo al trasferimento di sede, analogamente richiesto dalla Commissione.

Fa presente dunque che, non appena concluso l'esame dei documenti di bilancio da parte dell'Assemblea, detti provvedimenti saranno iscritti all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM (2017) 375 definitivo) ([n. 431](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 226)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, in cui precisa di aver recepito le considerazioni emerse con riferimento alla soglia minima di età dei 250 anni e al rischio che i beni culturali possano essere restituiti per mera decorrenza dei termini.

La senatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) condivide i contenuti della risoluzione, chiedendo tuttavia di inserire un riferimento specifico alla tipologia dei beni culturali legati allo spettacolo.

Il presidente [MARCUCCI](#) (*PD*) propone di recepire tali indicazioni in una apposita osservazione.

Concorda il relatore [CONTE](#) (*AP-CpE-NCD*), che riformula conseguentemente lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'ulteriore schema di risoluzione, come riformulato.

AFFARI ASSEGNATI

Ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale ([n. 1024](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (*PD*) rammenta che l'obiettivo della procedura è di approvare, unitamente ad un atto di indirizzo, anche un documento di supporto per gli enti locali e per i soggetti chiamati a rapportarsi con i finanziamenti europei dedicati alla cultura e allo sport. Dà indi conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che risulta corredato anche da una sorta di *vademecum* descrittivo di tutti i programmi europei nell'ambito dei quali è possibile attingere a risorse specifiche.

Si augura pertanto che tali documenti trovino il consenso dei commissari, che invita a far pervenire proprie osservazioni e proposte.

Risponde infine anche a un quesito della senatrice [SERRA](#) (M5S), sottolineando che gli impegni al Governo non sono limitati a questa Legislatura.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 novembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

NUOVOSHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 431

La Commissione,

preso atto che:

- la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali;
- le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato "Anno europeo del patrimonio culturale";

rilevato che le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi;

considerate le disposizioni previste dal testo, tra le quali:

- una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti;
- la limitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione, descritti nell'apposito allegato;
- l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima;
- l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri;
- un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo;
- la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente;
- la possibilità per gli Stati membri di sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione;

manifestate tuttavia alcune perplessità proprio sull'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, nonchè sull'ampiezza del potere delegato in questa materia alla Commissione europea;

esaminato il parere reso dalla 14a Commissione;

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene che il limite minimo di età di 250 anni non possa essere previsto per tutte le categorie di beni culturali, tanto più che nella definizione di "bene culturale" sono inclusi oggetti di importanza archeologica, storica, letteraria, artistica o scientifica, ben potendo pertanto ricomprendere opere più recenti. Del resto, nell'allegato si fa riferimento anche a "beni riguardanti la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, la vita dei *leader*, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali", "quadri, pitture e disegni", nonchè "archivi fonografici, fotografici e cinematografici" che potrebbero avere un valore inestimabile ma un'età inferiore a 250 anni. Si sollecita pertanto l'introduzione, all'articolo 2, di una definizione più articolata di "bene culturale", che tenga conto delle diverse categorie di beni prevedendo eventualmente anche una deroga al limite minimo di 250 anni per opere di particolare e riconosciuto valore; in alternativa, andrebbe comunque rimodulata la soglia di età minima per le diverse categorie di beni, modificando o sdoppiando la tabella, tanto più che per alcune voci emergono inesattezze, in quanto ad esempio per gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici di cui alla lettera *k*) la soglia di oltre 250 anni risulta inapplicabile;

2. si reputa inoltre prioritario salvaguardare le disposizioni degli Stati membri che prevedono sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella medesima attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui quelle afferenti all'Amministrazione dei beni culturali;

nonchè con le seguenti osservazioni:

- a) si invita a valutare la possibilità di delimitare meglio il potere attribuito alla Commissione

- europea, ancorché revocabile, di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: per quanto riguarda quest'ultima infatti, sarebbe più opportuno stabilire una eventuale rimodulazione già nel testo del regolamento, come descritto nella condizione n. 1;
- b) con riferimento all'articolo 8, sul trattenimento temporaneo da parte delle autorità doganali dei beni che non soddisfano i requisiti indicati nel provvedimento in esame, sarebbe necessario definire le opportune disposizioni di collegamento con gli ordinamenti giuridici nazionali affinché si eviti la restituzione del bene per mera decorrenza dei termini;
- c) si propone di chiarire se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni, di cui all'articolo 9, sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 431
(DOC. XVII, n. 226)**

La Commissione,
preso atto che:

- la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) si inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali;
- le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali rappresenterà un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato "Anno europeo del patrimonio culturale";

rilevato che le situazioni di crisi o di conflitto aumentano il rischio di traffico di beni culturali che sono per loro natura soggetti a furti e saccheggi;

considerate le disposizioni previste dal testo, tra le quali:

- una nuova definizione comune di beni culturali all'importazione, che copre un'ampia gamma di oggetti;
- la limitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina ai beni culturali che hanno dimostrato di essere maggiormente a rischio, vale a dire quelli di almeno 250 anni al momento dell'importazione, descritti nell'apposito allegato;
- l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima;
- l'introduzione di un nuovo sistema di licenze per l'importazione di reperti archeologici, parti di monumenti, antichi manoscritti e libri;
- un sistema di certificazione più rigoroso per l'importazione di altre categorie di beni culturali che prevede la presentazione di una dichiarazione firmata o dichiarazione giurata che dimostri che i beni sono stati esportati legalmente dal Paese terzo;
- la facoltà per le autorità doganali di sequestrare e trattenere i beni quando non è possibile dimostrare che i beni culturali in questione sono stati esportati legalmente;
- la possibilità per gli Stati membri di sviluppare un sistema elettronico per agevolare l'archiviazione e lo scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione;

manifestate tuttavia alcune perplessità proprio sull'ambito di applicazione del regolamento, limitato ai

beni con 250 anni di età minima, in quanto il traffico illecito di opere potrebbe riguardare quelle più recenti, nonchè sull'ampiezza del potere delegato in questa materia alla Commissione europea;

esaminato il parere reso dalla 14a Commissione;

si esprime in senso favorevole con le seguenti condizioni:

1. si ritiene che il limite minimo di età di 250 anni non possa essere previsto per tutte le categorie di beni culturali, tanto più che nella definizione di "bene culturale" sono inclusi oggetti di importanza archeologica, storica, letteraria, artistica o scientifica, ben potendo pertanto ricomprendere opere più recenti. Del resto, nell'allegato si fa riferimento anche a "beni riguardanti la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale, la vita dei *leader*, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali", "quadri, pitture e disegni", nonchè "archivi fonografici, fotografici e cinematografici" che potrebbero avere un valore inestimabile ma un'età inferiore a 250 anni. Si sollecita pertanto l'introduzione, all'articolo 2, di una definizione più articolata di "bene culturale", che tenga conto delle diverse categorie di beni prevedendo eventualmente anche una deroga al limite minimo di 250 anni per opere di particolare e riconosciuto valore; in alternativa, andrebbe comunque rimodulata la soglia di età minima per le diverse categorie di beni, modificando o sdoppiando la tabella, tanto più che per alcune voci emergono inesattezze, in quanto ad esempio per gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici di cui alla lettera k) la soglia di oltre 250 anni risulta inapplicabile;

2. si reputa inoltre prioritario salvaguardare le disposizioni degli Stati membri che prevedono sia regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di beni culturali nel proprio territorio doganale, sia il coinvolgimento di ulteriori autorità, oltre a quelle doganali, nella medesima attività di controllo delle dichiarazioni dell'importatore, tra cui quelle afferenti all'Amministrazione dei beni culturali;

nonchè con le seguenti osservazioni:

a) si invita a valutare la possibilità di delimitare meglio il potere attribuito alla Commissione europea, ancorché revocabile, di adottare atti delegati che modificano la nomenclatura della tabella e anche la soglia di età minima: per quanto riguarda quest'ultima infatti, sarebbe più opportuno stabilire una eventuale rimodulazione già nel testo del regolamento, come descritto nella condizione n. 1;

b) con riferimento all'articolo 8, sul trattenimento temporaneo da parte delle autorità doganali dei beni che non soddisfano i requisiti indicati nel provvedimento in esame, sarebbe necessario definire le opportune disposizioni di collegamento con gli ordinamenti giuridici nazionali affinché si eviti la restituzione del bene per mera decorrenza dei termini;

c) si propone di chiarire se la costituzione di una banca dati per l'archiviazione e lo scambio di informazioni, di cui all'articolo 9, sia obbligatoria o rimessa alla discrezionalità degli Stati membri;

d) si invita a valutare la possibilità di integrare la tabella della classificazione dei beni culturali inserendo gli originali dei testi letterari, nonchè la tipologia dei beni inerenti lo spettacolo, quali ad esempio i manoscritti teatrali, i libretti d'opera e gli spartiti musicali.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1024

I. GLI INDIRIZZI AL GOVERNO

La Commissione,

premessi che nel 2018 si celebrerà l'Anno europeo del patrimonio culturale (decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017), durante il quale saranno avviate iniziative culturali in tutti gli Stati membri, nella comune consapevolezza che la cultura rappresenta un forte aspetto identitario per l'Europa, nonché una fondamentale risorsa strategica di coesione sociale, e di dialogo interculturale;

apprezzato che nel disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. 2960), all'articolo 39, sia stanziato 1 milione di euro per il 2018 per le iniziative che avranno luogo nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale, secondo un programma di attività elaborato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che la cultura, oltre che per il suo valore sociale e per il dialogo interculturale, è riconosciuta sempre più come un segmento economico trainante a carattere strategico, specie in Italia, per lo sviluppo della ricchezza pro-capite, del *welfare* e del PIL complessivo nazionale;

rilevata anche la funzione sociale dello sport, che è in grado di influire sulla qualità della vita e sul benessere personale e rappresenta, da un punto di vista collettivo e del bene comune, una immensa risorsa di crescita sociale e di crescita economica per tutti i Paesi dell'Unione;

ritenuto pertanto prioritario informare i cittadini circa le opportunità offerte dall'Europa, anche attraverso una ricognizione delle azioni relative al patrimonio culturale e allo sport previste nell'ambito delle politiche, dei programmi e delle attività dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne la possibilità di attingere ai relativi fondi;

reputato utile elaborare un *vademecum* sulle politiche e sui finanziamenti per la cultura e lo sport in Europa, da mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli enti locali, che espliciti l'approccio della Commissione europea nella definizione delle politiche dell'Unione e i diversi canali di finanziamento europei destinati alla cultura e allo sport, onde non perdere opportunità preziose di partecipazione e di sviluppo locale;

valutato con favore il lavoro di recensione inter-servizi svolto dalla Commissione europea, denominato "Mappatura delle azioni relative al patrimonio culturale nelle politiche, nei programmi e nelle attività dell'Unione europea", che ha permesso di mappare in senso orizzontale le attività svolte dalle Direzioni generali della Commissione europea in ambito culturale e di evidenziare altresì alcune attività in ambito europeo svolte dal Consiglio d'Europa di Strasburgo;

impegna il Governo:

1. ad adoperarsi affinché si dia adeguato supporto, anche in termini informativi, agli enti locali circa le procedure e gli adempimenti necessari per aderire alle molteplici iniziative europee, descritte nel presente documento;
2. ad elaborare una strategia di insieme in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale, tanto più che l'Italia possiede una enorme potenzialità in questo settore;
3. ad informare adeguatamente il Parlamento circa il programma di attività che sarà elaborato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Anno europeo del

patrimonio culturale, in base all'articolo 39 del disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. 2960).

II. VADEMECUM SULLE POLITICHE E SUI FINANZIAMENTI EUROPEI PER LA CULTURA E LO SPORT

La cultura e lo sport rappresentano sempre più una componente fondamentale del vivere comune al punto da essere considerati un valore imprescindibile del nostro stare in società e nell'espressione quotidiana della nostra cittadinanza. Basti pensare a quanto questi settori di attività possano influire non solo sulla nostra qualità della vita e sul nostro benessere personale ma rappresentino, da un punto di vista collettivo e del bene comune, una immensa risorsa di crescita sociale e di crescita economica per il nostro Paese e per tutti i Paesi dell'Unione.

Questa consapevolezza e motivazione di fondo ha spinto la Commissione europea a proporre il 2018 come l'Anno europeo del patrimonio culturale (decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017) non solo perché meglio si comprendesse come il patrimonio culturale e paesaggistico europeo fossero "il collante" dei popoli europei, rappresentando un fortissimo legame identitario per l'Europa, ma anche per dimostrare come la cultura sia una fondamentale risorsa strategica di coesione sociale e di dialogo interculturale e come la cultura rappresenti, in un momento di crisi dell'identità e della solidarietà europea, una grande opportunità per valorizzare la nostra storia comune con la grande ricchezza della diversità culturale europea e del comune patrimonio materiale e immateriale.

La cultura, oltre che per il suo valore sociale e per il dialogo interculturale, è riconosciuta sempre più come un segmento economico trainante a carattere strategico, specie nel nostro Paese, per lo sviluppo della ricchezza pro-capite, del *welfare* e del PIL complessivo nazionale. Il settore culturale ha dimostrato di essere in Italia uno dei comparti con più prospettive di crescita. Nel 2016 ha prodotto l'1,8 per cento in più rispetto al 2015, con una crescita dell'occupazione pari all'1,5 per cento. Tradotto in valori assoluti, nel 2016 la cultura ha generato 89,9 miliardi di euro e, considerando l'indotto, ha mosso più di 250 miliardi dando lavoro a 1,5 milioni di persone^[1].

Questi incoraggiati dati statistici offrono certamente una interessante prospettiva di analisi e di riflessione politica in merito al ruolo dell'impresa culturale e alla sua rilevanza nel creare valore sociale ed economico per la collettività in Italia come in Europa, ponendo nuove sfide per una "economia della cultura" che sia centrata su sistemi di gestione multilivello e progettazione integrata a beneficio dello sviluppo territoriale. Tuttavia tale approccio di *governance*, per essere efficace, non può esulare dall'essere inserito in un contesto di internazionalizzazione in un quadro, sempre più competitivo, di economia "glocale" della cultura. In tale contesto è opportuno promuovere un approccio integrato al patrimonio culturale ricercando nuovi modelli di *governance* della cultura e di sviluppo delle industrie creative che uniscano l'elemento locale al contesto internazionale di riferimento, con la finalità che l'impresa culturale, pubblica o privata che sia, possa sfruttare al meglio tutte le risorse normative, di processo o semplicemente finanziarie messe a disposizione in ambito europeo^[2].

In questo quadro ed al fine di meglio informare in cittadini circa le opportunità offerte dall'Europa, la 7ª Commissione del Senato ha avviato un affare assegnato al fine di effettuare una ricognizione delle azioni relative al patrimonio culturale e allo sport previste nelle politiche, nei programmi e nelle attività dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne la possibilità di attingere ai relativi fondi. Obiettivo dell'affare è di elaborare un "Vademecum sulle politiche e finanziamenti per la cultura e lo sport in Europa", da mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli enti locali, che espliciti l'approccio della Commissione europea nella definizione delle politiche dell'Unione europea e i diversi canali di finanziamento europei destinati alla cultura e allo sport, onde non perdere opportunità preziose di partecipazione e di sviluppo locale.

A tal proposito, è risultato particolarmente utile il lavoro di recensione inter-servizi svolto dalla

Commissione europea che ha permesso di mappare in senso orizzontale le attività svolte dalle Direzioni generali della Commissione europea in ambito culturale e di evidenziare altresì alcune attività in ambito europeo svolte dal Consiglio d'Europa di Strasburgo. Il *Vademecum* riproduce in buona misura, con una traduzione italiana e alcune integrazioni, la "Mappatura delle azioni relative al patrimonio culturale nelle politiche, nei programmi e nelle attività dell'Unione europea".

III. LE POLITICHE CULTURALI IN EUROPA

Dal punto di vista normativo, la cultura come area politica ha avuto il primo riconoscimento ufficiale a livello europeo nel 1992 con il Trattato di Maastricht. Una regolamentazione più consistente è prevista nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che include peraltro la Carta dei diritti fondamentali, anch'essa interessata agli aspetti culturali^[3]. È tuttavia importante specificare come le politiche culturali e per lo sport siano appannaggio agli Stati membri dell'Unione europea nella piena applicazione del principio di sussidiarietà. L'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che, nel settore della cultura, l'Unione ha competenze «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri». Dall'applicazione dell'articolo 6 si evince che i singoli Stati membri dell'Unione europea sono responsabili delle proprie politiche culturali e che le politiche europee in ambito culturale per le quali la Commissione europea esercita la propria azione sono rivolte principalmente a coadiuvare i Paesi membri dell'Unione europea e ad affrontare le sfide comuni quali la creazione di un "mercato interno della cultura" favorendo la mobilità degli artisti, dei servizi e imprese culturali e delle opere d'arte, la cooperazione culturale mediante progetti transazionali, l'innovazione dei settori creativi e dei processi. Grande enfasi è dedicata all'evoluzione dei nuovi modelli di gestione in ambito culturale e alla digitalizzazione. Infine si favoriscono i progetti di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale europeo, l'accesso alla cultura, il ruolo della cultura per il dialogo interculturale, la coesione sociale e le relazioni esterne dell'Unione europea.

La base giuridica delle politiche culturali va identificata nell'articolo 167 del TFUE che recita: "l'Unione deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando il retaggio culturale comune. L'azione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e integrare l'azione di questi ultimi nel miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, nella conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, negli scambi culturali non commerciali e nella creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. L'Unione e gli Stati membri possono inoltre favorire la cooperazione con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti. Occorre tenere conto del rispetto e della promozione della diversità delle culture europee nell'azione svolta a norma di altre disposizioni dei trattati".

Sulla base normativa sopra descritta si delinea l'azione dell'Unione in ambito culturale. In linea con i principi dell'Agenda europea per la cultura (2007), la Commissione europea è impegnata a promuovere la diversità culturale, tutelare il patrimonio culturale, superare gli ostacoli alla libera circolazione degli operatori del settore e sostenere il contributo dato dalle imprese culturali e creative, in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione nell'Unione europea. Inoltre l'Agenda ha introdotto il dialogo con la società civile e a livello intergovernativo il "modello di gestione aperto" (*Open Method of Coordination* - OMC) come modello di gestione tra i delegati dei Paesi membri.

L'Action plan per la cultura 2015-2018, adottato nel dicembre 2014 dai Ministri della cultura dei Paesi dell'Unione, ha fissato quattro priorità principali per la collaborazione a livello europeo nel campo delle politiche culturali:

- una cultura accessibile e aperta a tutti;
- il patrimonio culturale;
- i settori culturali e creativi: economia creativa e innovazione;
- la promozione della diversità culturale, della cultura nelle relazioni esterne dell'Unione e della

mobilità.

Il tema dell'accesso alla cultura, quale opportunità di beneficiare delle offerte culturali, è stato affrontato in vari documenti dell'Unione europea e sotto vari profili. Le prerogative dell'Unione in questo ambito riguardano in larga parte il supporto alle politiche culturali degli Stati membri, incentrate soprattutto sullo sviluppo della cooperazione culturale, sulla salvaguardia del patrimonio e della diversità culturale e sulla promozione di iniziative transnazionali. Il Parlamento europeo inoltre ha approvato numerose risoluzioni e raccomandazioni in questa direzione, caldeggiando un accesso equo ai servizi culturali^[4].

Per quanto concerne i finanziamenti diretti alla cultura, la Commissione europea ha messo in atto, a partire dagli anni '90, una serie di strumenti di finanziamento, prima a carattere sperimentale e su specifiche azioni a favore del patrimonio culturale europeo materiale ed immateriale (azioni tematiche, programmi Raffaello, Caleidoscopio, Arianna) e successivamente con programmi a programmazione pluriennale come Cultura 2000, che è stato operativo dal 2000 al 2006. A seguito del successo ottenuto dai successivi programmi europei Cultura e MEDIA, nel 2014 la Commissione ha dato il via a "Europa creativa", un programma quadro a favore della cooperazione culturale transnazionale e della mobilità europea per i settori culturali e creativi dell'Unione. Il programma "Europa creativa" è stato completato da attività di scambio di *know how* e di buone pratiche sia tra i Governi degli Stati membri che tra città e regioni, nonché regolarmente integrato da relazioni e studi, e da raccolte di dati volte a fornire informazioni mirate e aggiornate sul settore culturale e sull'impatto sulla società e sull'economia di questo importante settore di attività. Il programma Europa creativa, che sarà operativo fino al 2020, è la principale fonte di finanziamenti europei specifici e diretti per il settore della cultura e sostiene progetti di cooperazione transnazionale in linea con l'indirizzo politico indicato nell'attuale piano di lavoro per la cultura che giungerà a scadenza alla fine del 2018.

Tra gli altri metodi di promozione delle politiche culturali in Europa figurano gruppi di esperti *ad hoc*, seminari tematici organizzati dalla Commissione, studi, riunioni informali di funzionari dei Ministeri della cultura e degli affari esteri dei Paesi europei, nonché conferenze internazionali come il *Forum* europeo della cultura, a cadenza biennale e in programma nel dicembre 2017 a Milano.

IV. L'AZIONE CULTURALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA DI STRASBURGO

Per meglio comprendere l'azione dell'Europa in ambito culturale bisogna aggiungere all'Unione l'operato del Consiglio d'Europa (CoE) di Strasburgo, organizzazione internazionale a dimensione continentale, diversa dall'Unione europea in struttura e funzionamento, e composta oggi da 47 Stati membri. La più antica organizzazione europea nasce a Strasburgo con il Trattato di Londra del maggio 1949 diversi anni prima della fondazione della CEE con il Trattato di Roma del 1957. Fondata con l'adesione di dieci Stati europei, tra cui l'Italia, il Consiglio d'Europa ha come scopo principale la salvaguardia e protezione dei diritti fondamentali delle persone, supportando i Governi dei Paesi membri nel rafforzamento degli strumenti istituzionali e della società civile finalizzati all'affermazione dello Stato di diritto e della democrazia. Opera per la tutela dei diritti umani in Europa, anche attraverso l'operato sovranazionale della Corte europea dei diritti dell'uomo e attraverso la promozione di importanti Convenzioni internazionali. Fedele alla sua impostazione umanitaria, il Consiglio d'Europa collega oggi i diritti culturali con la democrazia culturale, basandoli su una serie di indicatori, quali: il rispetto per la diversità culturale; l'accesso più ampio possibile alle risorse culturali; la partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche in materia culturale e la partecipazione attiva alla vita culturale della comunità.

La cultura è stata percepita fin dal fondamento dell'Organizzazione come un elemento chiave di coesione europea e di sviluppo democratico al punto che le politiche culturali oggi sono organizzate sotto la "Direzione per la *governance* democratica". Obiettivo del CoE è promuovere una Europa dove la diversità culturale e artistica e il patrimonio culturale e naturale europeo siano percepiti sempre più come elementi essenziali allo sviluppo umano e all'affermazione delle libertà fondamentali e dove lo

scambio di processi culturali aperti e interattivi e delle migliori pratiche culturali concorrano a rafforzare la cittadinanza democratica aiutando i cittadini a condividere le soluzioni per una società europea sempre più complessa.

In ambito culturale il Consiglio d'Europa interviene con una serie di attività, iniziative e programmi spesso avviando uno stretto partenariato con la Commissione europea sottoforma di *joint programmes*. In seguito dell'adozione nel 2008 del "Libro bianco sul dialogo interculturale: vivere insieme in pari dignità", il Consiglio d'Europa ha dato inizio a diversi programmi per la formazione degli insegnanti, per la difesa della diversità culturale, la protezione delle minoranze e la coesione sociale. Ha inoltre elaborato strumenti per risolvere i conflitti culturali, tra cui un "dialogo" annuale con le comunità religiose e i rappresentanti di credi non religiosi. La "Rete delle città interculturali" aiuta le città *partner* del progetto a gestire la diversità culturale favorendo l'integrazione e l'interazione tra gruppi e minoranze culturali eterogenee nel contesto urbano al fine di promuovere l'integrazione. Tuttavia, è soprattutto tramite l'azione normativa internazionale e mediante la promozione di importanti convenzioni internazionali e le successive azioni di attuazione e monitoraggio che il Consiglio d'Europa interviene nelle politiche culturali dei suoi Paesi membri. L'Organizzazione europea ha promosso ad oggi numerose convenzioni culturali internazionali alcune delle quali hanno portato elementi di grande novità concettuale, fondamentali nello sviluppo delle politiche culturali dei Paesi membri e tra gli operatori culturali per l'innovazione dell'approccio e delle norme in esse contenute. Bisogna riconoscere al Consiglio d'Europa l'elaborazione nel 1954 della Prima Convenzione culturale europea di Parigi ratificata oggi da ben 50 Paesi^[5] e base concettuale e normativa delle Giornate europee del patrimonio. Di notevole portata innovatrice sono la Convenzione europea del paesaggio di Firenze del 2000 e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, entrambe le convenzioni ponendo l'operato dell'uomo al centro della produzione culturale e paesaggistica. Quest'ultima recente Convenzione culturale europea, detta di Faro dal nome della città portoghese in cui il testo dell'accordo è stato aperto alla firma dei Paesi membri del Consiglio d'Europa nel 2005, è stata sottoscritta dal Governo italiano nel febbraio del 2013 ed è attualmente in corso di ratifica in Italia (Atto Senato n. 2885). Essa fornisce un importante contributo al completamento del quadro di riferimento per la protezione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale introducendo significativi strumenti di democrazia culturale e metodi partecipativi ai processi culturali. La Convenzione di Faro è l'ultimo di una serie di accordi internazionali che si sono succeduti negli anni a testimonianza di un profondo mutamento di prospettiva in materia di patrimonio culturale. Essa si pone come elemento di raccordo tra le precedenti convenzioni del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 1985) e quella europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992), e completa, introducendo concetti dinamici e di avanguardia, le Convenzioni UNESCO del 2003, per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, e del 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

V. 2018: L'ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE

Nell'agosto 2016, a seguito dell'invito del Consiglio "Cultura" (composto dai 28 Ministri della cultura dell'Unione), la Commissione europea ha presentato una proposta per designare il 2018 "Anno europeo del patrimonio culturale"^[6]. L'obiettivo di tale iniziativa è quello di accrescere la consapevolezza circa le opportunità fornite dal patrimonio culturale alle società europee, soprattutto in termini di dialogo interculturale, coesione sociale e crescita economica. Allo stesso tempo, l'Anno europeo mira a richiamare l'attenzione sulle sfide che il patrimonio culturale è chiamato ad affrontare come ad esempio il passaggio al digitale, il rischio di sovraffollamento turistico a cui sono sottoposti i siti del patrimonio e il commercio illecito di beni culturali. Per raggiungere i suoi obiettivi la Commissione propone attività di informazione e promozione, eventi e iniziative, da intraprendere a livello europeo, nazionale e locale. Analogamente, i singoli Stati membri proporranno e coordineranno

le attività nazionali, mentre per il coordinamento a livello europeo è responsabile la Commissione. Gli obiettivi principali dell'Anno europeo sono:

- promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale;
- evidenziare il contributo economico offerto dal patrimonio culturale ai settori culturale e creativo, compreso per le piccole e medie imprese, e allo sviluppo locale e regionale;
- sottolineare il ruolo del patrimonio culturale nelle relazioni esterne dell'Unione europea, inclusa la prevenzione dei conflitti, la riconciliazione *post* bellica e la ricostruzione del patrimonio culturale distrutto;

Da punto di vista dei finanziamenti l'Anno europeo potrà contare su una dotazione finanziaria dedicata pari a 8 milioni di euro. La maggior parte dei fondi resi disponibili per l'Anno europeo verranno integrati nel prossimo invito a presentare progetti 2018 del programma Europa creativa^[7]. Nei progetti dedicati all'Anno europeo il patrimonio culturale viene inteso in senso ampio, come risorse culturali ereditate dal passato in tutte le sue forme e aspetti: materiali, immateriali, digitali, compresi monumenti, siti, paesaggi, competenze, pratiche, conoscenze e espressioni della creatività umana, nonché collezioni conservate e gestite da enti pubblici e privati come musei, biblioteche e archivi. I progetti dovranno promuovere il patrimonio culturale come fonte di ispirazione per la creazione contemporanea e l'innovazione, rafforzando l'interazione tra patrimonio culturale e altri settori. Il contenuto innovativo e la reinterpretazione del concetto di patrimonio saranno fondamentali per l'implementazione dei progetti. La nuova categoria di progetti per il 2018 dovrà essere rilevante con gli obiettivi generali dell'Anno europeo del patrimonio culturale, ovvero:

- promuovere il patrimonio culturale come una risorsa condivisa per favorire la consapevolezza della storia e dei valori comuni europei;
- rinforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Su tale proposta della Commissione europea, divenuta - come si è detto - la decisione 2017/864, la 7ª Commissione ha avuto modo di esprimersi in senso favorevole, approvando nell'ottobre 2016, una specifica risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 155)^[8]. Per sostenere le iniziative italiane, nel disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 2960) è previsto, all'articolo 39, un finanziamento *ad hoc* pari a 1 milione di euro per il 2018 per il programma di attività, da individuare con decreto ministeriale.

VI. LO SPORT IN EUROPA

Lo sport costituisce di per sé un fenomeno sociale importante e un bene pubblico riconosciuto dai Paesi europei come una attività fondamentale. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito per la prima volta una competenza specifica nel settore dello sport. Prima di questa data alla Commissione europea non era attribuita alcuna competenza giuridica specifica anche se la Commissione europea aveva gettato le basi per una politica dello sport europea con il Libro bianco sullo sport del 2007 e il relativo piano d'azione «Pierre de Coubertin» del 2008. L'articolo 6, lettera e), del TFUE stabilisce che l'Unione europea ha competenze per svolgere azioni intese a sostenere o completare l'azione degli Stati membri nel settore dello sport. Si evince che per lo sport, come per la cultura, l'Unione europea abbia un ruolo sussidiario a quello degli Stati membri e possa svolgere unicamente delle attività complementari a quelle dei singoli Stati, completandone l'azione sul piano transnazionale e per lo scambio delle buone politiche e per iniziative congiunte di cooperazione internazionale in settori non coperti prioritariamente dai Paesi europei. L'articolo 165 del TFUE definisce con maggior dettaglio giuridicamente la politica dell'Unione per lo sport, laddove specifica che l'Unione «contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa». L'articolo 165, paragrafo 2, mira invece a «sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». Su questa base normativa la Commissione europea ha potuto finanziare specifiche iniziative e progetti per lo sport sfruttando in particolar modo il programma per l'educazione *Erasmus+*.

La comunicazione del gennaio 2011 presentata dalla Commissione e concernente l'impatto che il Trattato di Lisbona esercita sullo sport e intitolata «Sviluppare la dimensione europea dello sport»^[9] rappresenta il primo documento strategico adottato dalla Commissione nel settore dello sport dall'entrata in vigore del Trattato. Tale comunicazione evidenzia le potenzialità dello sport per contribuire in modo significativo agli obiettivi generali della strategia Europa 2020, riconoscendo che lo sport migliora l'occupazione e promuove l'inclusione sociale. La comunicazione riprende in buona misura gli obiettivi del Libro bianco del luglio 2007 tra i quali il rafforzamento del ruolo sociale dello sport, la promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica, il rilancio delle attività di volontariato, il potenziamento della dimensione economica dello sport e la libera circolazione dei giocatori, la lotta contro il *doping*, la corruzione e il riciclaggio di denaro. Incoraggia inoltre a sviluppare e attuare disposizioni e requisiti in materia di protezione e sicurezza per gli eventi sportivi internazionali, l'introduzione degli orientamenti dell'Unione in materia di attività fisica e sport nei programmi nazionali e a sviluppare norme per l'accesso dei disabili alle strutture e agli eventi sportivi. La risoluzione del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, del 21 maggio 2014, sul Piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) ^[10], ha individuato tre principali ambiti di iniziativa per l'Unione: l'integrità dello sport, la sua dimensione economica e il rapporto tra sport e società. Il Consiglio dell'Unione europea ha inoltre istituito cinque gruppi di esperti in materia di: a) partite truccate; b) buona *governance*; c) dimensione economica dello sport; d) attività fisica salutare (HEPA); e) sviluppo delle risorse umane nello sport. Tali gruppi di esperti esamineranno anche la situazione della protezione dei minori e la parità di genere nello sport. Commissione europea e Stati membri collaborano quindi attivamente per l'attuazione del Piano di lavoro per lo sport con l'intento di operare a stretto contatto con le organizzazioni competenti a livello nazionale, europeo e internazionale, come ad esempio con il Consiglio d'Europa di Strasburgo e l'Agenzia mondiale antidoping (AMA). Su tale Piano di lavoro, la 7ª Commissione ha approvato una specifica risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 218), indicando una serie di priorità da perseguire nel prosieguo dell'azione.

Per quanto riguarda il Consiglio d'Europa di Strasburgo, le politiche europee per lo sport riguardano in modo prevalente l'espletamento dei diritti sportivi, l'accessibilità e la lotta alla discriminazione sportiva, valorizzando nello sport l'aspetto sociale e il rispetto delle norme di diritto sportivo contro i comportamenti illeciti o antisportivi così come espressi nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva. L'azione del Consiglio d'Europa mira a combattere gli aspetti negativi dello sport - in particolare la violenza, il *doping* e la manipolazione delle competizioni sportive - attraverso tre principali Convenzioni internazionali: la Convenzione europea sulla violenza degli spettatori, la Convenzione europea *antidoping* e la Convenzione sulla manipolazione dei concorsi sportivi. Dal 2007 è operativo presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo l'Accordo parziale allargato sullo sport (EPAS)^[11] che fornisce una piattaforma di cooperazione intergovernativa nell'ambito dello sport tra i 38 Stati e le 25 organizzazioni sportive aderenti^[12].

VII. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PATRIMONIO CULTURALE E ALLO SPORT IN EUROPA

indice: 1. cultura - 2. educazione - 3. politiche di coesione - 4. cultura digitale - 5. ricerca e innovazione - 6. scienza - 7. mercato interno, industria, turismo e imprenditoria - 8. contrasto al commercio illecito di beni culturali - 9. concorrenza - 10. cittadinanza - 11. politica agricola comune - 12. politica marittima - 13. politica ambientale - 14. relazioni esterne e sviluppo - 15. politiche per lo sport

1. CULTURA

DG responsabile: Direzione generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (DG EAC)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Il Piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2015-2018

Il Piano di lavoro per la cultura 2015-2018, adottato dal Consiglio nel dicembre 2014, ha individuato quattro aree di intervento prioritarie, che a loro volta sono state suddivise in tre/quattro aree tematiche. Ciascuna area tematica contiene da uno a quattro punti di azione, le indicazioni circa i risultati da conseguire e gli strumenti che possono essere utilizzati a tale scopo. Le statistiche culturali sono considerate una priorità a livello intersettoriale. Tra gli strumenti e i metodi di lavoro sono annoverati i gruppi di lavoro composti da esperti appartenenti ai Paesi membri che si riuniscono nel quadro del Metodo aperto di coordinamento (MAC), i gruppi di esperti convocati dalla Commissione, le attività di inventariato, gli studi e i *report*. Le aree tematiche sono qui di seguito esplicitate:

- A. una cultura accessibile e aperta a tutti;
- B. il patrimonio culturale;
- C. i settori culturali e creativi: economia creativa e innovazione;
- D. la promozione della diversità culturale, della cultura nelle relazioni esterne dell'Unione e della mobilità.

Priorità A: Cultura accessibile e inclusiva

I gruppi composti dagli esperti appartenenti ai Paesi membri e costituiti nel quadro del MAC relativi alla cultura accessibile e inclusiva operano su svariati temi chiave. Il Gruppo MAC dedicato a migliorare l'accessibilità della cultura attraverso gli strumenti digitali (2015-2016) si concentra sull'impatto delle tecnologie digitali rispetto all'accesso, la produzione e la fruizione dei contenuti culturali. Inoltre, è stato istituito un sotto-gruppo di esperti con la funzione di promuovere la lettura nell'ambiente digitale. Tale gruppo si è occupato di stilare una guida alle politiche sulla lettura digitale che prevedono attività di digitalizzazione del patrimonio culturale letterario e testuale. Tale rapporto include una mappatura del quadro normativo, casi studio dell'Unione europea e dei Paesi membri ? fra cui uno su EUROPEANA ? e raccomandazioni indirizzate ai responsabili per le politiche e alle istituzioni culturali.

Priorità B: Patrimonio culturale

Durante una prima fase, un gruppo di lavoro del MAC (composto da esperti provenienti dai Paesi membri) si è focalizzato sulla *governance* partecipativa del patrimonio culturale (2015-2016). Nella seconda fase, il lavoro si concentrerà sulle competenze, la formazione e il trasferimento di conoscenze tra i tradizionali profili professionali che lavorano sul patrimonio culturale e quelli emergenti (2017-2018). I gruppi si occuperanno di individuare gli approcci innovativi di *governance* multilivello relativi al patrimonio culturale tangibile, intangibile e digitale, e provvederanno a una mappatura delle migliori pratiche relative alla formazione delle figure professionali che operano nell'ambito del patrimonio culturale. Nel quadro delle attività della priorità B, la Commissione europea intraprenderà uno studio di mappatura sulle strategie e le prassi esistenti in merito alla valutazione dei rischi e la loro prevenzione (Studio sulla valutazione dei rischi e sulla loro prevenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale) per la salvaguardia del patrimonio culturale a livello nazionale. Saranno presi in considerazione sia i rischi derivanti dalle catastrofi naturali (ad esempio incendi, alluvioni e terremoti), sia le minacce provenienti dall'azione dell'uomo (sovra-sfruttamento, inquinamento, sviluppo non sostenibile e conflitti).

Priorità C: Settore culturale e creativo: economia creativa e innovazione

I gruppi di lavoro OMC (composti da esperti appartenenti ai Paesi membri) sull'industria culturale e creativa operano su svariati temi chiave. Gli esperti si sono occupati di identificare e analizzare gli strumenti alternativi, utili a facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese culturali e creative. Le linee guida "Attraverso un ecosistema finanziario più efficiente"[\[13\]](#) pubblicate nel 2015,

riportano le buone pratiche relative agli schemi di finanziamento e investimento per il settore culturale e creativo. Inoltre, uno specifico gruppo MAC ha esaminato il ruolo delle politiche pubbliche rivolte allo sviluppo del potenziale imprenditoriale e di innovazione di tale settore. Tale gruppo si occuperà di distribuire un manuale di buone pratiche e raccomandazioni per gli enti pubblici. Infine, un gruppo OMC sul turismo culturale sostenibile ha avviato i suoi lavori a marzo 2017. Gli esperti identificheranno le vie percorribili al fine della creazione di un'offerta turistica europea basata sul patrimonio culturale tangibile e non, quale fattore competitivo capace di attrarre nuove forme di turismo sostenibile. Saranno inoltre analizzate le modalità di digitalizzazione dei contenuti culturali nonché i metodi e i mezzi utili a incrementare l'accessibilità del patrimonio culturale europeo.

Priorità D: Promozione della diversità culturale, la cultura nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione e la mobilità

Nel contesto dell'attuale crisi migratoria e dei richiedenti asilo, è stato anche in questo caso composto uno specifico gruppo di lavoro che opera secondo il MAC e formato da esperti dei Paesi membri. Il gruppo si sta occupando di identificare ed analizzare le modalità attraverso cui la cultura può favorire l'inclusione sociale, il dialogo interculturale e la diversità culturale. Gli esperti stanno valutando se stilare un manuale di buone pratiche, dove particolare attenzione è data a quelle incentrate sull'integrazione dei migranti e dei rifugiati attraverso la cultura e l'arte. È stata inoltre presa in considerazione la costituzione di un gruppo MAC con la funzione di lavorare a una migliore circolazione dei film europei. Il gruppo si dedicherà a un'opera di identificazione delle complementarità tra le politiche cinematografiche e gli strumenti di supporto esistenti a livello regionale, nazionale ed europeo. Al termine di tale studio verrà poi stilato un manuale contenente buone pratiche e raccomandazioni.

Riunioni finalizzate alla formazione di un quadro di bilancio complessivo

Nel 2016, la Commissione europea ha organizzato un incontro con il fine di fare un bilancio complessivo in relazione alla mobilità degli artisti e dei professionisti che operano nel campo della cultura, all'interno e al di fuori dell'Unione. Il seminario è stato incentrato, da un lato, sugli ostacoli concreti alla mobilità (tassazione, sicurezza sociale e visti), dall'altro, su una riflessione in senso lato circa l'importanza della mobilità culturale nel processo creativo. Inoltre, una sessione separata è stata dedicata all'esigenza di trovare le giuste modalità per fornire informazioni agli artisti e ai professionisti del settore culturale che operano in situazioni di mobilità. Nell'ambito della priorità D, per i prossimi anni sono previsti altri due incontri finalizzati alla costruzione di un quadro di valutazione complessiva. Il primo porterà alla realizzazione, per conto della Commissione europea, di un rapporto sull'implementazione della Convenzione dell'UNESCO sulla salvaguardia e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Un secondo incontro affronterà il tema della mobilità delle collezioni e sarà organizzato nel 2018 in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale.

Studi

La Commissione europea ha intrapreso due studi relativi alla priorità D. Il primo dedicato all'analisi degli attuali programmi indirizzati alla cultura nei Paesi interessati dalla Politica europea di vicinato, nel quadro delle politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea. Il secondo studio è invece rivolto al traffico illecito dei beni culturali e al quadro normativo dell'Unione relativo all'importazione dei beni culturali illegalmente esportati da Paesi terzi, che ha portato alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali COM(2017) 375 final, attualmente all'esame della 7ª Commissione [\[14\]](#). Su tale aspetto si veda più diffusamente la sezione 8.

Priorità intersettoriale: statistiche culturali

La produzione di statistiche sulla cultura, che siano affidabili, comparabili e aggiornate, è una priorità intersettoriale del Piano di lavoro per la cultura. A tal proposito, Eurostat compila statistiche sulla base delle diverse fonti di dati armonizzati dell'Unione europea e compila [statistiche on line](#) sull'occupazione nella cultura, sul commercio internazionale di beni culturali, sulle imprese culturali, sui consumi di tipo culturale e sulla partecipazione. Tali indicatori sono stati esaminati anche nella terza edizione (2016) delle [?Statistiche Culturali?](#), pubblicazione curata da Eurostat con il supporto della Direzione generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (DG EAC). Inoltre, tale documento offre dati contestuali relativi agli studenti degli ambiti culturali, all'apprendimento delle lingue e alla mobilità internazionale. Sono inoltre fornite informazioni sulle iniziative internazionali e dell'Unione concernenti il patrimonio culturale, ne sono esempi le Capitali europee della cultura, il marchio di Patrimonio europeo e la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma Europa creativa (2014-2020)

Europa creativa mira alla salvaguardia e alla promozione della diversità culturale e linguistica e a rafforzare la competitività del settore culturale e creativo. Tra il 2007 e il 2013, il programma Cultura ? sostituito da Europa creativa ? ha finanziato 130 progetti di cooperazione nel settore dei beni culturali, per un totale di 40 milioni di euro. Europa creativa continua a offrire opportunità per progetti sul patrimonio culturale e fornisce: maggiori fondi destinati agli artisti e ai professionisti del settore culturale per lo sviluppo delle loro capacità e per stimolare la mobilità internazionale in ambito lavorativo; maggiori fondi destinati alle attività culturali a livello transnazionale, dentro e fuori dell'Unione; strategie di supporto ritagliate sulle esigenze specifiche del settore audiovisivo e culturale nell'Unione; accesso facilitato al finanziamento privato tramite strumenti di garanzia finanziaria; maggiore competenza bancaria nel settore culturale e creativo. Inoltre il programma favorisce lo sviluppo della competitività in ambito culturale e cinematografico, salvaguardando allo stesso tempo la diversità linguistica e culturale[\[15\]](#).

Il programma Europa creativa è uno strumento per incentivare la cooperazione internazionale nel settore dei beni culturali. Con un *budget* complessivo di 1,46 miliardi di euro stanziati per il periodo 2014-2020 (di cui 422 milioni di euro sono destinati al Sottoprogramma Cultura), il programma Europa creativa supporta progetti transfrontalieri in tutti i campi della cultura. Inoltre, per aumentare i finanziamenti a progetti individuali, supporta azioni specifiche. Il programma è aperto a tutte le organizzazioni creative e culturali appartenenti ai Paesi membri dell'Unione e a un ampio numero di Paesi non-UE[\[16\]](#).

AZIONI SPECIALI DELL'UNIONE EUROPEA

Le Giornate europee del patrimonio culturale (EHD), azione congiunta con il Consiglio d'Europa (CoE)

Le Giornate europee del patrimonio (EHD) rappresentano l'evento culturale partecipativo maggiormente celebrato in Europa che si tiene ogni anno in settembre. L'iniziativa, lanciata dal Consiglio d'Europa nel 1985, è diventata nel 1999 un'azione congiunta co-organizzata con l'Unione europea. Il programma è riconosciuto da entrambe le organizzazioni quale principale iniziativa faro e quale esempio di cooperazione di successo a livello europeo, nazionale, regionale e locale. Nel sito *web* della Commissione europea è riconosciuta come una delle tre azioni dell'Unione specificatamente dedicata al patrimonio culturale[\[17\]](#).

I 50 Stati firmatari della Convenzione culturale europea partecipano alle Giornate europee del Patrimonio culturale, valorizzando nuovi beni culturali e aprendo al pubblico gli edifici storici che di norma gli sono preclusi. Gli eventi culturali mettono in luce le competenze, le tradizioni, gli stili architettonici e le opere d'arte locali che costituiscono il patrimonio comune europeo. Permettendo ai

cittadini di esplorare una vasta gamma di beni culturali attraverso una serie di eventi tematici, le EHD favoriscono la scoperta delle storie delle persone e dei posti che hanno contribuito a delineare la cultura e il patrimonio d'Europa, e promuovono la comprensione reciproca tra i cittadini. Si stima che ogni anno 20 milioni di persone partecipino a tale evento. All'interno di ciascun Paese, una rete composta dalle autorità regionali e locali, gruppi privati e migliaia di volontari sono impegnati a organizzare eventi annuali. Ogni anno gli eventi vengono organizzati in relazione a uno specifico tema comune. La partecipazione di ciascun Paese alla celebrazione del tema paneuropeo è facoltativa e sono pienamente accettati adattamenti del tema alla dimensione nazionale oppure locale. I Paesi che decidono di non partecipare alle celebrazioni legate alle tematiche comuni possono organizzare eventi incentrati su un tema speciale a loro scelta.

Capitali europee della cultura (CEDC)

Quello delle Capitali europee della cultura è uno dei progetti culturali più ambiziosi, sia in termini di scopo che di scala, nonché uno dei meglio conosciuti e più apprezzati dai cittadini europei. Lo scopo dell'iniziativa è promuovere e celebrare la ricchezza della diversità culturale europea, così da stimolare la comprensione reciproca e il dialogo interculturale. Le Capitali europee della cultura costituiscono inoltre un'opportunità unica per la riqualificazione delle città, per restituire nuova vitalità alla loro vita culturale, per dare impulso alla creatività e a un cambiamento di immagine. Tali iniziative contribuiscono allo sviluppo a lungo termine delle città europee e delle relative regioni. All'interno delle basi legali delle CEDC, non sono menzionati i requisiti specifici relativi al ruolo del patrimonio culturale nelle Capitali. Ad ogni modo, tale titolo rappresenta un'eccellente opportunità per evidenziare la ricchezza, la varietà e le caratteristiche comuni del patrimonio culturale in Europa. Le città possono ottenere dall'Unione europea due tipi di beneficio: il titolo o "marchio" che costituisce una nomina ufficiale dell'Unione, e una sovvenzione di 1,5 milioni di euro. Tale importo è solo una parte minore rispetto al finanziamento destinato ai beni culturali, che in totale possono variare dai 6 ai 100 milioni di euro. Gli investimenti in costi di capitale possono andare dai 10 ai 220 milioni di euro, talvolta in parte provenienti dai Fondi strutturali europei.

Label del Patrimonio europeo (MPE)

Il Marchio del patrimonio europeo è attribuito a siti del patrimonio che celebrano e simbolizzano la storia, gli ideali e l'integrazione europea. Questi siti vengono accuratamente selezionati per il loro valore simbolico, il ruolo che hanno svolto nella storia europea e le attività che offrono per metterla in luce. Il Marchio offre ai cittadini europei, specialmente le giovani generazioni, nuove opportunità per conoscere il variegato patrimonio culturale e la storia comune. Il Marchio del patrimonio europeo contribuisce ad avvicinare l'Unione europea ai suoi cittadini e, inoltre, può favorire l'incremento del turismo culturale con il conseguente apporto di significativi benefici economici. Lo schema è stato stabilito dalla Decisione 1194/2011/EU del Parlamento europeo e del Consiglio. La partecipazione al marchio è aperta agli Stati membri su base volontaria.

A partire dal 2013, sono stati 29 i siti insigniti del Marchio: [Sito Neanderthal di Krapina, Croazia](#); [Cuore dell'antica Atene, Grecia](#); [Parco archeologico di Carnuntum, Austria](#); [Abbazia di Cluny, Francia](#); [Castello dei Premislidi e museo arcidiocesano di Olomouc, Repubblica ceca](#); [Archivio della Corona di Aragona, Barcellona, Spagna](#); [Palazzo della Gilda maggiore, Tallinn, Estonia](#); [Punta di Sagres, Portogallo](#); [Biblioteca generale dell'Università di Coimbra, Portogallo](#); [Palazzo imperiale, Vienna, Austria](#); [Unione di Lublino, Polonia](#); [Münster e Osnabrück - Siti della pace di Vestfalia, Germania](#); [Costituzione del 3 maggio 1791, Varsavia, Polonia](#); [Complesso storico dell'Università di Tartu, Estonia](#); [Castello di Hambach, Germania](#); [Carta dell'abolizione della pena di morte, Lisbona, Portogallo](#); [Accademia di musica Franz Liszt, Budapest, Ungheria](#); [Mundaneum, Mons, Belgio](#); [Palazzo della pace, l'Aia, Paesi Bassi](#); [Residenza degli studenti, Madrid, Spagna](#); [Cimitero n.123 del fronte orientale della Prima guerra mondiale, Żużna-Pustki, Polonia](#); [Kaunas 1919-1940, Lituania](#); [Campo di Westerbork, Paesi Bassi](#); [Ospedale partigiano Franja, Slovenia](#); [Quartiere europeo di](#)

[Strashburgo, Francia](#); [Museo Casa De Gasperi, Pieve Tesino, Italia](#); [Casa di Robert Schuman, Scy-Chazelles, Francia](#); [Cantieri navali storici di Danzica, Polonia](#); [Parco del memoriale del picnic paneuropeo, Sopron, Ungheria](#).

Premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale / Premio Europa Nostra

Il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale/premio Europa Nostra è stato istituito nel 2002 dalla Commissione europea in *partnership* con Europa Nostra. Possono essere insigniti di tale premio i progetti attuati nei Paesi partecipanti al programma Europa creativa. Sul sito ufficiale della Commissione europea è riconosciuto come una delle tre azioni dell'Unione dedicate al patrimonio culturale.

Il premio celebra e promuove le eccellenze tra le opere del patrimonio culturale europeo, aumentando la loro visibilità per i professionisti del settore, i decisori competenti e il pubblico generale. L'azione contribuisce così al riconoscimento del patrimonio quale risorsa strategica per la società e l'economia europee. Inoltre, esso mira a promuovere i migliori risultati ottenuti e le competenze altamente qualificate nell'ambito della conservazione del patrimonio culturale, al fine di stimolare a livello internazionale lo scambio di conoscenze fra professionisti del settore culturale e di unire tutti gli *stakeholders* in un'ampia rete a dimensione europea.

I premi sono attribuiti secondo quattro categorie principali: progetti di conservazione; ricerca; servizi dedicati alla conservazione del patrimonio culturale; istruzione, formazione e sensibilizzazione nel settore del patrimonio culturale europeo. Il premio è articolato in due sezioni: un primo premio di 10.000 euro (attribuito a un massimo di sette vincitori) e un secondo premio da attribuire a un massimo di 30 vincitori. È previsto anche un premio del pubblico, assegnato attraverso un sondaggio *on line* a cura di Europa Nostra.

2. EDUCAZIONE

DG responsabile: Direzione generale dell'istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura (DG EAC)

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma *ERASMUS+*

Il programma *Erasmus+* (2014-2020) mira a sostenere le competenze e l'occupazione attraverso l'istruzione, la formazione, la gioventù e sport. Il programma prevede opportunità per oltre 4 milioni di Europei per studiare, formarsi e acquisire esperienze di lavoro e volontariato all'estero. Supporta molti tipi di attività su ampia scala^[18].

Il programma include il servizio di volontariato europeo, la mobilità per gli addetti all'istruzione per adulti, *partnership* strategiche, alleanze per le competenze settoriali, alleanze per la conoscenza, sviluppo delle capacità giovanili, e iniziative transnazionali per i giovani. Le maggiori opportunità di rilievo rispetto al settore dei beni culturali si trovano all'interno dell'azione chiave n. 2 del programma *Erasmus+*, per la cooperazione e scambio di buone pratiche, e sono le seguenti:

Partnership strategiche

Si tratta di progetti a carattere transnazionale aperti alle organizzazioni attive nel campo dell'educazione, della formazione giovanile e delle imprese, agli enti pubblici, e alle organizzazioni della società civile (ogni *partnership* deve comprendere almeno tre organizzazioni appartenenti a tre diversi Paesi fra quelli partecipanti al programma). Alle *partnership* è richiesto di testare, attuare e promuovere pratiche innovative finalizzate all'insegnamento altamente qualificato, alla formazione, all'apprendimento e all'occupazione giovanile, al rinnovamento istituzionale e all'innovazione a livello sociale.

Sviluppo delle capacità nel campo dell'educazione superiore

Si tratta di progetti di cooperazione internazionale basati su partenariati multilaterali che riguardano gli istituti di istruzione superiore dei Paesi aderenti al programma (UE-33) e alcuni Paesi *partner*. I *partner* di carattere non accademico (come i portatori di interesse del settore culturale ammessi) possono partecipare al rafforzamento dei legami tra la società e il mondo aziendale. L'idea è di coinvolgere il più vario e appropriato numero di *partner* così da trarre beneficio dalle rispettive diverse esperienze. Particolare enfasi viene data alla dimensione internazionale e allo sviluppo delle capacità, in particolar modo nei Paesi *partner* (migliorando la qualità dell'istruzione superiore e il livello delle competenze e capacità che per un migliore adeguamento al mercato del lavoro, e contribuendo alla modernizzazione delle politiche nazionali e di governo).

Progetti per lo sviluppo delle capacità in ambito giovanile

Si tratta di progetti di cooperazione internazionale basati su partenariati multilaterali costituiti dalle organizzazioni attive nel settore giovanile dei Paesi aderenti al programma (UE-33) e di altri Paesi *partner*. Possono partecipare i *partner* di carattere non accademico. I progetti sono chiamati a rafforzare le relazioni tra Unione e Paesi terzi, fornendo ai giovani e ai giovani lavoratori di tutta Europa, l'opportunità di prendere parte, insieme ai loro coetanei che vivono fuori dall'Unione, a scambi e altre attività educative non-formali.

Alleanze per la conoscenza

Sono progetti internazionali, strutturati e orientati al risultato, cui possono partecipare *partner* appartenenti all'istruzione superiore e al mondo aziendale (devono essere coinvolti almeno sei organizzazioni appartenenti ai Paesi aderenti al programma (UE-33) ? fra le quali almeno due siano istituti di educazione superiore e due siano aziende). Le alleanze per la conoscenza sono aperte a ogni disciplina, settore (incluso quello creativo e culturale) e tipo di cooperazione intersettoriale. Sono chiamate a rafforzare la capacità di innovazione (creatività) e a incoraggiare l'innovazione all'interno dell'istruzione superiore, del mondo aziendale e dell'ambiente socio-economico.

Alleanze per lo sviluppo delle capacità

Si tratta di progetti internazionali e multilaterali, chiamati a delineare e mettere in atto programmi congiunti per la formazione professionale e sulle metodologie di insegnamento e formazione relative a settori economici specifici (incluso il settore culturale e creativo). Tali progetti devono mettere in evidenza le tendenze e le capacità necessarie per soddisfare le richieste di uno o più campi professionali. Particolare attenzione è dedicata all'apprendimento basato sul lavoro, fornendo ai fruitori le competenze adeguate che il mercato del lavoro richiede.

3. POLITICHE DI COESIONE

DG responsabile: Direzione regionale della politica regionale e urbana (DG REGIO)

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Fondi strutturali dell'Unione europea 2014-2020

La gestione del patrimonio culturale è una delle priorità di investimento dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea. Nel periodo 2007-2013, su un totale di 347 miliardi di euro per la politica di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale ha destinato 3,2 miliardi di euro per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio culturale, 2,2 miliardi per lo sviluppo di infrastrutture culturali e 553 milioni per i servizi culturali, dei quali ha beneficiato anche il patrimonio culturale. Inoltre, iniziative congiunte, come quella del Sostegno europeo congiunto per gli investimenti sostenibili nelle aree urbane (JESSICA), sono state sviluppate dalla Direzione generale della politica regionale in cooperazione con il gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI) e altre

istituzioni finanziarie, al fine di rendere le politiche sulla coesione più efficienti e sostenibili. JESSICA è un'iniziativa della Commissione europea in cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e la Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), che supporta lo sviluppo e la riqualificazione urbana sostenibile, attraverso meccanismi di ingegneria finanziaria.

Nel periodo 2014-2020, gli investimenti sul patrimonio culturale sono possibili grazie ai regolamenti per la politica di coesione, il cui budget totale ammonta a 325 miliardi di euro. I fondi più rilevanti sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). Questi possono coinvolgere una vasta gamma di attori e di attività del settore pubblico e no-profit, ma anche del settore privato e in particolare quelli in cui i benefici possono riflettersi sulle piccole medie imprese ? SME. Il regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale menziona specificatamente la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo del patrimonio culturale tra le sue priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo "tutela e salvaguardia dell'ambiente e promozione dell'efficienza delle risorse". Sono inoltre previste fonti di finanziamento per ulteriori obiettivi di carattere tematico, ad esempio: ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), Competitività delle PMI, crescita occupazionale attraverso il potenziale endogeno, inclusione sociale e istruzione e formazione. Gli investimenti sul patrimonio culturale di piccola scala possono contribuire sia allo sviluppo del potenziale endogeno, sia alla promozione dell'inclusione sociale, in particolare per le comunità marginalizzate, attraverso un più facile accesso ai servizi culturali e ricreativi in contesti sia urbani che rurali. Tali opportunità di finanziamento sono previste dai programmi operativi generali dedicati a singoli Paesi o regioni, in linea con gli investimenti per la crescita e l'occupazione del FESR, e dai programmi di cooperazione plurinazionali in linea con gli obiettivi di cooperazione territoriale europea.

Il Fondo sociale europeo si riferisce alle competenze culturali e creative e, pertanto, il settore relativo al patrimonio culturale può rientrare indirettamente nei suoi scopi.

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale continua a supportare la manutenzione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi e del patrimonio rurale dei siti di grande pregio naturale. Il FEASR è indirizzato ad aspetti socio-economici correlati ad azioni di sensibilizzazione ambientale, è completato dal programma LEADER (*Liaison entre actions de développement de l'économie rurale*) che finanzia azioni di sviluppo locale gestite dalla comunità. Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione 11 delle Politiche comuni sull'agricoltura[19].

All'interno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)[20], in un regime a gestione concorrente, 5,7 miliardi di euro sono messi a disposizione per progetti di sviluppo locale gestiti dalla comunità e finalizzati alla promozione del patrimonio (incluso il patrimonio culturale marittimo) nelle aree di pesca. In regime di gestione centralizzata (647 milioni di euro), sarà prodotta una mappa multi risoluzione dei fondali marini dei mari europei, in cui saranno inclusi i siti di interesse culturale (con le appropriate misure di salvaguardia per i siti a rischio di saccheggio). La mappa sarà utilizzata a scopi di promozione turistica, ma anche per accertare che i siti non vengano danneggiati dallo sviluppo di impianti *offshore*. Verranno sviluppati sia percorsi tematici relativi al patrimonio culturale subacqueo, sia rotte marittime in grado di promuovere i tratti dal carattere turistico, per esempio quelli legati al patrimonio culturale. Verranno condotti studi relativi al potenziale turistico delle zone marittime protette e al patrimonio culturale subacqueo. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione 11 del presente documento, relativo alle Politiche marittime. In aggiunta alla gestione decentrata dei fondi strutturali, esistono varie Iniziative di cooperazione interregionale a supporto del patrimonio culturale di regioni e città. In questo contesto anche per il periodo 2014-2020 i programmi dell'Obiettivo 3 "cooperazione territoriale europea" (CTE), cofinanziati dai Fondi strutturali (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) costituiscono un segmento importante del complesso degli strumenti di realizzazione del Piano regionale di sviluppo. Essi rappresentano anche un elemento di raccordo con la politica di coesione europea, in un quadro più generale di coerenza con gli obiettivi che discendono dalle Agende europee di Lisbona e di Goteborg.

I principali programmi (transfrontalieri, transnazionali e interregionali) a cui si può fare riferimento sono i seguenti:

- Programma operativo mediterraneo, che coinvolge 9 Stati membri dell'Unione europea del Mediterraneo;
- Programma Operativo Interreg IV C, che riguarda le regioni dei 27 Stati membri dell'Unione europea[21];
- Programma Operativo URBACT II, che riguarda le regioni dei 27 Stati membri dell'Unione europea[22];
- Programma Operativo ESPON, che riguarda le regioni dei 27 Stati membri dell'Unione europea.

4. CULTURA DIGITALE

DG Responsabile: Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (DG CONNECT)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Raccomandazioni della Commissione in materia di digitalizzazione e accessibilità *on line* del materiale culturale e di conservazione digitale

La raccomandazione della Commissione 2011/711/UE sulla digitalizzazione e accessibilità *on line* del materiale culturale e di conservazione digitale, adottata il 27 ottobre 2011, invita i Paesi membri ad azioni coordinate per la digitalizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, rendendolo disponibile *on line* a scopi ricreativi, di studio o lavoro, o di riutilizzo per attività creative (per esempio nel settore del turismo e dell'istruzione). Gli Stati membri sono inoltre chiamati a incoraggiare le proprie istituzioni culturali a rendere disponibile il materiale digitalizzato su Europeana (su cui si rinvia *infra*), così da creare un quadro giuridico legittimo che funga da base per rilascio di licenze per la digitalizzazione su vasta scala, per l'accessibilità internazionale di opere fuori commercio e per la promozione dell'accessibilità a base dati connesse a livello europeo, che contengano informazioni corrette, ne è un esempio ARROW[23].

Mentre la direttiva sulle opere orfane[24] e il Protocollo di intesa sui principi essenziali della digitalizzazione e della messa a disposizione delle opere fuori commercio[25] mirano a semplificare la digitalizzazione e l'accessibilità di materiale protetto da diritti d'autore, la raccomandazione sulla digitalizzazione incoraggia la formazione di partenariati pubblici e privati, nonché l'utilizzo dei fondi strutturali al fine di supportare le opere di digitalizzazione. Essa invita inoltre al rafforzamento delle strategie nazionali per una salvaguardia a lungo termine del materiale digitale.

Nel 2016, la Commissione ha pubblicato un rapporto per valutare i progressi complessivi per quanto concerne l'attuazione della raccomandazione. Secondo quanto emerso da tale valutazione, un crescente numero di Paesi sta supportando la creazione di basi di dati aperte relative al patrimonio culturale e ne sta promuovendo il riutilizzo. Ciò nonostante, permangono differenze sostanziali fra gli Stati membri e la digitalizzazione del patrimonio culturale ancora dipende in gran parte dalle iniziative e dai finanziamenti delle istituzioni culturali.

[Direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico](#)

La direttiva 2013/37/EU (che modifica la Direttiva 2003/98/EC) adottata il 26 giugno 2013, pone come principio generale che i documenti provenienti dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi debbano essere riutilizzabili per scopi commerciali e non, e che debbano essere promossi il libero accesso, i formati leggibili meccanicamente, i metadati e l'uso di *standard* aperti.

[Gruppo di esperti della Commissione sul patrimonio culturale digitale e su Europeana](#)

Il Gruppo di esperti sul patrimonio culturale digitale e su Europeana (DCHE)[26] è stato costituito nel marzo 2017 come continuazione del Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e conservazione digitale[27]. Esso mantiene la sua funzione di piattaforma per il monitoraggio dei

progressi dei Paesi membri per quanto concerne l'applicazione della raccomandazione della Commissione sulla digitalizzazione e accessibilità *on line* del materiale culturale e di conservazione digitale (2011/711/EU), continua a rappresentare un *forum* per la cooperazione a livello europeo delle istituzioni degli Stati membri e della Commissione, mantiene la funzione di luogo di scambio di informazioni e buone pratiche relativamente alle politiche e alle strategie degli Stati membri. Fornirà inoltre linee di orientamento relative a Europeana, in particolare gli obiettivi generali, le priorità di azione e il livello previsto dei finanziamenti da proporre.

Patrimonio cinematografico

La Commissione raccomanda[28] ai Paesi membri di condurre un'opera sistematica di raccolta, salvaguardia e restauro del patrimonio cinematografico, e di facilitarne l'utilizzo per scopi culturali ed educativi[29]. Ogni due anni, i Paesi inviano alla Commissione informazioni circa l'attività svolta. La quarta relazione sull'attuazione è al momento in via di preparazione.

L'Agenda digitale per lo studio del patrimonio cinematografico europeo[30] identifica le aree di ricerca finalizzate a un miglioramento in termini di stabilità e durabilità degli archivi cinematografici, e al miglioramento della sicurezza dei relativi contenuti. Tali aree comprendono i sistemi *open source*, le architetture ottimali per la conservazione delle collezioni cinematografiche, i formati digitali stabili e l'archiviazione in *cloud*, i sistemi di accesso e di sicurezza dei contenuti. Inoltre, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti per il cinema / Sottogruppo per il patrimonio cinematografico, composto da esperti dell'industria cinematografica dei Paesi membri, al fine di facilitare lo scambio di buone pratiche relative a tale area.

Miglioramento della normativa sui diritti d'autore per il patrimonio culturale

La comunicazione con cui la Commissione delinea una strategia per la costituzione di un mercato unico digitale, adottata a maggio 2015, ha identificato la necessità di ridurre le differenze tra i regimi nazionali relativi alla proprietà intellettuale, al fine di assicurare un miglior funzionamento delle regole applicabili oltre ai confini nazionali e, per una più ampia accessibilità *on line*, di facilitare la protezione dei contenuti al livello europeo. Su questa base, nel dicembre 2015 la Commissione ha presentato la comunicazione "Verso un moderno quadro generale sul diritto d'autore a maggiore dimensione europea"[31], che delinea un piano d'azione per l'ammmodernamento della normativa dell'Unione sui diritti d'autore. Tra le iniziative presentate nel piano, la proposta di una direttiva sui diritti d'autore nel mercato digitale unico (COM (2016) 593) pubblicata il 14 settembre 2016 acquisisce particolare rilievo in merito all'obiettivo del supporto all'innovazione digitale per il patrimonio culturale. La direttiva proposta prevede un meccanismo giuridico che faciliti accordi di licenza collettiva per la divulgazione e la digitalizzazione delle opere fuori commercio (i libri messi fuori stampa e fuori commercio dagli editori) ad opera delle istituzioni di tutela del patrimonio culturale. Si intende in tal modo ridurre i costi di transazione e aiutare le istituzioni di tutela del patrimonio a digitalizzare le proprie collezioni. Le proposte legislative includono un'esenzione dagli obblighi a livello europeo, che attribuisca agli istituti di tutela del patrimonio culturale il diritto di riprodurre le opere in modo che possano essere adattate all'ambiente digitale. Tale iniziativa riguarda sia le opere create direttamente in formato digitale, sia quelle in formati diversi e da digitalizzare, così da permetterne un accesso duraturo da parte del pubblico.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

europeana

Europeana, la piattaforma digitale dell'Europa per il patrimonio culturale, è stata fondata nel 2008 e ad oggi permette l'accesso a più di 54 milioni di articoli (compresi immagini, testi, file audio, video e materiali 3D) provenienti dalle collezioni di più di 3.700 fra biblioteche, archivi, musei, gallerie e collezioni audio-visive di tutta Europa. Si tratta di una risorsa per l'accesso *on line* alla cultura e per il suo riutilizzo, che contribuisce fortemente allo sviluppo e alla realizzazione degli *standard* e alla

interoperabilità nel settore in oggetto. Europeana mostra inoltre come i cittadini europei possano dedicarsi attivamente al proprio patrimonio culturale e contribuire alle proprie *memorabilia*, ad esempio, per quel che riguarda i principali eventi storici come la Prima Guerra Mondiale. La cooperazione con Twitter e Facebook permette a Europeana di coinvolgere nuove fasce di pubblico attraverso l'utilizzo delle piattaforme social.

Collocandosi all'interno della [Connecting Europe Facility](#)[32] (programma di finanziamento alla crescita e competitività creato dall'Unione europea per investimenti infrastrutturali mirati di livello europeo), Europeana è stata fondata come infrastruttura di servizi digitali a servizio di una cultura a più ampia accessibilità e per mettere a disposizione del settore del patrimonio culturale europeo e dell'industria creativa, dati, tecnologie, strumenti e servizi. Le conclusioni della Commissione, adottate dal Consiglio Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport il 31 maggio 2016, riguardo al ruolo di Europeana rispetto all'accesso, la visibilità e l'utilizzo digitali del patrimonio culturale[33], confermano il continuo supporto degli Stati membri, che riconoscono Europeana quale strumento di grande rilevanza per l'innovazione sia culturale che digitale. Le conclusioni inoltre, identificano le sfide da affrontare e forniscono raccomandazioni ai Paesi membri, alla Commissione e a Europeana.

[Programma Horizon 2020](#)

Horizon 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, su cui si rimanda più diffusamente alla sezione 5, comprende attività e opportunità per il patrimonio culturale legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come previsto dalla Sfida per la Società numero 6 "L'Europa in un mondo in evoluzione: società inclusive, innovative e riflessive". In particolare, le aree interessate sono: la modellazione 3D avanzata per l'accesso e la comprensione del patrimonio culturale europeo (REFLECTIVE-7-2014), l'innovazione degli ecosistemi di beni di cultura digitale (REFLECTIVE-6-2015), i musei virtuali e le piattaforme *social* sul patrimonio europeo digitale, sulla memoria, sull'identità e sull'interazione culturale (CULT-COOP-08-2016), il patrimonio culturale europeo, l'accesso e analisi per un'interpretazione del passato storico più articolata (CULT-COOP-09-2017).

5. RICERCA E INNOVAZIONE

DG responsabili: principalmente la Direzione generale per la ricerca e l'innovazione (DG RTD)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Infrastrutture per la ricerca europea sul patrimonio culturale

La ricerca multidisciplinare europea (e internazionale) sul patrimonio culturale richiede infrastrutture per la ricerca. Queste ultime sono costituite da progetti a lungo termine e offrono formazione diretta a scienziati e ingegneri, promuovono il trasferimento di conoscenza e lo sviluppo di tecniche e strumentazioni innovative, fortemente necessarie per la salvaguardia e la riqualificazione del patrimonio culturale. Il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) identifica le infrastrutture di ricerca (RIS) di interesse paneuropeo, in linea con le esigenze a lungo termine delle comunità di ricerca europee in tutti i settori scientifici, compresi quelli dell'innovazione sociale e culturale. La tabella di marcia dell'ESFRI 2016 include attualmente tre progetti di rilievo per il patrimonio culturale. Due di essi sono già in grado di erogare servizi e stanno procedendo alla loro realizzazione. In entrambi i casi si tratta di strutture europee a carattere decentrato (associazioni di carattere multi-nazionale composte da entità distinte e geograficamente separate che eseguono, agevolano o pubblicizzano congiuntamente ricerche scientifiche di base o applicate). I due progetti trovano il loro presupposto nei regolamenti europei, nel Consorzio per le infrastrutture di ricerca europee (ERIC), nell'infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le scienze umane (DARIAH ERIC) e nell'infrastruttura in materia di risorse e di tecnologie linguistiche (CLARIN ERIC). Nella tabella di marcia 2016 è stato poi inserito un progetto completamente nuovo: l'infrastruttura di ricerca per il

patrimonio scientifico (ERIH), la cui realizzazione è prevista nei prossimi dieci anni. Mentre il ruolo dei Paesi membri è cruciale per la costruzione e l'operatività a lungo termine del progetto ESFRI, l'azione dell'infrastruttura di ricerca *Horizon 2020* supporta la nascita e la realizzazione delle infrastrutture di ricerca paneuropee[34].

[Iniziativa di programmazione congiunta relativa al patrimonio culturale e al cambiamento globale](#) (JPI CH)

La [raccomandazione della Commissione \(2010/238/EU\) del 26 aprile 2010](#) incoraggia gli Stati membri a "definire un'agenda strategica di ricerca comune che individui necessità e obiettivi di ricerca a medio e lungo termine in materia di salvaguardia e utilizzo del patrimonio culturale, in un contesto di cambiamento globale". L'iniziativa di programmazione congiunta in materia di patrimonio culturale è un'iniziativa innovativa di ricerca collaborativa che mira, con il supporto dell'Unione, ad assicurare un coordinamento rafforzato tra Stati membri, Paesi associati e Paesi terzi, per contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo per la ricerca (ERA) nel campo dei beni culturali. L'iniziativa aiuta ad ottimizzare e coordinare i programmi di ricerca, a conseguire un utilizzo effettivo ed efficiente delle scarse risorse finanziarie e a sfruttare le sinergie evitando duplicazioni. Attraverso un bando congiunto per i Paesi membri partecipanti, sono stati finanziati 16 progetti internazionali di ricerca e innovazione in materia di patrimonio digitale tangibile e intangibile[35].

Gruppo di esperti ad alto livello *Horizon 2020* in materia di beni culturali

Nel 2015 è stato pubblicato il rapporto del gruppo di esperti di alto livello *Horizon 2020* in materia di beni culturali[36]. Il gruppo di esperti, costituito nel 2014 per assistere la Commissione nella strutturazione di una nuova agenda di ricerca e innovazione in materia di patrimonio culturale, ha principalmente affermato che l'Unione dovrebbe promuovere un utilizzo innovativo del patrimonio culturale in quanto risorsa fondamentale per il futuro. Il parere strategico del gruppo di esperti comprende raccomandazioni su come favorire la creazione di nuovi servizi legati al patrimonio culturale, visto sia come fattore produttivo per l'economia, sia come possibile catalizzatore per l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. I nuovi e lungimiranti orientamenti in materia di ricerca e innovazione, sono in linea con la comunicazione della Commissione intitolata "*Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe*"[37], e con le relative conclusioni del Consiglio e relazioni del Parlamento europeo.

CULTURALBASE ? Piattaforma sociale in materia di patrimonio culturale e identità europee

CULTURALBASE ? Piattaforma sociale in materia di patrimonio culturale e identità europee

(tematica REFLECTIVE-9-2014 di *Horizon 2020*) mira a far incontrare ricercatori, portatori di interesse e responsabili per le politiche ad affrontare le questioni politiche in modo dettagliato. Essa ha l'obiettivo di identificare e analizzare alcune questioni di dibattito e controversie fondamentali relative alla cultura, con particolare riferimento al patrimonio culturale e alle identità europee. La piattaforma supporta inoltre la Commissione europea nel compito di definire un programma di ricerca innovativo e mirato per quanto riguarda i campi tematici in questione[38].

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma *Horizon 2020*

Dal 1986, nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, l'Unione europea ha supportato la ricerca in materia di beni culturali principalmente dal punto di vista delle tematiche ambientali. Nell'ambito del VII programma quadro in materia di sviluppo della ricerca e delle tecnologie (FP7), sono stati investiti 180 milioni di euro in progetti rivolti agli aspetti chiave del patrimonio culturale: l'interazione culturale, i musei, la diversità linguistica e culturale, le infrastrutture dedicate alla ricerca, lo sviluppo di materiale per la salvaguardia, la tutela e la riqualificazione dei beni culturali, di modelli di

previsione, di sistemi per l'individuazione precoce del pericolo, di tecnologie per lo sviluppo e l'adattamento. Gli investimenti hanno riguardato inoltre i progetti volti ad affrontare le questioni di efficienza energetica degli edifici storici e a rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati membri e i Paesi non-UE.

Horizon 2020 è il programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione (80 miliardi di euro per il periodo 2014-2020). Il supporto alla ricerca sul patrimonio è previsto nei tre pilastri del programma: eccellenza scientifica, leadership industriale, sfide sociali. Quest'ultima, la summenzionata sfida n. 6 "*Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies*" si concentra principalmente sulla trasmissione del patrimonio culturale europeo, l'alfabetizzazione culturale, la formazione delle identità, l'eredità del passato europeo comune e spesso travagliato, le collezioni d'archivio europee, i paesaggi culturali, i musei e le biblioteche nonché le opportunità digitali. La sfida n. 5 "*Climate action, environment, resource efficiency and raw materials*" è rivolta alle soluzioni per il patrimonio tangibile, in quanto risorsa fondamentale per valorizzare gli ambienti urbani e rurali e far fronte all'impatto dei cambiamenti climatici. Particolare enfasi è dedicata alla ricerca multidisciplinare e all'innovazione finalizzata alla valorizzazione, al potenziamento e al riutilizzo del patrimonio culturale attraverso metodi, prodotti e servizi innovativi. Al fine di testare soluzioni innovative, sono stati avviati importanti progetti pilota per la riqualificazione urbana e rurale. Il programma *Horizon 2020* consente alla ricerca e all'innovazione europea di intraprendere importanti passi nel campo della salvaguardia, della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio culturale. Il programma inoltre finanzia i modelli imprenditoriali innovativi e sostenibili per le PMI nel settore del patrimonio culturale. I filoni di finanziamento rilevanti comprendono:

eccellenza scientifica h2020

- Sovvenzioni per la ricerca di frontiera in tutti i campi scientifici (compreso quello dei beni culturali) da parte del Consiglio europeo per la ricerca;
- Borsa di studio Marie-Sklodowska Curie per la mobilità e la cooperazione internazionale in tutti i campi scientifici (compreso quello dei beni culturali).

leadership industriale h2020

- NMBP 05-2017: Materiali avanzati e nuovi metodi di progettazione per una migliore funzionalità e una maggiore estetica dei beni di consumo ad alto valore aggiunto;
- NMBP 35-2017: Soluzioni innovative per la tutela del patrimonio culturale del XX secolo;
- NMP-21-2014: Soluzioni per la salvaguardia e la preservazione del patrimonio culturale europeo.

sfide per la società h2020

Bandi per proposte di progetto nell'ambito della sfida per la società n.5 :

- SC5-21-2016/2017 Il patrimonio culturale come motore per la crescita sostenibile: rigenerazione urbana basata sul patrimonio (2016) e rigenerazione rurale basata sul patrimonio (2017) ? Progetti dimostrativi su larga scala ? azioni per l'innovazione;
- SC5-22-2017 Finanziamento innovativo, modelli imprenditoriali e di governance per il riutilizzo adattativo del patrimonio culturale ? azioni per la ricerca e l'innovazione;
- Strumenti di *Horizon 2020* dedicati alle PMI 2015-2017 (sono ammesse le proposte per le PMI relative al patrimonio culturale);

Sfida per la società n.6 ? invito a presentare proposte ? Capire l'Europa ? promuovere gli spazi pubblici e culturali europei

- CULT-COOP-02-2017 Migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei attraverso un lavoro sul travagliato passato;
- CULT-COOP-03-2017 Alfabetizzazione culturale delle nuove generazioni in Europa;
- CULT-COOP-04-2017 Storie europee contemporanee relative alle prassi artistiche e creative;
- CULT-COOP-05-2017 Diversità religiosa in Europa ? passato, presente e futuro;

- CULT-COOP-06-2017 Approcci partecipativi e innovazione sociale nell'ambito della cultura;
- CULT-COOP-07-2017 Patrimonio culturale delle regioni costiere e marittime europee;
- CULT-COOP-09-2017 Patrimonio culturale europeo, accessibilità e analisi per un'interpretazione del passato più ricca e articolata;
- CULT-COOP-10-2017 Cultura, integrazione e spazi pubblici europei;
- CULT-COOP-12-2017 Il significato dei valori fondanti e dei valori culturali nella la sfida del fenomeno migratorio.

inviti h2020 a presentare proposte per strumenti rivolti alle pmi

- SMEInst-12-2016-2017: rilanciare il potenziale delle piccole imprese nelle aree prioritarie relative alla Sfida per la società n. 5, ove sono ammesse proposte sul patrimonio culturale e sulla crescita sostenibile per le PMI;
- SMEInst-62-2016-2017-SC&-CULT-COOP: nuovi modelli imprenditoriali per società inclusive, innovative e riflessive, ove sono ammesse proposte relative al settore creativo e del patrimonio culturale per le PMI.

ALTRE INIZIATIVE NEL SETTORE DELLA R&D

Premi Horizon 2020

Nel 2016 è stato varato un premio di incentivo *Horizon 2020* sulla valorizzazione del potenziale del patrimonio culturale per lo sviluppo sostenibile. Tale premio è in linea con i nuovi orientamenti sulla ricerca e l'innovazione relative al patrimonio culturale quale risorsa per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Offre una ricompensa a coloro che si distinguono nel cercare risposte alle future sfide relative al patrimonio culturale nel contesto dell'energia e promuovono soluzioni innovative basate sul patrimonio per le comunità europee. A fine 2017 sarà istituito un ulteriore premio *Horizon 2020* al fine di rendere accessibile a tutti il patrimonio culturale e per stimolare soluzioni innovative atte a rinforzare il diritto di ognuno a sperimentare e apprezzare il patrimonio culturale, con particolare attenzione ai giovani, alle minoranze e alle persone con esigenze particolari. Le soluzioni saranno poi replicabili in tutta Europa e nel mondo.

Partenariato pubblico-privato sull'efficienza energetica degli edifici

In passato, sono state istituite opportunità di finanziamento legate al partenariato pubblico-privato (PPP) su "l'efficienza energetica degli edifici", promosse dalla Commissione europea, in cooperazione con *partner* industriali, come parte del Piano di recupero economico europeo". Dal 2008, il PPP ha cercato di attrarre una partecipazione industriale ad alto livello e ha contribuito all'innovazione del settore dell'edilizia, compresa l'edilizia storica. All'interno di *Horizon 2020*, il PPP mira a sviluppare tecnologie accessibili e innovative e soluzioni sia a livello di singoli edifici sia a livello distrettuale, aprendo la strada per future città intelligenti.

Comunità di innovatori e ambasciatori della Ricerca e dell'Innovazione europea in materia di patrimonio culturale

La comunità riunirà innovatori, professionisti, esperti e portatori di interesse a livello internazionale. Si baserà sui risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale e verrà poi ulteriormente sviluppata attraverso una piattaforma (il cui lancio è previsto per la fine del 2018). Gli input da cui scaturisce la creazione di tale rete verranno raccolti a livello di RST (Ricerca e Sviluppo Tecnologico), in conformità con quanto stabilito nell'ultimo infragruppo RST in materia di beni culturali (12 giugno 2016).

6. SCIENZA

DG Responsabile: Centro comune di ricerca (DG JRC)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Le conclusioni del Consiglio sul "patrimonio culturale in quanto risorsa strategica per un'Europa sostenibile"^[39], del 20 maggio 2014, riconoscono che "il patrimonio culturale ha un elevato impatto economico e costituisce parte integrante del settore culturale e creativo". Esse richiamano inoltre gli Stati membri e la Commissione a "perfezionare la raccolta e l'analisi di dati qualitativi e quantitativi" per una più ampia comprensione del patrimonio culturale. L'RST sta procedendo, attraverso diversi progetti di ricerca, a un'investigazione dell'importanza rivestita dall'industria culturale e creativa (CCI) sulla crescita economica. Il primo è basato su uno studio qualitativo e quantitativo che mira a identificare i fattori comuni alle regioni Europee caratterizzate dalla più alta concentrazione di CCI. Gli altri due progetti consistono in analisi statistiche dei dati che mirano a sondare l'atteggiamento dei colleghi degli europei negli Stati Uniti e in Giappone in merito a (1) competenze del ventunesimo secolo (fra cui il pensiero creativo) e (2) l'approccio di insegnamento preferito dagli insegnanti (in cui è compreso l'approccio che si concentra su un lavoro mirato al cambiamento della struttura concettuale degli studenti).

Lavoro di caratterizzazione delle regioni europee più avanzate in tema di industria culturale e creativa
Il Centro comune di ricerca (JRC) ha condotto un progetto di ricerca qualitativo e quantitativo con l'obiettivo di analizzare le caratteristiche delle regioni europee che presentano le migliori prestazioni nell'ambito dell'industria culturale e creativa, e di identificare in modo esaustivo le condizioni che hanno permesso la più alta concentrazione di CCI. È stata condotta un'analisi dei documenti finalizzata allo studio delle caratteristiche storiche, geografiche e sociali di tali regioni, completata poi da analisi quantitative. Quanto a queste ultime, lo scopo del JRC è rendere possibile una caratterizzazione delle regioni Europee con la più alta concentrazione di CCI, tenendo in considerazione indicatori quali tasso di soddisfazione di vita, l'apprendimento durante tutto l'arco della vita, la presenza di migranti altamente qualificati e il profilo dell'età della popolazione.

Competenze legate alla creatività

Dal momento che diversi studiosi hanno affermato che le società innovative accrescono il proprio successo nello sviluppo economico, JRC intende indagare le capacità e le competenze legate alla creatività ed altre competenze del XXI secolo. Infatti, la creatività non solo permette la creazione di nuove idee in qualsiasi campo, ma permette anche di fronteggiare nuove situazioni e problematiche mai affrontate prima. Tale ricerca è di natura esplorativa e mira a delineare i profili di competenza degli adulti, prendendo in considerazione sia le capacità (ad esempio quelle comunicative, matematiche, di *problem solving*, interpersonali, di utilizzo delle tecnologie) sia le correnti di pensiero derivate dalle teorie psicologiche (ad esempio abilità pratiche, abilità analitiche cristallizzate, abilità analitiche fluide). La base dei dati da utilizzare è tratta dal Programma per la valutazione internazionale delle competenze negli adulti (PIAAC). Tali profili, appurata l'adeguatezza del campione in termini di dimensione e quindi di rappresentatività dei risultati, devono essere confrontati:

1. fra diverse regioni e Paesi ? affinché sia possibile determinare le condizioni dei colleghi europei negli Stati Uniti e in Giappone;
2. tra diversi settori industriali ? affinché sia possibile determinare la condizione del CCI in confronto a quella di altri tipi di industria.

Esplorando l'approccio orientato all'insegnamento creativo

Le conclusioni della riunione del Consiglio per l'educazione, la gioventù e la cultura (20 maggio 2014) enfatizzano il forte contributo del patrimonio culturale, che comprende le CCI, al conseguimento degli obiettivi strategici di Europa 2020 relativi alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Consiglio dell'Unione europea invita gli Stati membri e la Commissione a "continuare a

promuovere l'educazione relativa al patrimonio culturale, accrescere la consapevolezza relativamente alle potenzialità del patrimonio culturale come strumento per lo sviluppo sostenibile e a incoraggiare, in collaborazione con la società civile, la partecipazione pubblica e soprattutto dei bambini e dei più giovani. Con la consapevolezza che le ricerche sulle precondizioni per lo sviluppo della creatività sottolineano quanto sia cruciale l'ambiente di apprendimento per gli studenti e quanto gli insegnanti svolgano un ruolo chiave nella sua strutturazione, JRC sta conducendo un progetto che mira a costruire un sistema di misura per un approccio orientato alla creatività e basato sui dati dell'indagine internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento (TALIS), e a definire le caratteristiche socio-economiche della "classe creativa" degli insegnanti. Appurata l'adeguatezza del campione, in termini di dimensione e quindi di rappresentatività dei risultati, le attitudini presentate dagli insegnanti possono essere confrontate con altre regioni e Paesi ? ciò permetterà di determinare la condizione dei colleghi europei negli Stati Uniti e in Giappone.

Indice culturale europeo

Il JRC supporta anche le fondazioni culturali europee e la Fondazione Boekman nella costruzione di un Indice culturale europeo (ECI). Ovvero, il JRC fornisce expertise statistiche durante tutto il processo di costruzione ed esegue le indagini statistiche dell'ECI. Le indagini includono test metodologici sull'appropriatezza, l'affidabilità e la solidità dell'indice composito.

Sistema di monitoraggio delle città culturali e creative (2016)

Il JRC sta lavorando allo sviluppo di un sistema di monitoraggio per le città culturali e creative (C3 Monitor), che funga da strumento per la misurazione e la comparazione delle attività creative e culturali delle città europee, e costituisca un mezzo per determinare l'impatto sociale ed economico di tali attività nei contesti urbani. Tale strumento mira a supportare i responsabili per le politiche nel delineare e valutare le politiche sulla cultura e sulla creatività e nell'identificare strategie di specializzazione per le città.

7. MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, TURISMO E IMPRENDITORIA

DG responsabile: Direzione generale per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI (DG GROW)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Direttiva 2014/60/EU relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

La direttiva 2014/60/EU, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, è stata adottata il 15 maggio 2014. Come nel caso della precedente direttiva 93/7/EEC, la nuova direttiva è una misura dedicata al mercato interno che mira alla protezione del patrimonio culturale degli Stati membri all'interno di uno spazio privo di frontiere. La direttiva 2014/60/EU, entrata in vigore il 19 dicembre 2015^[40], ha lo scopo di garantire la restituzione all'interno dell'Unione di ogni bene culturale che sia stato classificato o definito da uno Stato membro appartenente al "patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico" in applicazione della legislazione nazionale e delle procedure amministrative come definite dall'articolo 36 del TFUE. Come nel caso della direttiva 93/7/EEC, la direttiva 2014/60/EU prevede meccanismi di cooperazione e di procedimenti di restituzione a carico dei possessori al fine di assicurare il ritorno fisico dei beni culturali rimossi illecitamente dal territorio di uno Stato dell'Unione europea da altri Paesi membri, a partire dal 1° gennaio 1993.

La direttiva 2014/60/EU prevede l'utilizzo del Sistema di informazione del mercato interno (IMI) per

facilitare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti incaricate della sua attuazione. Mirando a contrastare i crimini relativi ai beni culturali, la direttiva stabilisce che, in caso di restituzione di un bene culturale, il possessore, affinché possa ottenere un risarcimento, è tenuto a dimostrare di aver usato le dovute cure e attenzioni durante la sua acquisizione. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva, ciascuno Stato membro deve nominare una o più autorità competenti in materia. La lista di dette autorità è periodicamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Inoltre, la Commissione ha istituito un gruppo di esperti, composto da rappresentanti degli Stati membri, per facilitare lo scambio di esperienze e buone pratiche relative all'attuazione della direttiva.

Sulla proposta di direttiva, nel 2013 la 7ª Commissione aveva avuto modo di approvare una risoluzione favorevole con una osservazione (*Doc. XVIII*, n. 14)[\[41\]](#). Si rimanda anche alla sezione 8.

Comunicazione della Commissione "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale ? un nuovo quadro politico per il turismo europeo"

La comunicazione "L'Europa, prima destinazione turistica mondiale ? un nuovo quadro politico per il turismo europeo", è stata approvata nel giugno 2010[\[42\]](#). Essa incoraggia un approccio coordinato alle iniziative legate al turismo e definisce un nuovo quadro di azione per accrescere la propria competitività e la capacità di crescita sostenibile. Ciò implica la promozione del turismo, quale motore per uno sviluppo sociale ed economico sostenibili, e l'identificazione di buone pratiche nella gestione sostenibile del turismo culturale che comprenda il patrimonio tangibile e intangibile.

Programma congiunto dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa (CoE) per gli itinerari culturali europei

Il programma congiunto sugli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa e della Commissione europea supporta strategie europee per il turismo culturale[\[43\]](#). Già nel 2010, uno studio congiunto ha segnalato l'enorme potenziale degli itinerari culturali europei per la creazione e il raggruppamento delle piccole imprese, identificando però, tra le sfide da superare, la debolezza dei marchi commerciali e delle strategie di marketing (*Study on the Impact of European Cultural Routes on SMEs' innovation and competitiveness*)[\[44\]](#). Durante il periodo 2015-2017, l'obiettivo principale del Programma congiunto è stato aumentare la visibilità e la qualità degli Itinerari. Parte di tale cooperazione prevede che, i rappresentanti degli Itinerari culturali, i professionisti di settore e i rappresentanti europei organizzino incontri per lo scambio di buone pratiche e di conoscenze relative ai temi cruciali che riguardano gli Itinerari. In occasione del trentesimo anniversario del Programma, il VII Forum consultivo europeo sugli Itinerari Culturali si è tenuto a Lucca nel mese di settembre 2017[\[45\]](#).

Sperimentazione di nuovi approcci al turismo sostenibile nelle aree rurali e all'accesso al patrimonio culturale nell'ambito dell'Alleanza europea delle industrie mobili e per la mobilità e dell'Alleanza europea delle industrie creative

Secondo quanto previsto dal Programma per l'innovazione e la competitività, e nell'ambito dell'Alleanza europea delle industrie mobili e per la mobilità (EMMIA), sono stati avviati tre progetti pilota su vasta scala (CultWays, LIMES e GrowMobile) per testare le migliori strategie di supporto al turismo sostenibile nelle aree rurali, in cui soluzioni mobili e innovative possono essere utilizzate per facilitare l'accesso ai siti del patrimonio, per meglio informare i turisti a proposito delle molteplici, anche se spesso dispersive, attività praticabili in una determinata regione e/o per offrire soluzioni più intelligenti.

I tre progetti dimostrativi hanno affrontato le necessità di informazione, collocazione, accesso e sicurezza dei turisti che, in Europa, desiderano visitare i luoghi del patrimonio culturale e gli itinerari ancora poco battuti. Sono stati sviluppati e testati modelli scalabili e trasferibili per la fornitura di servizi mobili per il turismo. Tali progetti sono stati realizzati tra il 2012 e il 2013 attraverso partenariati di tipo pubblico-privato e in stretta collaborazione con le locali agenzie per il turismo,

autorità e imprese, all'interno di zone rurali caratterizzate dalla presenza di un patrimonio culturale di valore ma ancora poco sfruttato[46].

Inoltre, sono stati inaugurati nel 2013 due Distretti creativi europei (Creative Wallonia in Belgio e CREATE in Toscana, Italia) con il proposito di dimostrare il potere di trasformazione delle industrie creative nell'ottica di uno svecchiamento delle regioni industriali tradizionali. Il progetto "Distretto Creativo" è un'iniziativa del Parlamento europeo ed è stato realizzato attraverso due convenzioni di sovvenzione della Direzione generale della Commissione europea Imprese e Industria. Il programma d'azione è terminato nel 2015. I Distretti creativi europei erano legati e contribuivano ai dibattiti sulle politiche dell'Alleanza delle industrie creative europee. Tale iniziativa è stata avviata nel 2012 per sviluppare e sperimentare nuove politiche e nuovi strumenti per un miglior sostegno alle imprese e un più facile accesso al finanziamento, e per facilitare il raggruppamento delle eccellenze e la creazione di reti finalizzate a un ulteriore sviluppo delle industrie creative e la creazione di legami con altri tipi di industria. Per ulteriori informazioni: <http://www.eciaplatform.eu/project/creative-districts/>.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma COSME (2014-2020) e il turismo culturale

Il Programma COSME finanzia iniziative a favore della cultura e del turismo culturale nei seguenti settori:

Itinerari culturali europei

La Commissione supporta progetti che promuovano prodotti turistici sostenibili a carattere tematico, che possano contribuire alla crescita del turismo sostenibile, ad esempio legati a itinerari culturali che attraversano più Paesi sulla base di diverse tematiche, percorsi ciclabili, prodotti eco-turistici, turismo storico o religioso legato ai pellegrinaggi, turismo che valorizzi il patrimonio marittimo e sottomarino, patrimonio industriale, etc. La Commissione sta anche lavorando, in cooperazione con l'UNESCO, per sviluppare Itinerari culturali legati ai siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO (Europa Reale, Europa Romantica, Europa Antica, Europa Metropolitana), e con il UNWTO allo sviluppo del turismo della Via della Seta Occidentale.

Diversificazione dell'offerta turistica attraverso sinergie fra industria creativa e industria di alto livello

Un invito a presentare proposte di progetto per la promozione e lo sviluppo di prodotti turistici tematici a carattere internazionale, legate all'industria culturale e creativa (ICC), è stato pubblicato alla fine di aprile 2017. Particolare attenzione è stata data a prodotti turistici (percorsi, itinerari, intermodalità, offerte turistiche) che puntano sul patrimonio culturale europeo e le tecnologie collegate all'ICC per promuovere i prodotti stessi e migliorare l'esperienza dei visitatori.

EDEN ? Destinazioni Europee d'Eccellenza

L'iniziativa "EDEN ? Destinazioni Europee d'Eccellenza", avviata nel 2006, concentra la propria attenzione sui valori, la diversità e le caratteristiche comuni delle destinazioni turistiche europee. Accresce la visibilità delle destinazioni europee emergenti, crea delle piattaforme per la condivisione di buone pratiche in tutta Europa e promuove la creazione di reti tra le mete premiate. Competizioni nazionali hanno luogo ogni due anni e si concludono con la selezione di una "destinazione d'eccellenza" turistica (premio EDEN) per ciascun Paese. La caratteristica chiave delle destinazioni selezionate è il loro impegno nell'ambito della sostenibilità sociale, culturale e ambientale. Tale ricerca di eccellenza nell'ambito turistico ruota attorno a una tematica annuale, scelta dalla Commissione in accordo con le rilevanti istituzioni turistiche nazionali. Ad oggi, il turismo rurale, le aree protette e il patrimonio intangibile, il turismo acquatico, la riqualificazione di luoghi fisici, il turismo accessibile e la gastronomia locale sono stati i principali temi EDEN. 140 destinazioni vincenti

e più di 350 seconde classificate provenienti da 27 diversi Paesi europei sono state selezionate dal 2007. Nel 2017, EDEN è focalizzato sul turismo culturale, ad esempio sulle destinazioni che abbiano sviluppato un'offerta turistica specifica basata sui propri beni locali[47].

Programma spaziale Copernico (2014-2020)

Il programma Copernico sull'osservazione della Terra fornisce una serie di dati e informazioni satellitari che permettono il monitoraggio e la protezione del patrimonio culturale. Nell'aprile 2017 è stato organizzato un seminario relativo ai requisiti tecnici necessari per l'attivazione di un *portfolio* di prodotti dedicato al supporto del patrimonio culturale, con la previsione di includere tale linea di servizi nel Programma di lavoro Copernico 2018. Sono già stati sovvenzionati alcuni premi Copernico, come i *master* Copernico incentrati sui possibili modi di fruizione del patrimonio culturale[48].

8. CONTRASTO AL COMMERCIO ILLECITO DI BENI CULTURALI

DG responsabile: Direzione generale per la fiscalità e unione doganale (DG TAXUD), Direzione generale per l'istruzione, la gioventù lo sport e la cultura (DG EAC), Direzione generale per il mercato interno e i servizi (DG MARKT)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Esportazione e importazione di beni culturali

Il Regolamento 116/2009 del Consiglio relativo all'esportazione dei beni culturali[49] stabilisce disposizioni atte a assicurare che l'esportazione di tali beni sia soggetta a controlli uniformi alle frontiere esterne. Il regolamento è stato adottato in previsione della creazione del mercato interno nel 1993, nel tentativo di conciliare il principio di libertà di circolazione dei beni e il bisogno da parte dei Paesi membri di proteggere i propri tesori nazionali. Le categorie dei beni culturali cui si rivolge il Regolamento sono elencati nell'Allegato I. L'esportazione di tali beni al di fuori del territorio doganale dell'Unione è soggetta all'esibizione di una licenza di esportazione. E' in corso d'esame la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali COM (2017) 375, come si è detto nella sezione 1, che mira a costruire un riferimento omogeneo per tutti gli Stati membri.

Restituzione dei beni culturali al Paese membro di origine

La citata direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro mira ad assicurare che i Paesi membri possano ottenere la restituzione fisica di ogni bene culturale classificato come appartenente al patrimonio nazionale avente valore artistico, storico o archeologico, che sia stato illegalmente sottratto al proprio territorio a decorrere dal 1° gennaio 1993. Tale misura, inoltre, contribuisce alla salvaguardia del patrimonio degli Stati membri e al contrasto del traffico illecito di beni culturali.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Nel 2017-2018 l'Unione europea finanzia un'azione avviata dall'UNESCO sul coinvolgimento dei portatori di interesse del mercato dell'arte europea, nella lotta contro il traffico illecito dei beni culturali. Il progetto mira a rinforzare la dovuta diligenza in relazione al mercato dell'arte europea, mettendo allo stesso tempo in guardia i portatori di interesse circa le implicazioni del traffico illecito, a partire da quelle relative alla salvaguardia dei beni culturali fino ad arrivare al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio del denaro. In questo modo, inoltre, l'azione mira ad accrescere la capacità degli Stati europei nel proteggere in modo efficiente il proprio patrimonio culturale, all'interno e al di fuori delle proprie frontiere.

9. CONCORRENZA

DG responsabile: Direzione generale della concorrenza (DG COMP)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Come parte del riesame delle regole che si applicano agli aiuti di Stato, Il Consiglio dei ministri dell'Unione ha approvato, il 22 giugno 2013, una revisione al regolamento di abilitazione, creando le basi legali per l'esenzione dalla notifica per gli aiuti di Stato in materia di conservazione culturale e del patrimonio. Tale esenzione è prevista dal Regolamento Generale di Esenzione per categoria (GBER), entrato in vigore nel 2014. GBER stabilisce le condizioni necessarie per l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di stato per ? fra le altre cose ? la conservazione culturale e del patrimonio e i settori audio-visivi.

10. CITTADINANZA

DG Responsabile: Direzione Generale per la Comunicazione (DG COMM) e Agenzia Esecutiva EACEA

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Programma Europa per i cittadini

Il programma Europa per i cittadini (2014-2020) mira a contribuire alla comprensione della storia e delle diversità dell'Unione da parte dei cittadini e punta a rafforzare la cittadinanza europea, migliorando le condizioni per la partecipazione civile e democratica a livello europeo. La sezione del programma sulla memoria è legata al patrimonio culturale e alla storia, ed è focalizzata sul mantenere viva la memoria intesa come mezzo per superare il passato e costruire il futuro. Anche i progetti relativi ai gemellaggi di città includono attività collegate al patrimonio culturale.

11. POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)

DG responsabile: Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (DG AGRI)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Avviata nel 1962, lo scopo generale della PAC è aumentare la produttività agricola in modo da garantire ai consumatori un approvvigionamento stabile di derrate alimentari a prezzi accessibili, e di assicurare agli agricoltori dell'Unione un tenore di vita accettabile. Uno degli strumenti della PAC, il Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)[\[50\]](#), mira a promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Il FEASR ha supportato la riqualificazione del patrimonio culturale rurale e ha migliorato le condizioni di accesso ai servizi culturali nelle zone rurali, fornendo investimenti e supporto alla formazione in materia di imprenditoria culturale e creativa, in grado di promuovere anche la formazione di reti e lo sviluppo delle aggregazioni. Nel periodo 2007-2013 il FEASR ha investito le seguenti somme:

1. conservazione e riqualificazione del patrimonio rurale: 1.221.036.980 euro;
2. supporto per la creazione e lo sviluppo delle microimprese nell'ottica della promozione dell'imprenditoria e lo sviluppo del tessuto economico: 2.082.234.786 euro.

Nel periodo 2013-2020, il FEASR continua a supportare attività relative al patrimonio culturale e connesse alle due aree di intervento prioritarie: agevolare la diversificazione, la creazione e lo sviluppo delle piccole imprese così come la creazione di posti di lavoro e incoraggiare lo sviluppo locale nelle zone rurali[\[51\]](#).

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

· Supporto agli studi e agli investimenti associati al mantenimento, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, dei paesaggi rurali e dei siti di grande

pregio naturalistico che includano aspetti socio-economici, nonché alle attività di sensibilizzazione ambientale.

- Sviluppo locale gestito dalla comunità del LEADER - fondo a disposizione per la riqualificazione del patrimonio rurale e culturale e per il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi culturali nelle zone rurali.
- Sviluppo dell'impresa (aiuto alle start-up per le attività non agricole nelle zone rurali e relativi investimenti): supporto all'impresa per le micro e piccole imprese a carattere rurale. Prevede più di 70.000 euro di fondi per le *start-up* di nuove imprese.
- Formazione professionale e acquisizione di competenze.

12. POLITICA MARITTIMA

DG responsabile: Direzione generale affari marittimi e pesca (DG MARE)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

In quanto parte della strategia di Crescita Blu dell'Unione COM (2012)494[52], il settore turistico marittimo e costiero è stato identificato come potenziale area per promuovere un "Europa intelligente, sostenibile e inclusiva". In particolare, il patrimonio marittimo e costiero europeo è uno dei migliori "prodotti" che l'Europa abbia da offrire ai suoi visitatori e costituisce un vantaggio sulla concorrenza con le altre regioni turistiche del globo. La comunicazione sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo, "incoraggia la diversificazione e l'integrazione dei poli di attrazione costieri con quelli situati all'interno, anche tramite itinerari tematici transnazionali come i percorsi culturali, le vie religiose o le antiche rotte commerciali" (Azione 11) e invita gli Stati membri a "sviluppare il turismo basato sul patrimonio culturale, sui parchi archeologici sottomarini (sulla scorta dei lavori svolti dall'UNESCO) e il turismo naturalistico oppure legato alla salute nelle destinazioni costiere".

Nel 2016, nell'ambito della realizzazione di tale azione, a seguito di una procedura comparativa, la Commissione ha assegnato tre sovvenzioni per le azioni, a progetti[53] per lo sviluppo di itinerari tematici sul patrimonio sottomarino delle acque costiere europee. Inoltre, nel novembre 2016, è stato emanato un invito a presentare proposte per la creazione di rotte nautiche turistiche. Tale bando supporta progetti internazionali che promuovano il turismo nautico, attraverso l'associazione con altri segmenti turistici tematici e segmenti legati alla promozione del patrimonio marittimo. Inoltre, alla fine del 2016, è stato avviato uno studio sui benefici economici delle Aree Marine Protette (AMP). Tale studio mira a identificare il potenziale turistico nelle AMP, compreso quello del patrimonio culturale subacqueo.

La rete europea per l'osservazione e per i dati dell'ambiente marino (EMODNET)[54], iniziativa della Commissione europea (DG MARE) rientrante nella Strategia per l'Ambiente Marino 2020, mira a fornire migliori informazioni sui luoghi e sulla natura dei siti culturali sottomarini. La Commissione intende, inoltre, lavorare a una mappatura dei siti del patrimonio culturale marittimo da completarsi entro il 2018. Tale mappa a multi-risoluzione dei fondali marini europei sarà effettuata in modo da salvaguardare appropriatamente i siti sottoposti a rischio di saccheggio. Tale iniziativa sarà utile non soltanto alla promozione turistica ma anche allo sviluppo della sensibilità dei fruitori riguardo all'esigenza di protezione dei siti a rischio.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Durante il periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo europeo per la pesca (FEP), sono stati messi a disposizione finanziamenti per 4,3 miliardi di euro per uno sviluppo locale di tipo partecipativo delle aree di pesca. Sono stati supportati progetti per la promozione del patrimonio culturale delle zone di pesca costiere e interne. Sulla base delle buone pratiche sviluppate durante l'attuazione del FEP, il Fondo europeo per gli affari marini e la pesca[55] (FEAMP), vale a dire il fondo per la politica marittima e la pesca 2014-2020, promuove opportunità di finanziamento per i

progetti dedicati allo sviluppo locale delle zone di pesca di tipo inclusivo a gestione concorrente, con un budget di 5,7 miliardi di euro: lo sviluppo di strategie locali può promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca. Sotto il FEAMP, la Commissione supporta inoltre diverse strategie marittime a carattere regionale, in particolare, la Strategia dell'Unione per le regioni del Mar Baltico, la Strategia atlantica e la strategia dell'Unione per le regioni adriatiche e ioniche, che si rivolgono specificatamente alla promozione del patrimonio culturale[56]. Per la gestione centralizzata sono messi a disposizione 647 milioni di euro per il supporto di progetti dedicati al patrimonio culturale marittimo[57].

13. POLITICA AMBIENTALE

DG Responsabile: Direzione generale per l'ambiente (DG ENV)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Direttiva relativa alla valutazione dell'impatto ambientale

La direttiva relativa alla valutazione di impatto ambientale (EIA), adottata nel 1985, trova applicazione nella valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti pubblici e privati. La direttiva si riferisce, tra l'altro, alla necessità di una valutazione adeguata circa gli effetti dei progetti relativi al patrimonio culturale. Il 16 aprile 2014 è stata adottata una direttiva (2014/52/UE) che modifica la direttiva EIA e rafforza ulteriormente la dimensione legata al patrimonio culturale all'interno dei processi di valutazione dell'impatto ambientale. Si prevede che tale valutazione debba identificare, descrivere e valutare gli effetti rilevanti, diretti e indiretti, di ciascun progetto relativo, fra l'altro, agli "asset materiali, al patrimonio culturale e al paesaggio" [Articolo 3.1 (d)].

Natura e biodiversità

La Strategia europea in materia di biodiversità[58] mira ad arrestare la perdita delle biodiversità e degli ecosistemi entro il 2020, e a preservare il capitale naturale europeo. La normativa europea sulla natura [59], sostenendo la rete europea delle aree ecologiche protette Natura 2000, rappresenta un pilastro della Strategia. Vi è la prova evidente della presenza di strette correlazioni e di sinergie che legano le capitali europee culturali e quelle naturali, come stabilito dalla Carta di Roma[60]. In un tale contesto, le biodiversità e gli ecosistemi, in particolare nei siti appartenenti a Natura 2000, si costituiscono quali asset culturali e ricreativi e sono associati a quei benefici socio-economici di cui il turismo sostenibile fa parte. A seguito di uno studio esplorativo sui legami tra Natura 2000 e i siti culturali[61], sono stati effettuati dei casi studio con lo scopo di indagare ulteriormente tali legami e ottimizzare il potenziale delle sinergie. Il "Piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia"[62] include azioni che mirano al rafforzamento dei legami tra patrimonio culturale e naturale, in particolare in vista del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale.

Nell'ambito dell'iniziativa europea MAES (mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi), sono state sviluppate metodologie di mappatura, valutazione e valorizzazione dei servizi, con il fine di integrare tali valori nei sistemi di contabilità e rendicontazione. Infine, l'iniziativa di sviluppare, nel quadro della Strategia, un'Infrastruttura Verde in Europa[63] offre l'opportunità di una migliore integrazione tra patrimonio culturale e naturale.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Un'ampia gamma di iniziative incentrate su questioni ambientali contribuiscono a potenziare e a preservare il patrimonio culturale, ne sono esempi il premio Natura 2000[64], il premio Capitale Verde Europea, come anche gli altri progetti supportati dal programma LIFE (2014-2020) e dai fondi strutturali e di investimento europei.

14. RELAZIONI ESTERNE E SVILUPPO

DG Responsabili: Direzione generale per lo sviluppo e la cooperazione (EuropAid);
Direzione generale per l'allargamento (DG ELARG)

Paesi candidati e Paesi potenzialmente candidabili

Nel contesto dell'allargamento, le attività di cooperazione culturale bilaterali e regionali sono riconosciute quali fondamentali contributi per la promozione dei valori europei e del dialogo interculturale. Ciò acquisisce particolare rilevanza nei Balcani occidentali in cui, insieme al rafforzamento della democrazia, della riconciliazione e del rispetto per i diritti umani, la cultura contribuisce allo sviluppo dell'economia locale.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Lo strumento di assistenza preadesione IPA e IPA II

L'IPA ha offerto assistenza finanziaria ai Paesi candidati e potenzialmente candidati, dedicando al patrimonio culturale una cifra stimata di 33 milioni di euro per il periodo 2007-2011. Il suo successore, IPA II (2014-2020) continua a sviluppare i risultati già raggiunti, anche dai progetti sul patrimonio culturale. Inoltre, vengono forniti finanziamenti dedicati al patrimonio attraverso azioni bilaterali. A partire dal 2003, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa hanno condotto un'azione congiunta nel sud-est Europa: "Piano di progetto per la riabilitazione integrata/Rilevazione del patrimonio architettonico e archeologico (IRPP/SAAH)" meglio conosciuto come "Processo di Lubiana I". Tale progetto ha sviluppato una metodologia per la riabilitazione dei siti e per contribuire allo sviluppo tecnologico e alla riconciliazione. I Paesi partecipanti sono stati Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Romania e Serbia. Dopo una prima fase di successo, nel 2011 è stato varato un nuovo quadro operativo, il "Processo di Lubiana II. Riabilitazione del nostro patrimonio comune" con l'accordo dei Ministri della Cultura del sud-est Europa. Il progetto è stato realizzato dal "Consiglio di Cooperazione Regionale (RCC) Task force sulla Cultura e la Società" con il supporto finanziario dello Strumento preadesione. La seconda fase del processo, conclusasi nel maggio 2014, ha posato le basi per la sostenibilità dei processi di riabilitazione, assicurando la gestione futura da parte dei Paesi stessi.

Vicinato europeo

La cooperazione su base regionale con i Paesi *partner* del vicinato europeo a est e a sud, così come la cooperazione tra i *partner* stessi, è cruciale. Essa completa i programmi nazionali di assistenza, si rivolge alle sfide regionali e promuove la cooperazione tra i *partner* in relazione a questioni di mutuo interesse.

I progetti sono finanziati dallo Strumento Europeo di Prossimità (ENI), il principale meccanismo di finanziamento attraverso il quale viene data assistenza ai paesi aderenti alle Politiche europee di vicinato (PEV), più la Russia. Per il periodo 2014-2020, ENI ha un budget di 15,4 miliardi di euro. La maggior parte dei finanziamenti ENI è utilizzata per azioni bilaterali, ma tale strumento supporta anche programmi di cooperazione regionali, di vicinato e transfrontalieri (CBC). Grazie al loro contributo allo sviluppo economico e sociale a livello regionale, la promozione della cultura locale e la preservazione del patrimonio culturale rappresentano gli obiettivi tematici ENI-CBC per il periodo in questione. Ulteriori informazioni relative ai progetti nel campo del patrimonio culturale sono reperibili nella pagina web del Centro di Informazioni.

Vicinato orientale

Il partenariato orientale - un'iniziativa congiunta tra Paesi europei e Paesi *partner* dell'Europa orientale - ha promosso la cooperazione nel campo della cultura e quindi anche del patrimonio culturale. Esso consente ai *partner* interessati di muoversi attraverso l'Unione e potenziare i legami politici, economici e culturali che lo permettono. Alla base di tale partenariato vi è l'impegno comune

a favore del diritto internazionale, dei valori fondamentali ? democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali ? di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e del buon governo.

In quanto parte di tale quadro, la Dichiarazione di Tbilisi, uno dei risultati della Conferenza ministeriale sulla cultura del partenariato orientale tenutasi nel giugno 2013 in Georgia, afferma l'impegno dei *partner* orientali a perseguire una riforma e una modernizzazione delle proprie politiche sulla cultura, e ad applicare interamente la Convenzione UNESCO 2005.

Inoltre, nell'ottobre 2003, l'Ucraina ha ospitato un seminario sull'attuazione della convenzione UNESCO 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali della città di Lviv. Il seminario ha dimostrato di costituire un valido strumento per la promozione della cooperazione regionale e per lo scambio di pratiche nazionali relative all'attuazione della Convenzione, incluse quelle provenienti dai Paesi membri.

Partenariato orientale UE in materia di cultura e creatività 2015-2018

Il Programma cultura e creatività del partenariato orientale dell'Unione europea, in fase di implementazione dal 2015 fino al 2018, mira a sostenere il contributo del settore creativo e culturale allo sviluppo sostenibile nei campi umanitario, sociale e economico dei paesi orientali della PEV. Il *budget* del Programma è di 4,2 milioni di euro e si focalizza su quattro priorità: lo sviluppo di meccanismi utili alla raccolta di informazioni, il *capacity building*, l'aumento della consapevolezza e le opportunità per la cooperazione internazionale sulla cultura. Alcuni dei settori cui il programma si rivolge sono gli archivi, le librerie e i musei, il patrimonio culturale tangibile e intangibile, le arti creative e il settore audio-visivo.

Vicinato meridionale

La cooperazione nel campo culturale, e in particolare in quello del patrimonio culturale, è stato l'asse portante delle relazioni Euro-mediterranee già a partire dall'avvio del processo di Barcellona nel 1995. Le questioni centrali per la cooperazione regionale sono state il riconoscimento del bacino mediterraneo come culla e crocevia di civiltà, e la preservazione e il potenziamento del patrimonio culturale comune.

Il Programma Euromed sul patrimonio, varato nel 1998, ha dedicato un totale di 57 milioni di euro per finanziare partenariati tra gli esperti della conservazione e le istituzioni per il patrimonio provenienti dai Paesi della regione. La cultura è stata inoltre definita come priorità nella Conferenza euro-mediterranea dei Ministri della cultura 2008 tenutasi ad Atene. Uno dei risultati della Conferenza è stata l'adozione della Strategia per lo sviluppo del patrimonio culturale euro-mediterraneo, priorità per i Paesi mediterranei (2007-2013), il primo documento politico che permette ai *partner* di articolare le proprie priorità nel campo del patrimonio culturale. Da allora sono stati attuati molteplici programmi e iniziative sul patrimonio euro-mediterraneo. Attualmente, il patrimonio culturale è destinatario del Programma mediterraneo meridionale Media e Cultura per lo Sviluppo (2013-2017). Con un budget totale di 17 milioni di euro, il programma nasce da l'operato di due programmi regionali precedenti, Euromed Audiovisivo e Euromed Patrimonio.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Med Cultura (2014-2018) è la componente culturale del Programma mediterraneo meridionale per lo sviluppo dei media e della cultura (2013-2017), e mira ad assistere i Paesi *partner* del mediterraneo meridionale nello sviluppo e nel miglioramento delle pratiche e delle politiche dedicate alla cultura. Nel quadro di un sottoprogramma, progetti dedicati al patrimonio tangibile e intangibile sono finanziati attraverso le sovvenzioni SouthMed CV.

Cooperazione UNESCO-UE nelle regioni mediterranee meridionali

Negli anni precedenti, l'Unione europea e le sue delegazioni nella regione sud-mediterranea hanno

cooperato attivamente con l'UNESCO. La cooperazione bilaterale si è concentrata soprattutto sul patrimonio culturale. L'Unione ha supportato con 2,46 milioni di euro il Piano d'azione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale in Siria, varato nel 2014. Inoltre, vengono supportate attività relative al patrimonio in Egitto e nei Territori palestinesi occupati. L'Unione europea ha collaborato con l'UNESCO attraverso i suoi programmi regionali dell'area mediterranea, in particolare con il programma Euromed Patrimonio. L'UNESCO è stato il *leader* del progetto Medliher dedicato alla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile dei Paesi *partner*.

Resto del mondo

Strategia UE per le relazioni internazionali culturali

Nel 2016, in linea con l'esigenza prioritaria di rendere l'Unione un attore globale più forte, la Commissione ha adottato una strategia per le relazioni internazionali di tipo culturale, quale mezzo per potenziare le relazioni con i Paesi *partner*. Il disegno strategico di anteporre le relazioni culturali internazionali è anche sostenuto alla base dal dall'Azione preparatoria sulla cultura nelle relazioni esterne dell'Unione, che sottolinea il bisogno di implementare un nuovo modello di cooperazione culturale, basato sulla cooperazione e l'apprendimento *peer-to-peer*. Rinforzare la cooperazione sul patrimonio culturale è uno dei tre principali obiettivi della strategia che si concentra sullo sviluppo di strategie sostenibili per la protezione del patrimonio attraverso la formazione, lo sviluppo di competenze e il trasferimento di conoscenze.

Cina

Il patrimonio culturale è stato identificato come una delle tre aree prioritarie di cooperazione della Dichiarazione congiunta UE-Cina sulla cooperazione culturale del 2012. Inoltre, rappresenta una delle tre principali aree coinvolte nella mappatura del Panorama culturale e creativo UE-Cina (2015), uno studio finanziato congiuntamente dall'Unione europea e dal Governo della Repubblica Popolare cinese. Se l'urbanizzazione sostenibile è un'area prioritaria per la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, ulteriori collaborazioni future sono previste in merito allo studio di soluzioni basate sul patrimonio naturalistico e culturale.

India

La conservazione (e digitalizzazione) del patrimonio culturale è stata collocata fra le priorità del Dialogo sulle politiche relative alla cultura con l'India.

Brasile

Il patrimonio culturale è stato una delle aree prioritarie del Programma congiunto sulle culture tra la Commissione europea e il Ministero della Cultura del Brasile (2011-2014). Il programma includeva il dialogo relativo alle politiche e uno scambio di competenze qualificate e di pratiche relative alla salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, naturalistico e storico.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

Lo strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo è momentaneamente sottoposto alla revisione di medio termine. Ad ogni modo c'è la possibilità che il patrimonio culturale, in quanto parte integrante della cooperazione europea con i paesi in via di sviluppo, possa essere finanziato nel quadro finanziario 2014-2020, gestito dalla DG cooperazione internazionale e sviluppo. Lo Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) per il periodo 2007-2013 è stato composto da un'ampia gamma di strumenti tematici su base geografica, compresa la linea di bilancio "Investire nelle persone", che mira a supportare azioni in materia di sviluppo umano e sociale, che includono anche la cultura e il patrimonio culturale.

Il programma sui beni e le sfide globali del DCI, in base alla sua componente cultura 2014-2020, mira

a promuovere il dialogo interculturale e a stimolare la crescita economica attraverso il settore della cultura.

Nel contesto del Fondo per lo sviluppo europeo (EDF), la cultura è da sempre stata oggetto del partenariato EU-ACP, come già previsto dal precedente accordo di Lomè. L'Accordo di Cotonou tra l'Unione europea e 79 Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, all'articolo 27 prevede l'integrazione della dimensione culturale a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, supportando in tal modo le industrie culturali, aumentando le opportunità di mercato per i beni e i servizi culturali, e riconoscendo agli attori culturali e alle reti la loro capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile. Sotto questo ombrello sono state supportate molte azioni, in particolare all'interno del programma intra-ACP, ad esempio:

Programma ACP Cultura+ (2012-2017)

L'obiettivo generale del programma Cultura+ (30 milioni di euro) è quello di aumentare il contributo dei settori delle attività culturali nella lotta contro la povertà e nello sviluppo socio-economico sostenibile dei Paesi partner, attraverso una strutturazione ad hoc di tali settori, una più efficiente circolazione delle opere e della divulgazione culturale nei paesi ACP, e nella tutela della diversità culturale. Le azioni supportate dal programma coinvolgono il patrimonio culturale, compreso il patrimonio cinematografico. Altro esempio interessante è rappresentato da un progetto avviato in Niger incentrato sull'architettura basata sull'utilizzo della terra e che quindi utilizza materiali locali e tecniche tradizionali.

Il programma ACP Cultura+ ha migliorato le capacità di produzione, le competenze tecniche e la qualità dei manufatti, supportando 55 progetti e coinvolgendo più di 200 operatori. Altri progetti finanziati dall'EDF prevedono azioni quali:

Patrimonio danneggiato nelle regioni a nord del Mali: salvaguardia, ricostruzione, riabilitazione, restauro e riqualificazione (2014-2018)

Tale progetto, implementato dall'UNESCO, mira a supportare il Governo nella riqualificazione del patrimonio culturale (moschee, mausolei) e nella salvaguardia degli antichi manoscritti nella regione di Timbuctu, a seguito del conflitto avvenuto nel Paese nel 2012-2013. Le attività principali prevedono stime e inventari, ricostruzione e conservazione del patrimonio danneggiato, *capacity building* e misure che assicurino la conservazione degli antichi manoscritti, quali mezzi per la riconciliazione e una pace sostenibile. Il contributo totale dell'Unione europea è di 1,1 milioni di EUR. I lavori in atto comprendono il restauro di tre musei tra cui il principale museo di Timbuctu.

Promuovere il patrimonio per lo sviluppo dell'Etiopia -ProHe-Dev, 10.000.000 euro, X EDF (2013-2020)

Pro-He-Dev è un programma che intende diffondere la conoscenza sul ruolo del patrimonio e della cultura quali elementi chiave per lo sviluppo sostenibile. Supporta la cultura in funzione di un ulteriore sviluppo culturale e socio-economico dell'Etiopia, salvaguardando il suo patrimonio per il benessere futuro della nazione. Il progetto Pro-He-Dev agisce in tutto il Paese secondo tre gruppi di attività fra essi correlati.

Il primo gruppo è focalizzato sul rafforzamento delle capacità del Ministero della cultura e del turismo, e sul miglioramento delle tecniche di conservazione e promozione del ricco patrimonio paleontologico. In partnership con l'UNESCO, i siti paleontologici di Omo e Hadar saranno maggiormente protetti e sarà condotto un lavoro di estimazione in vista della futura costituzione di un museo paleontologico di Addis Abeba.

Il secondo gruppo consiste nel fornire supporto per progetti di sviluppo regionale basati sulle risorse culturali locali. Il terzo gruppo mira al rafforzamento di due industrie creative: musicale e delle arti audiovisive e figurative, ad esempio attraverso la sovvenzione della Scuola di musica di Yared e finanziamenti alle arti audiovisive.

Supporto alla cultura EDF, Tanzania (2011-2017)

Tale programma fornisce 10 milioni di euro per una gamma di progetti a supporto dello sviluppo del patrimonio culturale e dell'industria creativa in Tanzania. I risultati principali comprendono il supporto all'occupazione e alle possibilità di sostentamento attraverso la conservazione e la promozione e lo sviluppo di attività turistiche e attività economiche associate. Il progetto "Moving Tanzania" realizzato dal Kilimajaro Film Institute, intende sviluppare un centro per la conoscenza e la formazione di documentaristi esperti e racconta-storie sulla cultura, con il fine di aiutarli ad accedere a nuovi mercati. Il Patrimonio culturale, finanzia la conservazione di edifici e documenti storici e il patrimonio culturale. Ad esempio, la *Christ Church Cathedral* a Zanzibar è stata restaurata con metodi di costruzione e conservazione tradizionali, ed è stato installato un museo che ripercorre la storia del mercato degli schiavi e le conseguenti influenze sulla cultura moderna di Zanzibar. Per il tema "patrimonio performativo" il progetto "Conservazione e Promozione della musica e della danza tradizionale nella Tanzania del nord" ha costruito un notevole *Community Art Space*, che fornisce lo spazio per documentare, scambiare e creare performance culturali e servizi legati alle danze e le musiche tradizionali in Tanzania.

Il centro per il patrimonio architettonico di Dar es Salaam "DARCH!" ha restaurato l'Old Boma, probabilmente il suo più antico edificio. Tale restauro e il lavoro per la sua salvaguardia hanno aiutato ad arrestare la distruzione degli edifici nel centro storico e ad accrescere la consapevolezza circa l'intrinseco valore economico degli edifici per il turismo.

Proteggere il patrimonio culturale e la diversità nelle emergenze per la stabilità e la pace, Strumento per il contributo alla stabilità e la pace (IcSP), 2017-2018

Lo Strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace (IcSP) istituito nel 2014 è uno strumento dell'Unione per il supporto a iniziative per la sicurezza e attività di *peace building* nei Paesi partner. Lo IcSP si concentra sulla risposta alle crisi, la prontezza di reazione a esse, la prevenzione dei conflitti e le attività di *peace building*. È in grado di fornire assistenza a breve termine, ad esempio nei paesi dove le situazioni di crisi sono in fase di distensione, oppure a lungo termine per il supporto contro le minacce globali e inter-regionali. Tale iniziativa, per un ammontare di 1.070 milioni di euro, sarà realizzata dall'UNESCO in Iraq, Libia, Siria, e Yemen. Il progetto mira a rafforzare la capacità dell'UNESCO nel rispondere prontamente alle esigenze associate alla protezione della cultura e della diversità in situazioni complesse di emergenza, al rafforzamento del ruolo positivo svolto dalla cultura nella promozione delle società culturalmente diverse e nello sviluppo di approcci più sostenibili alla pace e alla stabilità inclusiva nei contesti tradizionali.

Esso fornirà rapide valutazioni e misure immediate di salvaguardia dei beni culturali che sono stati bersaglio di conflitti o disastri, e rafforzerà la capacità di coordinazione e risposta. Mira a ridurre la vulnerabilità delle popolazioni di cui cultura e patrimonio sono stati colpiti da situazioni complesse di emergenza, in particolare all'indomani di situazioni che possono essere qualificate come "epurazione culturale". Proteggere la diversità in situazioni di conflitto e di emergenze complesse significa salvaguardare il patrimonio culturale in tutte le sue forme ed espressioni, comprese le tradizioni intangibili, le pratiche e le espressioni che definiscono una comunità.

15. POLITICHE PER LO SPORT

DG Responsabile: Direzione generale educazione, gioventù, sport e cultura (DG EAC)

POLITICHE/NORMATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

A livello europeo la grande novità "politica" è stato il riconoscimento del sostegno allo Sport, non più con azioni sporadiche ma inglobandolo a pieno titolo nel contesto del nuovo Programma quadro *Erasmus+* per il periodo di programmazione 2014-2020. A dimostrazione dell'importanza che l'Unione europea riscontra nelle discipline sportive per lo sviluppo democratico e sociale e per l'alto

livello educativo lo sport è stato incluso nel nuovo regolamento di *Erasmus+* con la firma congiunta l'11 dicembre 2013 da parte di Consiglio e Parlamento. Oltre a riunire i programmi UE per l'istruzione, la formazione e la gioventù (*Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci e Grundtvig*) l'azione *Erasmus+* per lo sport è diventata quindi pienamente operativo dal gennaio 2014 con un bilancio complessivo di 14,7 miliardi di euro per i sette anni di attuazione, con un aumento del 40 per cento rispetto al budget *Erasmus* precedente.

L'1,8 per cento del bilancio annuale complessivo del Programma, pari a 238,8 milioni di euro, è dedicato alle attività connesse allo sport, con l'obiettivo di sostenere partenariati collaborativi ed eventi sportivi europei senza scopo di lucro. Nel 2017 è previsto un *budget* di 31,8 milioni di euro. Il programma si rivolge in particolare ai giovani di età tra il 13 e i 30 anni, aiutandoli a svolgere attività formativa in un altro Paese dell'Unione. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare gli elementi concreti per l'elaborazione delle politiche, ovvero finanziare studi. Infine, il programma sostiene anche il dialogo con le parti interessate pertinenti ed europee. Il *focus* del settore sarà sullo sport di base, con l'obiettivo di affrontare le minacce per l'integrità dello sport, che attraversano i confini nazionali, come il doping e le partite truccate. Altro obiettivo è di contrastare la violenza nello sport ed ogni tipo di intolleranza e discriminazione.

Particolare spazio è riconosciuto alla "Settimana europea dello sport - EWoS 2017 [\[65\]](#). La settimana europea dello sport [\[66\]](#) è costituita da una serie di iniziative volte a incoraggiare i cittadini europei a praticare un'attività fisica. L'UE la sostiene proprio tramite il programma *Erasmus+*. In effetti, da un sondaggio Eurobarometro è emerso che il 59 per cento degli europei non ha mai praticato o ha praticato raramente un'attività fisica o sportiva. Non ne soffre soltanto la salute e il benessere della popolazione, ma anche l'economia, con un aumento della spesa per l'assistenza sanitaria, una perdita di produttività sul luogo di lavoro quali ripercussioni negative a cascata. Al fine di sensibilizzare i cittadini, ogni anno l'Unione promuove la settimana europea dello sport a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

L'inclusione sociale è una delle priorità dell'Unione per il ruolo dello sport nella società. Avvicinando le popolazioni, costruendo comunità e lottando contro atteggiamenti xenofobi e il razzismo, lo sport ha le potenzialità per fornire un contributo importante all'integrazione dei migranti nell'Unione. La Commissione europea agevola lo scambio di buone pratiche riguardanti l'integrazione dei migranti. Nel settembre 2016 la Commissione ha pubblicato uno [studio](#) che esamina in che modo lo sport sostiene l'integrazione dei migranti in Europa. La Commissione promuove inoltre i progetti e le reti per l'inclusione sociale dei migranti, anche attraverso i fondi strutturali e di investimento europei, oltre che mediante il programma *Erasmus+*.

PROGRAMMI/FINANZIAMENTI EUROPEI

programma *erasmus+*

Le attività *Erasmus+* nel campo dello sport mirano a sostenere le azioni che aumentano la capacità e la professionalità, migliorano le competenze di gestione, e aumentano la qualità della realizzazione dei progetti europei, così come la creazione di collegamenti tra le organizzazioni del settore dello sport. In particolare, tali attività devono mirare a:

- affrontare le minacce transfrontaliere per l'integrità dello sport;
- promuovere e sostenere la buona governance nello sport e le carriere parallele degli atleti;
- promuovere attività di volontariato, l'inclusione sociale e le pari opportunità nello sport;
- aumentare la consapevolezza dei benefici dell'attività fisica per la salute;
- aumentare la partecipazione nello sport.

Il programma finanzia partenariati di collaborazione ed eventi sportivi senza scopo di lucro, e sostiene le azioni che mirano a rafforzare i dati per la definizione delle politiche e promuovere il dialogo con i soggetti interessati. Si noti bene che le azioni nel settore dello sport sono incentrate principalmente sugli sport di base. A livello sistemico le azioni in questo settore dovrebbero contribuire allo sviluppo

della dimensione europea nello sport; in un'ottica individuale i progetti sostenuti da *Erasmus+* devono condurre all'aumento dei livelli di partecipazione allo sport e alla promozione dell'attività fisica. Per tutte le azioni del settore sport la candidatura è gestita direttamente dall'EACEA, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura.

L'organismo di contatto in Italia per tutte le informazioni sull'applicazione dei programmi europei in ambito sportivo è l'Ufficio per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri^[67].

Come si evince dalla Guida al Programma *Erasmus+* le azioni nel settore dello sport sosterranno finanziariamente progetti in questi quattro tipologie o azioni principali:

Partenariati di collaborazione

I Progetti finanziati sotto questa linea di azione hanno lo scopo di promuovere l'integrità dello sport (misure di contrasto al doping, alle partite truccate, protezione di minori), sostenere approcci innovativi per l'attuazione dei principi dell'Unione sulla buona *governance* nello sport, delle strategie dell'Unione nelle aree dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, incoraggiare la partecipazione allo sport e l'attività fisica (sostenendo l'attuazione degli orientamenti dell'Unione in materia di attività fisica, il volontariato, l'occupazione nel settore dello sport, nonché l'istruzione e la formazione in ambito sportivo), sostenere l'attuazione degli orientamenti dell'Unione sulla duplice carriera degli atleti.

I "partenariati" includono anche le "piccole *partnership* collaborative" (*Small Cooperative Partnerships*, SCP), tese a favorire l'inclusione sociale e le pari opportunità nello sport, promuovere sport e giochi europei tradizionali, sostenere la mobilità di volontari, allenatori, dirigenti e personale delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro e proteggere gli atleti, soprattutto i più giovani, dai rischi per la salute e la sicurezza migliorando le condizioni in cui si svolgono gli allenamenti e le competizioni.

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

Questa tipologia di progetti intende concedere sovvenzioni alle organizzazioni individuali che devono preparare, organizzare e dare seguito a un certo evento. Le attività coinvolte includeranno l'organizzazione delle attività di formazione per gli atleti e i volontari nel periodo che precede l'evento, le cerimonie di apertura e di chiusura, le competizioni, le attività collaterali all'evento sportivo (conferenze, seminari), nonché l'attuazione delle attività rimanenti, come le valutazioni o il *follow-up*.

Rafforzamento della base di conoscenza sullo sport

Questa linea budgettaria finanzia iniziative di studio, analisi e ricerca rivolte a meglio definire le politiche per lo Sport in Europa, attraverso studi, raccolta di dati, sondaggi, reti, conferenze e seminari che diffondono le buone pratiche provenienti dai Paesi aderenti al Programma *Erasmus+* per lo sport e dalle organizzazioni sportive e rinforzano le reti a livello dell'UE in modo che i membri nazionali di quelle reti beneficino delle sinergie e degli scambi con i loro partner.

Dialogo con le parti interessate europee

Nel contesto di questo capitolo budgettario vengono finanziati principalmente il *Forum* annuale dell'Unione europea sullo sport e le iniziative della presidenza europea riguardanti lo sport organizzate dagli Stati membri dell'Unione quando esercitano il semestre di presidenza. Per assicurare un dialogo ottimale con le parti interessate nel settore dello sport, a seconda dei casi possono essere organizzate altre riunioni e seminari ad hoc pertinenti.

-

[1]Fonte Symbola rapporto "Io Sono Cultura 2017".

[2] <http://www.ravellolab.org/News/77-Le-conclusioni-di-Ravello-Lab-2016.htm>.

[3] Nel preambolo del Trattato sull'Unione europea di Lisbona (TUE) si fa esplicito riferimento alla volontà di ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa». Tra gli obiettivi prioritari dell'Unione europea, come specificato nel Trattato, figura l'impegno a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (articolo 3 del TUE).

[4] *Access to culture in the European Union*, EPRS | *European Parliamentary Research Service*.
Author: Magdalena Pasikowska-Schnass, *Members' Research Service*, July 2017 ? PE 608.631.

[5] Oltre ai 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa la Convenzione culturale europea è stata ratificata dalla Bielorussia, dalla Santa Sede e dal Kazakistan, Paesi non membri del CoE.

[6] <http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/864/oj>.

[7] http://cultura.cedesk.beniculturali.it/news.aspx?progetti_di_cooperazione_europea/a_settembre_la_nuova_call/&__article=349.

[8] <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991617.pdf>.

[9] COM (2011)0012.

[10] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A42014Y0614%2803%29>.

[11] Risoluzione CM/Res (2007)8 istitutiva dell'Accordo Parziale allargato sullo sport (EPAS).

[12] http://www.coe.int/t/DG4/EPAS/default_en.asp.

[13] <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f433d9df-deaf-11e5-8fea-01aa75ed71a1/language-en>.

[14] Sulla predetta proposta di regolamento, la VII Commissione della Camera dei deputati ha approvato il seguente documento:

<http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=10&giorno=19&view=filtered&commissione=07#data.20171019.com07.allegati.all00010>.

[15] <http://cultura.cedesk.beniculturali.it/creative-europe-desk-italia.aspx>.

[16] Per ulteriori dettagli sulla copertura geografica: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en.

[17] https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-days_it.

[18] https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.

[19] https://enrd.ec.europa.eu/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach_it

[20] https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_it.

[21] <https://www.interregeurope.eu/>.

[22] <http://urbact.eu/urbact-italia>.

[23] <https://www.arrow-net.eu/resources/useful-links.html>.

[24] Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

[25] *Memorandum of Understanding on Key Principles on the Digitisation and Making Available of Out-of-Commerce Works*.

[26] Decisione della Commissione C (2017)1444 del 7 marzo 2017.

[27]<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/member-states-expert-group-digitisation-digital-preservation>.

[28] [Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005 relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate.](#)

[29] [Implementation report on the recommendation on film heritage.](#)

[30]<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/film-heritage>.

[31] ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/IT/1-2015-626-IT-F1-1.PDF.

[32]<https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility>.

[33]<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9643-2016-INIT/it/pdf>.

[34]<http://www.esfri.eu/roadmap-2016>.

[35]<http://www.jpi-culturalheritage.eu>.

[36] "*Getting cultural heritage to work for Europe*". Rapporto del gruppo di esperti ad alto livello Horizon 2020 in materia di beni culturali, Commissione europea 2015.

[37] COM (2014) 477 http://ec.europa.eu/culture/library/publications/2014-heritage-communication_en.pdf.

[38]www.culturalbase.eu.

[39][http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614\(08\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XG0614(08)).

[40]<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEXper cento3A32014L0060>.

[41]<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/707315.pdf>.

[42] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52010DC0352>.

[43]<http://culture-routes.net/>.

[44]culture-routes.net/sites/default/files/files/StudyCR_en.pdf.

[45]http://www.coe.int/it/web/venice/news/-/asset_publisher/FnaYj0LIWEC0/content/the-7th-cultural-routes-advisory-forum-will-be-in-lucca?_101_INSTANCE_FnaYj0LIWEC0_viewMode=view/.

[46]<http://www.mobilise-europe.mobi/large-scale-demonstrators-real-live-testing/>.

[47] <http://edenineurope.eu>.

[48]www.copernicus.eu and www.copernicus-masters.com/index.

[49]<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32009R0116>.

[50] Disposizioni pertinenti: ?considerando?18 sul patrimonio naturale e culturale; Articolo 20 ? servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. (1d): servizi locali di base, comprese le attività culturali e ricreative e le relative infrastrutture; (1f) studi e investimenti associati al patrimonio culturale e naturale.

[51] https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it.

[52]https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_it.

[53] ATAS - *Ancient Traps of the Adriatic Sea*: <https://ec.europa.eu/easme/en/ancient-traps-adriatic-sea>; URCA - *Underwater Cultural routes in antiquity*: <https://ec.europa.eu/easme/en/underwater-cultural-routes-antiquity>; NIRD - *Western Black Sea Underwater cultural tourist routes*: <https://ec.europa.eu/easme/en/western-black-sea-underwater-cultural-tourist-routes>.

[54]<http://www.emodnet.eu/>.

[55] Il Fondo europeo per gli affari marini e la pesca (FEAMP) promuove l'attuazione della Politica comune della pesca e della politica marittima integrata (promozione di uno sviluppo territoriale delle zone di pesca equilibrato e inclusivo), con un budget di 5,6 miliardi di euro per la gestione concorrente (più 657 milioni di euro per la gestione centralizzata).

[56] Per esempio il Piano di azione della Strategia marittima nell'area atlantica: mira a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM (2013)279 finale), in cui un obiettivo specifico della Priorità n. 4 è quello di preservare e promuovere il patrimonio culturale dell'Atlantico. Anche la comunicazione concernente la Strategia dell'Unione europea per le regioni adriatiche e ioniche (COM (2014) 357 finale) sottolinea il patrimonio culturale di tali regioni e incoraggia la diversificazione dell'offerta turistica.

[57] Le opportunità di finanziamento per la gestione centralizzata del FEAMP sono reperibili sul sito: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/financial_assistance/index_en.htm.

[58] COM (2011) 244) http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm.

[59] Direttive 2009/147/EC relativa agli uccelli e 92/43/EEC relativa agli habitat.

[60] <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=STper cento2016540per cento202014per cento20INIT>.

[61] <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Scopingper cento20studyper cento20N2000per cento20andper cento20culture.pdf>.

[62] http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm.

[63] <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/>.

[64] <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/>.

[65] <https://ec.europa.eu/sport/week/> .

[66] <https://www.sportgoverno.it/la-storia/ewos-2016.aspx>.

[67] <https://www.sportgoverno.it/percorsi/erasmus.aspx>.

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 403 (ant.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
403^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il relatore [TOCCI](#) (PD) precisando che la proposta normativa riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Dopo aver ricordato che il Parlamento europeo, il 10 maggio 2012 ha approvato la «Giornata europea dei Giusti» con una dichiarazione firmata da 388 parlamentari, evidenzia che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Puntualizza altresì che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti

umani, in difesa del valore della verità. Rileva infine che le amministrazioni e gli enti pubblici, senza ulteriori oneri, possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo. Dà infine conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

(Discussione e approvazione)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 21 marzo 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva infatti convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Riferisce quindi che il 25 ottobre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante: propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1a Commissione sia sul testo che sull'unico emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 ottobre 2016), e di tenore non ostativo con presupposto sul testo e non ostativo sull'emendamento per quanto riguarda la 5a Commissione.

La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo

complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(2872) Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 24 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Considerato che il 10 novembre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante, propone di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenore non ostativo per quanto riguarda la 1a e la 5a Commissione sia sul testo che sull'emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 settembre 2017).

La Commissione conviene quindi di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte quindi che si passerà alla votazione finale del provvedimento nel suo complesso, trattandosi di un disegno di legge composto da un unico articolo.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice **CARDINALI (PD)**, la quale ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, che conferma del resto gli importanti segnali già preannunciati dal ministro Franceschini circa il riconoscimento del valore del festival Umbria Jazz. Sottolinea infatti che tale manifestazione riveste un ruolo importante, anche al di fuori dei confini regionali, per la promozione della musica. Si compiace quindi che, grazie alla definitiva approvazione da parte della Commissione, il provvedimento possa diventare celermente legge.

Il **PRESIDENTE** tiene a ringraziare tutti i Gruppi per aver dato l'assenso al trasferimento di sede, anche in merito ad altri provvedimenti in discussione oggi, e di aver pertanto consentito di concludere un percorso condiviso da parte dell'intera Commissione.

La relatrice **Elena FERRARA (PD)** concorda con le affermazioni del Presidente, rimarcando a sua volta il valore premiante sul piano culturale del provvedimento in titolo. Rivendica dunque con orgoglio il lavoro già concluso in sede referente e rivolge un ringraziamento a tutti i Gruppi, ritenendosi peraltro soddisfatta anche della approvazione del disegno di legge n. 2459.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il provvedimento nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è pronunciata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagista*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice aveva presentato l'emendamento 14.100, volto a recepire una condizione sul testo della Commissione bilancio, poi successivamente riformulato in un testo 2, sempre su indicazione della Commissione bilancio, entrambi pubblicati in allegato. Riferisce altresì che la senatrice Serra ha ritirato tutte le sue proposte emendative, inclusi i subemendamenti.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) rende noto che è in corso una interlocuzione tra i Dicasteri dell'istruzione e dell'economia in merito alla sostenibilità della condizione che la Commissione bilancio ha posto sul testo. Qualora essa fosse superata, sarebbe infatti possibile concludere l'esame del provvedimento senza modifiche. In quest'ottica ritira tutte le proposte emendative a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i subemendamenti presentati agli emendamenti della relatrice 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto) sono considerati decaduti essendo stati appena ritirati i suddetti emendamenti. Segnala comunque che, allo stato attuale, la Commissione è tenuta ad adempiere alla condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio, salvo che non vi siano elementi nuovi tali da giustificare un diverso orientamento da parte di quella Commissione.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritira a sua volta le proposte emendative a sua prima firma, preannunciando comunque la trasformazione in ordini del giorno di alcuni emendamenti su temi specifici.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324-B) Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **PUGLISI** (PD) ricorda che le parti di interesse sono solo quelle oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati. Segnala quindi che all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 6), nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega sulla sperimentazione clinica dei medicinali, è menzionata la previsione di meccanismi di compensazione o di partecipazione agli eventuali utili derivanti dalla commercializzazione dei risultati delle ricerche o delle sperimentazioni effettuate in centri pubblici di ricerca da riconoscere, per la parte prevalente, ai medesimi centri di ricerca e, per la restante parte, ai fondi per la ricerca gestiti dal Ministero della salute.

Fa presente poi che sempre all'articolo 1, comma 2, lettera l), in relazione alla formazione continua dei medici, vengono richiamati appositi percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca multicentrici, mentre alla lettera m), numero 2), si fa riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie, che dovranno essere riassegnati a progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori con meno di 40 anni.

Quanto all'articolo 3, comma 4, mette in risalto il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella predisposizione di un Piano formativo nazionale per la medicina di genere, nell'ambito del quale sono promossi specifici studi nei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché nell'ambito dei piani formativi delle aziende sanitarie.

L'articolo 5 - prosegue la relatrice - istituisce l'area delle professioni sociosanitarie, i cui profili professionali sono individuati mediante accordi in Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con successivo accordo in Conferenza Stato-Regioni sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali suddetti, per i quali l'ordinamento didattico della formazione è definito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentite le Commissioni parlamentari. In proposito, fa notare che sono ricompresi nell'area professionale oggetto di riforma anche le figure degli educatori professionali, che sono parimenti interessate dal disegno di legge n. 2443, in corso d'esame in 7a Commissione. Per questi ultimi, rinominati dal disegno di legge n. 2443 "educatori professionali socio-sanitari" vengono dettate norme sulla formazione universitaria dall'articolo 7 del summenzionato provvedimento, nonché sull'adeguamento dei percorsi formativi, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

Tornando al disegno di legge n. 1324-B, rileva il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche per quanto concerne sia l'ordinamento didattico della formazione, in base all'articolo 6, delle nuove professioni sanitarie che dovessero sorgere, sia, in base all'articolo 7, l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica e gli eventuali percorsi formativi integrati.

Avviandosi alla conclusione, riferisce che l'articolo 15, comma 2, detta norme sui medici extracomunitari che intendano partecipare a iniziative di formazione e aggiornamento in aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per i

quali il Ministero della salute può concedere un'autorizzazione temporanea, previa individuazione dei requisiti di professionalità dei medici, delle modalità e dei criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché per il rilascio del visto di ingresso, con un ulteriore decreto del Ministro della salute di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1349-B (CELEBRAZIONI MATTEOTTI E MAZZINI)

Il **PRESIDENTE** comunica che la Presidenza del Senato, acquisito l'assenso del Governo, ha disposto la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. **1349-B** (celebrazioni Matteotti e Mazzini), il cui esame si era già concluso in sede referente.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il **PRESIDENTE** convoca immediatamente una nuova seduta della Commissione per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 1349-B (celebrazioni Matteotti e Mazzini) e avverte che l'ordine del giorno della settimana è conseguentemente integrato con tale provvedimento.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2891**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che la proposta riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani;

considerato che tale Giornata non determina giorno di vacanza e non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado;

osservato che in occasione della suddetta Giornata, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità;

tenuto conto che le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonché in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, aperti al pubblico utilizzo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2443](#)

Art. 14

14.100

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori ma viene demandata alla contrattazione collettiva".

14.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori".

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 404 (pom.) del 05/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
404ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) ricorda che la 7ª Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno di legge in titolo, il 18 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in seconda lettura dalla Camera dei deputati.

In quella occasione, la 7ª Commissione aveva convenuto di concludere l'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sede deliberante, già formalmente richiesto alla Presidenza del Senato, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato in sede deliberante.

Il 1º dicembre 2017 il provvedimento è stato infatti nuovamente assegnato in sede deliberante: propone pertanto di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazione e la discussione generale, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Propone altresì di dare per acquisiti i pareri già resi dalle Commissioni consultate, di tenere non ostante per quanto riguarda la 1a e la 5a Commissione sia sul testo che sull'emendamento presentato in quella sede (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 giugno 2017).

La Commissione conviene di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte si passerà alla votazione dei 4 articoli di cui si compone il disegno di legge, nonché del provvedimento nel suo complesso.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione, con separate votazioni, approva gli articoli 1 (all'unanimità), 2, 3 e 4 (all'unanimità) del disegno di legge.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento, sottolineando l'importanza di valorizzare una parte della storia italiana, anche alla luce delle recenti recrudescenze di stampo fascista. Ritiene peraltro che l'arricchimento del contenuto, operato in seconda lettura, non sminuisca affatto l'impianto del testo. Manifesta dunque soddisfazione per il risultato ottenuto, riconoscendo peraltro al Governo di aver seguito l'intero percorso normativo.

Il senatore [LIUZZI](#) (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)) si associa alle affermazioni della senatrice Ferrara, dichiarando a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo. Nella consapevolezza di interpretare il comune sentimento della Commissione, che ha mostrato forte sensibilità sui temi connessi ad eventi celebrativi, ritiene che tale approccio risponda all'esigenza della società di ancorarsi alla memoria di quelle persone, di quei fatti e di quei luoghi che danno consistenza all'identità nazionale. Afferma perciò che il caso di Matteotti è emblematico nella prospettiva di dare voce ai valori espressi dai territori.

Dopo aver ricordato gli altri provvedimenti normativi sulle celebrazioni, fra cui quelli su Verdi e Rossini, coglie l'occasione - laddove le procedure parlamentari lo consentano - per sollecitare l'attuazione degli impegni del Governo in merito alla dichiarazione di monumento nazionale della cella del carcere di Turi in cui fu rinchiuso Antonio Gramsci, assunti durante l'esame della legge n. 207 del 2016.

La Commissione approva infine il provvedimento nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

SULLA PROPOSTA DI AFFARE ASSEGNATO RELATIVO ALL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. [2960](#)) è stato approvato dalla Commissione bilancio un emendamento, confluito prima nell'articolo 57-*quinquies*, poi nell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, sulla statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, che consente lo stanziamento di risorse adeguate per il

processo in atto, ma non indica i relativi criteri. Rammenta in merito che la formulazione originaria dell'emendamento aveva invece una visione più ampia, che recuperava il lavoro svolto dalla 7a Commissione in sede referente sui disegni di legge nn. 322 e connessi. Segnala pertanto di aver prospettato, per le vie brevi, a tutti i Capigruppo, l'ipotesi di richiedere alla Presidenza del Senato un affare sui temi connessi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Comunica al riguardo che il Gruppo Movimento 5 Stelle ritiene preferibile audire direttamente il ministro Valeria Fedeli in luogo dell'assegnazione di tale affare.

Ritiene tuttavia che sia importante per la Commissione esprimere precise linee di indirizzo al Governo, fermo restando che potrà essere acquisito l'impegno del Ministro ad essere presente in Commissione in occasione della votazione della proposta di risoluzione, recependo in tal modo anche le richieste del Gruppo Movimento 5 Stelle. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga su tale proposta, provvederà a richiedere l'assegnazione di tale affare e ad integrare conseguentemente l'ordine del giorno non appena esso sarà assegnato.

Il senatore [MARTINI](#) (PD) manifesta apprezzamento per la proposta del Presidente, sottolineando che essa si rende ancor più necessaria tenuto conto che nella procedura di statizzazione non sono coinvolte le Commissioni parlamentari. L'approvazione di un atto di indirizzo consentirebbe dunque al Parlamento di indicare precise linee direttrici in tale processo e di svolgere appieno la funzione di indirizzo politico.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) concorda sull'esigenza di sollevare il problema delle modalità di realizzazione della statizzazione, domandandosi tuttavia se l'eventuale affare assegnato rappresenti uno strumento utile nel prosieguo dei lavori. Reputa infatti preferibile intervenire su alcuni aspetti attraverso una modifica delle norme contenute nel disegno di legge di bilancio, che avrebbero potuto essere costruite diversamente.

Lamenta infatti come una delle mancanze del testo approvato dalla Commissione bilancio sia rappresentata dalla questione dei precari, rimasti fuori dalla proposta emendativa summenzionata. Chiede perciò se nell'eventuale risoluzione conclusiva dell'affare possano essere affrontate anche altre tematiche del comparto, ribadendo comunque le proprie perplessità sulla reale capacità di tale procedura di incidere sull'attuazione del processo.

Domanda infine se detto affare assegnato debba essere concluso prima dell'approvazione definitiva della legge di bilancio.

La senatrice [Elena FERRARA](#) (PD) reputa opportuno un ulteriore approfondimento sulle questioni dell'AFAM, anche alla luce del duro momento che ha attraversato il settore rispetto al quale il senatore Martini, in qualità di relatore sui disegni di legge n. 322 e connessi, ha svolto una attenta attività di monitoraggio. Riconosce comunque che il testo approvato dalla Commissione di bilancio ha lasciato in sospeso alcuni temi, sui quali occorre a suo avviso una immediata riflessione.

Nel richiamare poi un recente comunicato stampa del ministro Fedeli, prende atto positivamente della volontà del Governo di emanare l'atteso regolamento sul reclutamento, in cui vi sono anche aspetti inerenti il personale che potrebbero essere valutati in dettaglio, onde evitare difficoltà tecnico-amministrative. Dopo aver riepilogato le iniziative assunte a suo tempo già dall'allora ministro Carrozza, si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente auspicando tra l'altro modifiche al disegno di legge di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritiene che coinvolgere in audizione, ancora una volta, gli operatori del settore AFAM non sia più rispondente alle pressanti esigenze del comparto. Rileva poi criticamente come l'intervento operato nel disegno di legge di bilancio sia stato minimale, per cui sollecita un'azione più incisiva durante l'esame in seconda lettura, anche per chiarire la situazione dei precari.

Invoca dunque seri interventi normativi per dare garanzie a tutti, lamentando peraltro che le risorse stanziare per la statizzazione siano solo un minimo sostegno.

Il **PRESIDENTE** ritiene invece che i fondi stanziati nel disegno di legge di bilancio siano sufficienti per realizzare la statizzazione degli istituti musicali pareggiati.

Non essendoci obiezioni, propone perciò di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'assegnazione di un affare sulle modalità di attuazione della statizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché sulla piena attuazione della legge n. 508 del 1999 e sulla riorganizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di poter affrontare tutte le questioni testé descritte, nei tempi che saranno concordati in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Conviene la Commissione.

SULLE DISPOSIZIONI DI COMPETENZA APPROVATE NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018 (ATTO SENATO N. 2960)

La senatrice **DI GIORGI** (PD) rende noto che in merito all'emendamento approvato al disegno di legge di bilancio sulla stabilizzazione dei precari della ricerca, confluito nell'articolo 1, commi 364 e seguenti, si fa erroneamente riferimento solo ai ricercatori ed ai tecnologi, senza invece includere il personale tecnico e amministrativo. Ritiene quindi che ciò rappresenti un grave *vulnus* per l'attività degli enti di ricerca e si augura che tutte le forze politiche si adoperino per integrare il testo normativo. Sottolinea altresì che l'articolo 1, commi 353 e seguenti, del medesimo disegno di legge di bilancio, inerente lo sblocco dei fondi premiali, condiviso dalla gran parte delle forze politiche, potrebbe essere finalizzato alle assunzioni, come richiesto a gran voce dagli operatori del settore. Si interroga perciò sulla possibilità, di un lavoro congiunto con i colleghi della Camera dei deputati per valutare un'eventuale riformulazione del testo, tecnicamente sostenibile per raggiungere tale scopo, previa verifica della posizione del Governo in merito.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) condivide le critiche sulla esclusione del personale tecnico-amministrativo dalle norme sui precari della ricerca, ritenendo che detto personale sia fondamentale per l'attività degli enti di ricerca. Tiene tuttavia a precisare che un eventuale incremento della platea dei beneficiari, a risorse invariate, rischia di ridurre ulteriormente le cifre spettanti a ciascuno, peraltro già ridotte rispetto a quanto dichiarate dal ministro Fedeli. Fa presente infatti che per includere anche i tecnici e gli amministrativi occorre aumentare le risorse, onde rendere strutturale l'intervento, evitando soluzioni al ribasso.

In merito all'ulteriore questione, si dichiara d'accordo sulla finalizzazione proposta, reputandone tuttavia difficile la reale attuazione, che richiede una modifica normativa sostanziale. Segnala comunque che le risorse destinate alla premialità hanno già una destinazione specifica e sono assai attese dagli enti di ricerca. Avrebbe pertanto ritenuto preferibile l'approvazione di un altro emendamento, a prima firma del senatore Buemi, che destinava espressamente i fondi premiali alle

assunzioni. Anche in questo caso reputa essenziale stanziare finanziamenti ulteriori, altrimenti le proposte - a suo avviso positive - della senatrice Di Giorgi rischiano di essere solo parziali.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [DLGIORGI](#) (PD) chiede di verificare se nelle ultime leggi europee o di delegazione europea sia contenuto un riferimento al recepimento di direttive comunitarie che riguardano l'istruzione per stranieri, al fine di comprendere se in quella sede sia possibile recepire i contenuti del disegno di legge n. [1847](#), attualmente all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che compirà le opportune verifiche. Fa presente infine che domani sarà votato lo schema di risoluzione sull'affare assegnato n. 1024 (finanziamenti europei per cultura e sport) nonché lo schema di parere sul disegno di legge n. [1324-B](#).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1349-B
XVII Legislatura

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 197 \(pom.\)](#)

13 giugno 2017

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 813 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**7^a (Istruzione
pubblica, beni
culturali)**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 197 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 13 GIUGNO 2017
197ª Seduta**

Presidenza del Presidente della Commissione
[TORRISI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace ([n. 415](#))

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni e rilievi)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con alcune condizioni: all'articolo 13, riguardante la destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace, occorre prevedere espressamente che la supplenza possa essere consentita solo in presenza di situazioni straordinarie e contingenti, in conformità alla disposizione di delega (articolo 2, comma 5, lettera *b*), della legge n. 57 del 2016); all'articolo 18, riguardante durata dell'ufficio e conferma, appare necessario introdurre il requisito negativo, previsto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 7, lettera *b*), della legge n. 57 del 2016), che consente la conferma nell'incarico solo in assenza di sanzioni disciplinari; infine, l'articolo 24 deve essere soppresso, in quanto la disposizione ivi prevista, riguardante l'attività dei magistrati durante il periodo feriale, non appare riconducibile a nessuna delle disposizioni di delega.

Reputa opportuno, inoltre, formulare ulteriori rilievi.

All'articolo 4, comma 1, riguardante i requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario, segnala, alla lettera *a*) e alla lettera *h*), l'inserimento di due requisiti non espressamente richiamati nella disposizione di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016), mentre non si fa

esplicito riferimento al requisito della professionalità, il quale invece è previsto tra i criteri di delega. Sempre all'articolo 4, comma 3, con riguardo ai titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico, rileva l'inserimento, alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) e *i*), di titoli che non trovano diretto riscontro nella disposizione di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016).

Con riguardo all'articolo 18, relativo a durata dell'ufficio e conferma, al comma 13, in riferimento all'ipotesi di mancata conferma, non appare pienamente esercitato il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b*), della legge n. 57 del 2016, in base al quale, in caso di mancata conferma, è preclusa la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario.

Quanto all'articolo 20, con riferimento ai doveri del magistrato onorario, evidenzia che la previsione della clausola di compatibilità, inserita nella norma relativa agli obblighi di osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, oltre a non essere presente nella disposizione di delega (articolo 2, comma 9, lettera *a*), della legge n. 57 del 2016), è suscettibile di introdurre elementi di aleatorietà.

All'articolo 21, commi 3 e 4, in riferimento alla revoca dell'incarico, l'elencazione dei casi che giustificano la procedura di revoca non appare tassativa, come invece sembrerebbe richiesto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 10, della legge n. 57 del 2016); inoltre, non è predisposto, come anche in questo caso richiesto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 11, della legge n. 57 del 2016), un articolato sistema sanzionatorio, previa individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare.

Con riferimento all'articolo 23, osserva che il regime retributivo previsto per i magistrati onorari, con particolare riferimento alla significativa riduzione delle indennità già a partire dal quadriennio successivo a quello in corso, presenta profili di rilevante criticità, in relazione al rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della retribuzione, desumibili dall'articolo 36 della Costituzione, in rapporto al previsto incremento di compiti a carico della magistratura onoraria. La norma, a suo avviso, è suscettibile di determinare anche una disparità di trattamento all'interno della stessa categoria di lavoratori, in quanto i magistrati onorari già in servizio subiscono, a partire dal quadriennio successivo a quello in corso, una significativa decurtazione dell'indennità, con conseguente equiparazione alla posizione economica dei magistrati onorari di prima nomina. Al riguardo, allo scopo di tenere conto della professionalità acquisita nel corso degli anni, potrebbe essere valutata la possibilità di prevedere un'applicazione graduale del nuovo regime. Analoghe perplessità suscita l'articolo 25, recante norme in materia di tutela previdenziale e assistenziale.

All'articolo 30, comma 1, con riferimento alla durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio, rileva che la norma non appare pienamente conforme al principio contenuto nella disposizione di delega (articolo 2, comma 17, lettera *a*), numero 2), della legge n. 57 del 2016), in quanto quest'ultima prevede la conferma nell'incarico per quattro mandati quadriennali, mentre la disposizione dello schema di decreto legislativo contempla ipotesi di rinnovo per soli tre mandati quadriennali.

Segnala, infine, che la disposizione di delega di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 57 del 2016, riguardante la procedura di trasferimento d'ufficio o a domanda dell'interessato, non sembra trovare attuazione nello schema di decreto legislativo in titolo.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art. I-MDP*), nel concordare con la proposta di parere avanzata dal relatore, ritiene opportuno che il rilievo riferito all'articolo 4, comma 3, in materia di titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico, sia formulato come condizione.

Il relatore [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*) conviene con l'osservazione della senatrice Lo Moro e riformula il parere nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione conviene.

(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;* b) *Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;* c) *Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011,* approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) *Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;* b) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;* c) *Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;* d) *Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;* e) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;* f) *Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000,* approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 ([n. 413](#))

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **COLLINA** (PD) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul disegno di legge in titolo, nonché sul relativo emendamento, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
813ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208 e 2330-A) Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI** (PD) informa che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.215 (testo 2), 1.216 (testo 2), 1.222 (testo 2), 1.225 (testo 2) e 1.226 (testo 2), sui quali non vi sono osservazioni per gli aspetti di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso non ostativo sulle proposte elencate, non ravvisando criticità dal punto di vista finanziario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(313 e 926-A) Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che sono state apportate dalla Commissione di merito le modifiche a cui la Commissione bilancio aveva condizionato il proprio parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di problematiche di competenza in relazione al testo. Quanto all'emendamento segnalato conviene del pari circa la necessità di una relazione tecnica per escludere nuovi o maggiori oneri.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere è approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre valutare gli eventuali effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5, avvenuta tramite l'emendamento 4.1 (testo 2), non esaminato dalla Commissione Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo, dal momento che i restanti emendamenti approvati in sede referente avevano ricevuto parere di nulla osta.

In merito agli emendamenti, occorre confermare il giudizio contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3 e 3.4. Occorre valutare l'emendamento 3.100 (che aggiunge una clausola di invarianza al precedente 3.1, sul quale vi era parere contrario da parte della Commissione bilancio). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla circostanza che il nuovo testo si presenta più

ampio rispetto a quello asseverato dalla relazione tecnica, essendo stato aggiunto il concetto di produzione di programmi a quello di mera distribuzione.

Quanto agli emendamenti concorda con il relatore circa la necessità di ribadire l'onerosità delle proposte 3.3 e 3.4 ed esprime altresì parere contrario sull'emendamento 3.100, che mantiene l'effetto estensivo della precedente proposta 3.1 senza apprestarvi la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), dopo aver stigmatizzato l'approvazione di emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, esprime l'opinione che l'aggiunta della produzione di programmi televisivi comporti maggiori oneri finanziari.

Il senatore [LAI](#) (PD), riferendo della discussione avvenuta presso la Commissione di merito, evidenzia che ivi si è fatto riferimento ad accordi già esistenti con la RAI e alla circostanza che, in molti casi, la produzione di programmi in proprio comporta minori costi rispetto all'acquisto di programmi già realizzati sul mercato.

Le senatrici [COMAROLI](#) (LN-Aut) e [BULGARELLI](#) (M5S) obiettano che il testo dell'emendamento approvato non presenta le garanzie di minor costo evidenziate dal senatore Lai.

Il presidente [TONINI](#) conviene con il senatore Lai sul fatto che anche l'acquisto di prodotti audiovisivi sul mercato comporta dei costi e che, allora, entrambe le operazioni andrebbero giudicate in modo uniforme nel parere della Commissione.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) ritiene allora che la Commissione debba concludere nel senso dell'onerosità di entrambe le attività, ossia di produzione e di acquisto dei programmi.

Il vice ministro MORANDO, alla luce dei diversi elementi emersi, assicura che svolgerà un approfondimento supplementare al fine di avere contezza del costo annesso alle due attività in discussione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD), sulla scorta degli approfondimenti pervenuti, propone l'espressione di un testo così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che l'organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei distretti biologici previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera d), da parte del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 sia espletata nell'ambito del normale funzionamento del Tavolo medesimo e non comporti l'attribuzione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa svolgere l'ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall'articolo 11, comma 13, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo."

Il vice ministro MORANDO si esprime favorevolmente sulla proposta di parere, sottolineando, che essa riprende i profili evidenziati nella relazione tecnica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è messa ai voti e risulta approvata.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sugli emendamenti, confermando l'onerosità delle proposte 4.1, 4.2 e 4.14, nonché la necessità di relazione tecnica sugli emendamenti 4.13, 5.0.1 e 6.1. Analogamente ritiene che non possa prescindere dall'acquisizione di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 5.1, 5.6 e 9.0.1. Considera direttamente oneroso di maggiori oneri l'emendamento 10.1, mentre non ritiene di avere osservazioni critiche sulla proposta 10.5.

Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, invita a considerare la proposta 6.8, che ad avviso del Governo comporta maggiori oneri. Esprime inoltre perplessità circa gli effetti degli emendamenti 4.3 e successivi analoghi, volti ad aumentare i componenti del Tavolo tecnico già previsto, in particolare quando si propone l'integrazione con soggetti che rivestono la qualità di dipendente pubblico.

Il PRESIDENTE fa notare, a proposito dell'allargamento dell'organo collegiale ad ulteriori soggetti, che l'articolato prevede in via generale la completa gratuità della partecipazione ai relativi lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.14, 4.13, 5.0.1, 6.1, 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e 6.8.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(1349-B) MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SPOSETTI \(PD\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sul testo, essendo state recepite le condizioni poste dalla

Commissione bilancio della Camera al fine di garantire la neutralità finanziarie delle modifiche introdotte.

Occorre invece valutare l'unico emendamento 2.1 in relazione alla congruità della copertura impiegata. A livello di politica legislativa, esprime l'auspicio che si giunga ad una norma di carattere generale che finanzia in via preventiva le ricorrenze di ciascun anno.

Il vice ministro MORANDO non ravvisa criticità rispetto alla copertura dell'emendamento 2.1. Quanto al testo, si associa alla valutazione del relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa (Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo ricordando che posto che la Commissione ha espresso un parere, il 26 febbraio 2015, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 1, lettere *d), e), g), h), i), l) m) e n)* del testo. Al riguardo occorre valutare se gli emendamenti dei relatori 2.5001, 2.5002, 2.5003, 2.5004, 2.5005, 2.5006, 2.5007, 2.5008, 2.5009, 3.5001, 3.5002 e 3.5003 siano idonei a superare le criticità evidenziate con il parere contrario. Occorre, inoltre, valutare se tali emendamenti siano coerenti con quelli presentati in precedenza dai relatori sui medesimi punti, ovvero le proposte 2.71, 2.2000, 2.111, 2.143, 2.161, 2.175, 2.179 e 2.186. Comportano, poi, a suo avviso maggiori oneri le proposte 2.70, 2.88, 2.112 (limitatamente alle parole da "prevedendo" al termine), 2.185, 2.1021, 2.151, 2.287, 2.290, 2.365, 2.368, 2.369, 2.372, 2.0.1000, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.120 (e gli analoghi 2.124 e 2.125), 2.123, 2.138, 2.144, 2.1024 (testo 2), 2.1024, 2.177, 2.182, 2.183, 2.219, 2.220, 2.289, 2.296, 2.297, 2.298, 2.1038, 2.1039, 2.301, 2.314 e 2.334. Occorre infine valutare le proposte 2.9, 2.1000, 2.14, 2.26, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.48, 2.49, 2.1007, 2.83, 2.90, 2.95, 2.102, 2.108, 2.113, 2.114, 2.115, 2.118, 2.1011, 2.126, 2.127, 2.1014 (e gli analoghi 2.128, 2.1015, 2.1016, 2.1017 e 2.1018), 2.133, 2.135, 2.2005 (con riferimento al n. 3)), 2.146 (e gli analoghi 2.1020, 2.149 e 2.148), 2.165, 2.168, 2.174, 2.1023 (testo 2), 2.1027, 2.256, 2.258, 2.2001, 2.2009, 2.343, 2.1043, 2.354, 2.361, 2.366, 2.367, 2.1055 (e gli analoghi 2.1056, 2.1057, 2.1058, 2.1059, 2.1060 e 2.1061), 2.371, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 3.2000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire il parere del Governo sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (n. 463)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - anche in relazione a casi analoghi disciplinati dalla legislazione vigente - sarebbe opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, dal momento che le cessioni gratuite di beni statali hanno evidenti riflessi in termini di conto del patrimonio. Evidenzia inoltre l'opportunità di quantificare le spese di trasferimento dei beni ceduti.

Il vice ministro MORANDO ringrazia il relatore per aver fatto proprie sensibilità di interesse anche del Dicastero dell'economia.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) puntualizza che l'esposizione del relatore ha avuto carattere di illustrazione e non anche di formulazione di una proposta di parere. Propone quindi che la votazione si svolga solo dopo la formalizzazione di uno schema di parere.

Il RELATORE conviene e assicura che proporrà un parere alla Commissione già nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) assicura che terrà conto degli elementi forniti al fine di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio
e di ricerca scientifica,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria
generale dello Stato, con la quale si indicano alcune possibili modalità per ovviare alle criticità
finanziarie emerse.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

